

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
93/C 264/01	n. 628/91 dell'on. Brigitte Ernst de la Graete alla Commissione Oggetto: Esportazioni di prodotti chimici in Iraq	1
93/C 264/02	n. 1395/92 dell'on. Marc Galle alla Commissione Oggetto: Organizzazione di una «Giornata europea» per la scuola	1
93/C 264/03	n. 1913/92 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Collegamento Nantes-Montluçon (E 62)	2
93/C 264/04	n. 2194/92 dell'on. Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Rifiuto dei servizi della Commissione di collaborare con il Parlamento europeo durante le olimpiadi di Albertville	2
93/C 264/05	n. 2747/92 degli onn. Nicole Fontaine, Karl von Wogau e Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Concorrenza sul traffico telefonico intracomunitario	3
93/C 264/06	n. 2805/92 dell'on. José Gil-Robles Gil-Delgado alla Commissione Oggetto: Distruzione del patrimonio artistico culturale	3
93/C 264/07	n. 2840/92 dell'on. Georgios Romeos alla Commissione Oggetto: Programma di informazione dei cittadini per il 1993	4
93/C 264/08	n. 2958/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Cittadinanza europea	4
93/C 264/09	n. 3014/92 dell'on. Richard Simmonds alla Commissione Oggetto: Regolamenti del segretariato di Stato per gli Affari marittimi francese relativi all'occu- pazione	5

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
93/C 264/10	n. 3079/92 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Iter del quadro comunitario di sostegno greco «Grandi assi viari»	5
93/C 264/11	n. 3098/92 dell'on. Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Direttiva VIA — Requisiti della documentazione che deve essere fornita dal committente	6
93/C 264/12	n. 3130/92 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Deposito per lo stoccaggio e la distribuzione di cemento a Peristerà di Distomon (Beozia)	6
93/C 264/13	n. 3175/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Raccolta e smaltimento dei rifiuti tossici e no delle navi ormeggiate al Pireo	7
93/C 264/14	n. 34/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Mancata attuazione del programma ENVIREG da parte della Grecia	7
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 3175/92 e 34/93	7
93/C 264/15	n. 3206/92 dell'on. Giuseppe Mottola alla Commissione Oggetto: Crediti d'imposta concessi agli autotrasportatori italiani	8
93/C 264/16	n. 3209/92 degli onn. Martine Buron e Gérard Fuchs alla Commissione Oggetto: Difficoltà dell'industria cartiera francese ed europea	8
93/C 264/17	n. 3265/92 dell'on. Gary Titley alla Commissione Oggetto: Abuso di solventi	9
93/C 264/18	n. 3281/92 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Prodotti chimici utilizzati in agricoltura	10
93/C 264/19	n. 3308/92 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Finanziamento di un organismo nel quadro della politica in favore del turismo	10
93/C 264/20	n. 3404/92 dell'on. Gepa Maibaum alla Commissione Oggetto: Collaborazione in campo culturale, educativo e scientifico tra la CE e i paesi dell'Europa centro-orientale	11
93/C 264/21	n. 3413/92 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Franchigia per viaggiatori provenienti da paesi terzi	12
93/C 264/22	n. 28/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: I parchi nazionali in Grecia	12
93/C 264/23	n. 78/93 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Normativa in materia di demolizione nella navigazione interna	13
93/C 264/24	n. 80/93 dell'on. Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Discriminazione degli stranieri nella legislazione tributaria spagnola	13
93/C 264/25	n. 102/93 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Preoccupazione degli assicuratori marittimi per la perdita di navi	14
93/C 264/26	n. 103/93 dell'on. Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Difesa delle specie in via di estinzione (Ribeira do Olival-Ourém)	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
93/C 264/27	n. 122/93 dell'on. Enrico Falqui alla Commissione Oggetto: Mancata effettuazione della valutazione di impatto ambientale per il progetto di ampliamento della discarica di rifiuti esistente in località Palastreto-Sesto Fiorentino (Firenze — Italia)	15
93/C 264/28	n. 123/93 dell'on. Jean-Marie Le Chevallier alla Commissione Oggetto: Rete europea di treni ad alta velocità	16
93/C 264/29	n. 164/93 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Diffusione e valorizzazione delle attività comunitarie di R e S	16
93/C 264/30	n. 181/93 dell'on. Edward McMillan-Scott alla Commissione Oggetto: Rischi posti ai passeggeri e agli assistenti di volo dall'insufficiente qualità dell'aria delle cabine	17
93/C 264/31	n. 182/93 dell'on. Richard Balfe alla Commissione Oggetto: Fumo a bordo degli aerei	17
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 181/93 e 182/93	18
93/C 264/32	n. 188/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Eliminazione dei prodotti non sicuri dal mercato comunitario	18
93/C 264/33	n. 189/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Controlli veterinari alle «frontiere interne»	19
93/C 264/34	n. 190/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Pagamento dell'IVA	19
93/C 264/35	n. 191/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Semplificazione del regime fiscale per le automobili	20
93/C 264/36	n. 222/93 dell'on. Ib Christensen alla Commissione Oggetto: Ricerca nel settore del legname, dei materiali derivati dal legno e del sughero	20
93/C 264/37	n. 240/93 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Programma per la messa a punto in sei anni di una nuova tecnica per lo sfruttamento dell'energia solare mediante celle fotovoltaiche	21
93/C 264/38	n. 258/93 dell'on. Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Introduzione di una regolamentazione sulla produzione di fruttosio dall'inulina	21
93/C 264/39	n. 280/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Forme atipiche di lavoro	22
93/C 264/40	n. 282/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Numero di banche e di bancari nella Comunità	23
93/C 264/41	n. 295/93 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Disposizioni della Comunità europea sui servizi di autobus	23
93/C 264/42	n. 323/93 dell'on. Friedrich Merz alla Commissione Oggetto: Produzione italiana di tubi di acciaio legato	24
93/C 264/43	n. 334/93 dell'on. Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Politica della pesca nel mar Baltico	24

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
93/C 264/44	n. 338/93 dell'on. Brigitte Ernst de la Graete alla Commissione Oggetto: Situazione della siderurgia europea	24
93/C 264/45	n. 346/93 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Sicurezza sui traghetti passeggeri	25
93/C 264/46	n. 355/93 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Direttiva sul trasferimento di imprese	25
93/C 264/47	n. 362/93 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Guatemala	26
93/C 264/48	n. 396/93 dell'on. Víctor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Inchiesta sulla situazione dei diritti umani in Camerun	26
93/C 264/49	n. 411/93 degli onn. Christian de la Malène e Carlos Perreau de Pinninck Domenech alla Commissione Oggetto: Problemi di politica interna nella Comunità	26
93/C 264/50	n. 417/93 degli onn. Detlev Samland, Johannes Peters, Günter Rinsche, Hiltrud Breyer, Dieter Schinzel, Doris Pack, Dagmar Roth-Behrendt, Wilhelm Piecyk, Christa Randzio-Plath, Heinz Köhler, Günter Lüttge, Willi Görlach, Kurt Vittinghoff, Dieter Rogalla, Klaus Hänsch, Barbara Simons, Gepa Maibaum, Lissy Gröner, Günter Topmann, Helwin Peter, Klaus Wettig, Thomas von der Vring, Annemarie Kuhn e Karin Junker alla Commissione Oggetto: Questioni relative all'attuazione della relazione sulla politica europea nel settore del carbone (A3-0333/91)	27
93/C 264/51	n. 421/93 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Carta degli anziani	28
93/C 264/52	n. 422/93 dell'on. Karel De Gucht alla Commissione Oggetto: Aiuti alla regione Vallonia	28
93/C 264/53	n. 426/93 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Mancato adempimento da parte della Spagna alle direttive relative alle dogane e alla fiscalità diretta	28
93/C 264/54	n. 448/93 dell'on. John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Direttiva sugli uccelli selvatici	29
93/C 264/55	n. 454/93 dell'on. Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Dimissioni della coordinatrice nazionale portoghese dall'iniziativa NOW	29
93/C 264/56	n. 455/93 dell'on. Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Sparizione dalle etichette della lingua nazionale del paese di consumo	30
93/C 264/57	n. 458/93 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Consiglio di Edimburgo e obiettivi 3 e 4 dei fondi strutturali	30
93/C 264/58	n. 463/93 dell'on. Nereo Laroni alla Commissione Oggetto: Mancata concessione all'Italia dell'autorizzazione ad applicare misure di salvaguardia del mercato delle banane	31
93/C 264/59	n. 466/93 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Eliminazione della zona di esclusione determinata dalla peste suina in Andalusia e Estremadura (Spagna)	32
93/C 264/60	n. 467/93 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Mancanza di servizi di interpretazione per lo spagnolo, il portoghese e il greco nelle riunioni Eurostat	33

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
93/C 264/61	n. 473/93 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Condizioni di vita e di lavoro dei medici negli ospedali	33
93/C 264/62	n. 474/93 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Spese nazionali per il turismo	34
93/C 264/63	n. 506/93 dell'on. Jean-Paul Benoit alla Commissione Oggetto: Negoziati del GATT e protezionismo americano	34
93/C 264/64	n. 511/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Donazione di sangue nella Comunità	35
93/C 264/65	n. 515/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Gestione e conservazione del lago Bajkal	35
93/C 264/66	n. 519/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Prodotti alimentari e farmaci scaduti	36
93/C 264/67	n. 523/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Situazione dei bambini nei paesi in via di sviluppo	36
93/C 264/68	n. 528/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Ruolo dei volontari nell'assistenza sociale	37
93/C 264/69	n. 529/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Fisioterapia e inabili nella Comunità	37
93/C 264/70	n. 556/93 dell'on. Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Rapporto Braun	38
93/C 264/71	n. 564/93 dell'on. José Lafuente López alla Commissione Oggetto: Soppressione dell'autorizzazione amministrativa preventiva per i licenziamenti collettivi	38
93/C 264/72	n. 570/93 dell'on. Henry McCubbin alla Commissione Oggetto: Libertà di movimento dei lavoratori	39
93/C 264/73	n. 578/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Rinascita del nazionalismo e del nazismo in Europa	39
93/C 264/74	n. 1111/93 dell'on. Juan de Dios Ramírez Heredia alla Commissione Oggetto: Lotta contro il razzismo e la xenofobia	40
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 578/93 e 1111/93	40
93/C 264/75	n. 582/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Bombola di idrazina caduta in mare nella regione delle Sporadi settentrionali	40
93/C 264/76	n. 583/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Erosione dei litorali a Kiato	40
93/C 264/77	n. 584/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Le sorgenti di Langavitsas in Tesprozia	41
93/C 264/78	n. 588/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Contributi a favore degli anziani europei	41

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
93/C 264/79	n. 599/93 dell'on. Karel De Gucht alla Commissione Oggetto: Discriminazione in materia di assunzione di cittadini comunitari nella legislazione belga concernente i Centri pubblici di assistenza sociale (CPAS)	41
93/C 264/80	n. 607/93 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Minori in famiglie divorziate o separate	42
93/C 264/81	n. 617/93 dell'on. Víctor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Clausola «fondement» e clausola «élément essentiel»	42
93/C 264/82	n. 650/93 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Costruzione del catasto a Simi	43
93/C 264/83	n. 651/93 dell'on. Joaquim Miranda da Silva alla Commissione Oggetto: Parità fisse tra le monete comunitarie — CEE a più velocità	43
93/C 264/84	n. 657/93 dell'on. Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Armonizzazione del trattamento contrattuale dei docenti nel territorio CEE	44
93/C 264/85	n. 682/93 dell'on. Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Attuazione nel Regno Unito della direttiva sugli uccelli	44
93/C 264/86	n. 692/93 dell'on. Jean-Pierre Cot alla Commissione Oggetto: Proposte del governo danese in ordine alla ratifica del trattato di Maastricht	45
93/C 264/87	n. 699/93 dell'on. Arthur Newens alla Commissione Oggetto: Regolamentazione dei fuochi d'artificio	45
93/C 264/88	n. 703/93 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Divieto di circolazione per gli autoveicoli pesanti in Svizzera	46
93/C 264/89	n. 704/93 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Furti di autoveicoli pesanti nella CE	46
93/C 264/90	n. 705/93 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Registrazione e ricerca degli autoveicoli pesanti in Italia	46
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 704/93 e 705/93	47
93/C 264/91	n. 727/93 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza delle direttive in materia di compatibilità elettromagnetica	47
93/C 264/92	n. 733/93 dell'on. Christopher Beazley alla Commissione Oggetto: Cooperazione tra le polizie europee, criminalità e giustizia	48
93/C 264/93	n. 735/93 dell'on. Dagmar Roth-Behrendt alla Commissione Oggetto: Aspetti economici e sociali dei problemi ambientali	48
93/C 264/94	n. 759/93 dell'on. Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Microprogetto patrocinato in Zimbabwe dall'Istituto per la ricerca religiosa e la tutela della natura (ZIRRCO)	49
93/C 264/95	n. 765/93 dell'on. Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Libera circolazione delle persone	50

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
93/C 264/96	n. 766/93 dell'on. Henry Chabert alla Commissione Oggetto: Crediti all'esportazione	50
93/C 264/97	n. 771/93 dell'on. Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Quotazione dei valori mobiliari	50
93/C 264/98	n. 794/93 dell'on. Barry Desmond alla Commissione Oggetto: Convenzione ONU sui diritti del fanciullo	51
93/C 264/99	n. 815/93 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Auspicabilità di una moneta europea unica per il settore della pesca	51
93/C 264/100	n. 833/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Accordo di mattonifici olandesi	51
93/C 264/101	n. 848/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Situazione dell'industria automobilistica europea	52
93/C 264/102	n. 849/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Programmi di sostegno del settore tessile greco	52
93/C 264/103	n. 852/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Giovani tossicodipendenti arruolati nelle forze armate dei paesi della Comunità	53
93/C 264/104	n. 865/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Vendite di armi da parte del governo russo	53
93/C 264/105	n. 874/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei giocattoli	53
93/C 264/106	n. 889/93 dell'on. Roberto Formigoni alla Commissione Oggetto: Posizione della Commissione riguardo ai finanziamenti del governo italiano alla FIAT per la costruzione dello stabilimento di Melfi	54
93/C 264/107	n. 897/93 dell'on. José Lafuente López alla Commissione Oggetto: Legalizzazione delle agenzie di assunzione temporanea in Spagna	55
93/C 264/108	n. 905/93 dell'on. Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Possibile disastro ambientale in Nigeria, causato da errate scelte da parte della «cooperazione internazionale»	55
93/C 264/109	n. 913/93 dell'on. Michael Welsh alla Commissione Oggetto: Applicazione delle direttive sull'amianto	55
93/C 264/110	n. 917/93 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei mobili imbottiti con materiale espanso	56
93/C 264/111	n. 932/93 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Diritti umani in Iran	56
93/C 264/112	n. 947/93 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Etichettatura delle bevande alcoliche	57
93/C 264/113	n. 961/93 dell'on. Gerd Müller alla Commissione Oggetto: Programmi PHARE e TACIS per gli Stati della CSI	57

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
93/C 264/114	n. 973/93 dell'on. Alexander Langer alla Commissione Oggetto: Violazione dell'embargo ONU contro il Sudafrica da parte della Sadepan Chimica di Viadana (MN) — Italia	58
93/C 264/115	n. 985/93 dell'on. Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Studio riguardante gli acquisti transfrontalieri nelle regioni frontaliere della Comunità	58
93/C 264/116	n. 1012/93 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Purezza dell'acqua	59
93/C 264/117	n. 1019/93 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Edificio della Commissione europea a Bruxelles	59
93/C 264/118	n. 1020/93 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Accesso alla giustizia	59
93/C 264/119	n. 1152/93 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Assistenza legale	60
93/C 264/120	n. 1183/93 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Ufficio di consulenza giuridica comunitaria	60
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1020/93, 1152/93 e 1183/93	60
93/C 264/121	n. 1024/93 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Gruppo di esperti sulle questioni nucleari istituito in base all'articolo 31	60
93/C 264/122	n. 1033/93 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Programma TACIS	61
93/C 264/123	n. 1039/93 dell'on. Teresa Domingo Segarra alla Commissione Oggetto: Sviamento di fondi dell'Eurostat da parte dell'Istituto nazionale di statistica spagnolo	61
93/C 264/124	n. 1043/93 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Procacciatori di vendite di multiproprietà («timeshare»)	62
93/C 264/125	n. 1046/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Programma LEADER e organizzazioni degli agricoltori	62
93/C 264/126	n. 1063/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Necessità di estendere i programmi a favore delle donne	62
93/C 264/127	n. 1064/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Conceria ubicata nelle immediate vicinanze di un plesso scolastico	63
93/C 264/128	n. 1134/93 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Legge a sostegno del fanciullo nel Regno Unito	63
93/C 264/129	n. 1142/93 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Stanziamenti FSE	64

(segue in 3ª pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
93/C 264/130	n. 1164/93 degli onn. Claudia Roth, Alexander Langer e Georg Jarzembowski alla Commissione Oggetto: Prevista pubblicazione di una rivista dal titolo «Migrazione e partecipazione»	64
93/C 264/131	n. 1175/93 dell'on. John Bird alla Commissione Oggetto: Raccomandazione e guida sull'assistenza e la custodia dei bambini	64
93/C 264/132	n. 1272/93 dell'on. Barbara Dührkop Dührkop alla Commissione Oggetto: Azioni prioritarie per la gioventù	65
93/C 264/133	n. 1304/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Produzione di strumenti di tortura nel territorio comunitario	66
93/C 264/134	n. 1374/93 degli onn. Laura Gonzalez Álvarez e Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Rete europea di vigilanza costiera	66
93/C 264/135	n. 1379/93 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Pubblicità del tabacco	66
93/C 264/136	n. 1384/93 dell'on. Viviane Reding alla Commissione Oggetto: Infanzia abbandonata in Guatemala	67

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 628/91

dell'on. Brigitte Ernst de la Graete (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 aprile 1991)
(93/C 264/01)

Oggetto: Esportazioni di prodotti chimici in Iraq

Nella sua risposta all'interrogazione orale H-0101/91 ⁽¹⁾ nella seduta plenaria del Parlamento europeo del 20 febbraio 1991 il commissario Ripa di Meana ha segnalato che la Commissione aveva chiesto agli Stati membri di comunicare tutte le esportazioni di prodotti ed armi chimiche venduti da questi paesi all'Iraq.

Può la Commissione comunicarci questa informazione?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo* n. 3-399 (febbraio 1991).

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(1° giugno 1993)

In relazione all'embargo nei confronti dell'Iraq, sono state adottate misure regolamentari sia a livello comunitario (regolamenti (CEE) n. 2340/90 ⁽¹⁾ dell'8 agosto 1990 e (CEE) n. 3155/90 ⁽²⁾ del 29 ottobre 1990) che a livello di Stati membri. Il controllo dell'applicazione di dette misure, nonché le decisioni in merito alle sanzioni da applicare in caso di infrazione, rientrano nelle competenze delle autorità degli Stati membri.

Le informazioni di cui dispongono gli Stati membri in materia non vengono trasmesse sistematicamente alla Commissione, che non è quindi in grado di valutare l'efficacia delle misure di controllo.

⁽¹⁾ GU n. L 213 del 9. 8. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 304 dell'1. 11. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1395/92

dell'on. Marc Galle (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1992)
(93/C 264/02)

Oggetto: Organizzazione di una «Giornata europea» per la scuola

Secondo quanto riferito dalla stampa, in Francia verrà organizzata, per iniziativa comune dei ministeri dell'Istruzione e degli Affari europei una «Giornata europea» per la scuola.

Non ritiene la Commissione che, per avvicinare i giovani all'Europa, sarebbe opportuno lanciare con il suo aiuto iniziative di questo tipo in tutta la Comunità?

Risposta data dal sig. Ruberti
in nome della Commissione
(13 luglio 1993)

La Commissione condivide pienamente l'interesse dell'onorevole parlamentare riguardo la «Giornata europea» per la scuola. Essa ricorda che il «Concorso della giornata europea delle scuole», organizzato da 40 anni, è attualmente sotto il patronato comune della Commissione delle Comunità europee, del Consiglio d'Europa e della Fondazione europea della cultura ⁽¹⁾.

Tale concorso si svolge ogni anno nei 12 Stati membri della Comunità europea e nei paesi membri del Consiglio d'Europa e coinvolge tra i 500 000 e i 700 000 alunni. L'attività consiste, da un lato, nell'organizzazione di un concorso di lavori artistici e/o scritti che si rivolgono all'insegnamento elementare e secondario e, dall'altro, in una serie di incontri tra giovani europei, vincitori di tale concorso.

Quest'ultimo è organizzato da comitati nazionali, costituiti da rappresentanti delle autorità d'insegnamento, delle associazioni di insegnanti e da altre personalità.

La Commissione, riconoscendo l'importanza di tale concorso per la sensibilizzazione europea degli alunni e dei loro insegnanti, porta ogni anno il suo contributo finanziario, da un lato, per sostenere l'unità di coordinamento e, dall'altro, per assicurare gli incontri europei dei giovani vincitori dei 12 Stati membri.

(1) Opuscolo *L'Europa a scuola* — Concorso della giornata europea delle scuole, Europa Union Verlag.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1913/92

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1992)
(93/C 264/03)

Oggetto: Collegamento Nantes-Montluçon (E 62)

Il collegamento autostradale Nantes-Montluçon via Poitiers (E 62) rappresenta un fattore decisivo per eliminare l'isolamento delle regioni atlantiche. È indispensabile, per le regioni occidentali dell'Europa, che la realizzazione di tale asse sia avviata quanto prima.

Può la Commissione confermare che tale collegamento della E 62 sarà adeguatamente tenuto in considerazione nelle priorità dello schema direttivo in materia di trasporto combinato strada-ferrovia?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
(14 maggio 1993)**

Lo schema direttivo del trasporto combinato proposto dalla Commissione (1) riguarda gli assi ferroviari di interesse europeo, i collegamenti marittimi indispensabili per collegare le regioni periferiche della Comunità nonché le vie navigabili che, per sagoma, sono tali da permettere il trasporto combinato di contenitori.

Lo schema direttivo di trasporto combinato non comprende i collegamenti autostradali, i quali fanno parte dello schema direttivo stradale (2), anch'esso presentato dalla Commissione. In compenso, lo schema direttivo stradale evidenzia l'opportunità di migliorare il servizio verso i terminal ed i centri di smistamento del trasporto combinato.

Inoltre, si precisa che lo schema di rete stradale transeuropea prende in considerazione solamente i grandi assi stradali ritenuti essenziali al funzionamento del mercato interno e dello spazio senza frontiere. Alla luce di tali premesse, il collegamento stradale E 62 non è stato scelto dall'autorità

nazionale interessata e, di conseguenza, non è stato incluso nelle proposte formulate dalla Commissione.

(1) COM(92) 230 def.

(2) COM(92) 231 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2194/92

dell'on. Concepció Ferrer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1992)
(93/C 264/04)

Oggetto: Rifiuto dei servizi della Commissione di collaborare con il Parlamento europeo durante le olimpiadi di Albertville

Durante i giochi olimpici invernali tenutisi ad Albertville, la Comunità europea era presente con un centro informazioni europeo organizzato dalla Commissione. Da parte sua, il Parlamento europeo aveva pubblicato un pieghevole monografico che si prefiggeva di far conoscere al pubblico presente alle varie manifestazioni sportive i più importanti risultati ottenuti dall'Assemblea parlamentare della CE in materia di sport. La stessa pubblicazione sarà distribuita nel corso delle olimpiadi di Barcellona.

Tuttavia, per quanto possa sembrare incredibile, i responsabili del centro informazioni della Comunità hanno rifiutato di accettare e di distribuire il pieghevole del PE, mostrandosi altresì ostinatamente contrari a qualsiasi collaborazione con l'ufficio del PE in Francia.

A quanto pare, uno dei motivi addotti per la mancata distribuzione della pubblicazione del PE è stata la presenza in essa, fra altre illustrazioni, del logotipo dei giochi di Barcellona.

Di fronte a fatti come questi, assolutamente inaccettabili e contrari ai principi su cui si fonda la Comunità, non ritiene la Commissione che l'operato dei suoi funzionari ad Albertville sia stato inaccettabile sia sotto il profilo politico che sotto quello squisitamente lavorativo?

Intende essa, come sarebbe logico, avviare un'indagine mirante a stabilire le responsabilità di coloro che si sono rifiutati di cooperare con il PE?

Non ritiene inoltre che l'opposizione alla presenza del logotipo delle olimpiadi di Barcellona rappresenti una flagrante violazione delle risoluzioni approvate dal PE nonché della filosofia europeista su cui si basa la nostra Comunità?

Quali passi concreti intende infine effettuare onde evitare che fatti simili si ripetano durante le olimpiadi estive, nonché

per garantire la massima cooperazione da parte dei suoi servizi quando si tratterà di progettare la presenza comunitaria a Barcellona?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(26 luglio 1993)**

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data alla sua interrogazione scritta n. 1222/92 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 86 del 26. 3. 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2747/92
degli onn. Nicole Fontaine, Karl von Wogau e Ursula
Braun-Moser (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1992)
(93/C 264/05)**

Oggetto: Concorrenza sul traffico telefonico intracomunitario

La Commissione sarebbe in procinto di proporre una revisione del quadro generale della normativa sul settore delle comunicazioni, stabilito nel 1990.

Quali motivi giustificano la revisione dell'equilibrio politico stabilito nel 1990 e al quale il Parlamento ha ampiamente contribuito? Può la Commissione fornire informazioni circa le conseguenze delle sue proposte per l'industria comunitaria dei servizi e delle attrezzature sia nella Comunità che sui mercati esteri nonché per gli utenti privati?

Ha essa valutato le conseguenze delle sue proposte sui collegamenti con le regioni meno favorite della Comunità in un momento in cui l'integrazione europea fa dei mezzi di telecomunicazione un fattore chiave del loro sviluppo?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(24 giugno 1993)**

Le direttive 90/387/CEE del Consiglio e 90/388/CEE della Commissione, adottate nel giugno 1990 ⁽¹⁾ in base all'ampio consenso di cui parlano gli onorevoli parlamentari, prevedevano entrambe una relazione da preparare nel 1992 sulle condizioni di funzionamento del settore delle telecomunicazioni nell'ambito comunitario. La relazione doveva segnatamente prendere in esame tutti i diritti speciali o esclusivi esistenti.

Il 21 ottobre 1992 la Commissione ha adottato la relazione succitata ⁽²⁾ che non rimette in questione il compromesso politico raggiunto nel dicembre del 1989 ma si inserisce nel contesto da esso stesso precisato. Nella relazione, presentata al Parlamento e al Consiglio, la Commissione individua da un lato i problemi correnti e dall'altro elenca le alternative che possono essere prese in considerazione per quanto riguarda la futura regolamentazione del settore: congelamento della normativa esistente, una normativa sulle tariffe e sugli investimenti, la liberalizzazione di tutti i servizi telefonici a livello nazionale e internazionale oppure la semplice apertura alla concorrenza della telefonia vocale tra gli Stati membri. La relazione invitava gli interessati ad inviare le loro osservazioni sulle alternative descritte.

È necessario continuare a sostenere le regioni periferiche della Comunità per permettere loro di superare i ritardi accumulati e restare al passo con la crescente espansione del mercato.

Studi recenti dimostrano la necessità di investire in modo massiccio per migliorare le infrastrutture del settore delle telecomunicazioni nelle regioni sfavorite se si vuole che queste raggiungano un livello simile a quello delle regioni che dispongono di infrastrutture e di servizi di buona qualità.

È stato espresso il timore che la liberalizzazione possa danneggiare i privati e le imprese che operano nelle aree periferiche e rurali delle regioni meno sviluppate perché l'esperienza acquisita sembra dimostrare che l'offerta dei servizi delle telecomunicazioni si rivolge anzitutto alle imprese nei centri urbani. Ciò si verifica oggi nella maggioranza dei sistemi nazionali, tuttavia il progresso tecnologico riduce costi e tempi nella messa in opera del servizio universale. L'esempio fornito da altri paesi dimostra che il regime di concorrenza non pregiudica l'offerta del servizio telefonico nelle zone periferiche e che, ad esempio negli Stati Uniti d'America, la fornitura nelle zone periferiche è addirittura migliorata. Inoltre, in numerosi casi, lo Stato ha imposto un obbligo di copertura geografico agli operatori privati come condizione indispensabile alla concessione di licenze per servizi liberalizzati (una condizione di questo tipo è prevista in particolare dagli Stati membri nel settore delle licenze concesse per la telefonia mobile).

⁽¹⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1990.

⁽²⁾ SEC(92) 1048 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2805/92
dell'on. José Gil-Robles Gil-Delgado (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1992)
(93/C 264/06)**

Oggetto: Distruzione del patrimonio artistico culturale

Il governo autonomo dell'Estremadura intende costruire la propria sede su un giacimento archeologico a Mérida che è

stato qualificato di «valore straordinario» da Hispania Nostra e dall'Adenex, mentre invece dovrebbe essere l'organismo incaricato della sua conservazione e manutenzione.

1. Non ritiene la Commissione che sia urgente e indispensabile creare un «Fondo culturale europeo» per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Comunità?
2. Può la Commissione, tramite il programma «Protezione del patrimonio storico e artistico», evitare un simile abuso e adottare le misure necessarie per impedire con effetto immediato la realizzazione di tale progetto?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
in nome della Commissione**

(18 giugno 1993)

La Commissione desidera ricordare che gli Stati membri sono sovrani in materia di politica culturale e che l'azione comunitaria riveste un carattere essenzialmente sussidiario. A questo proposito, l'articolo 128 del trattato di Maastricht — in via di ratifica — e le conclusioni del Consiglio del 12 novembre 1992 sulle «linee direttrici per l'azione comunitaria nel settore culturale»⁽¹⁾ stabiliscono chiaramente i limiti dell'azione culturale della Comunità.

In questo contesto, non è attualmente prevista la creazione di un nuovo fondo europeo per la protezione del patrimonio storico, artistico e culturale, tanto più che ciò richiederebbe risorse di gran lunga maggiori di quelle destinate dal bilancio alle iniziative culturali comunitarie.

La Commissione, da parte sua, sta predisponendo un programma a favore della protezione del patrimonio; in questa fase esso si limita a concedere sostegni finanziari in favore dei progetti pilota finalizzati alla conservazione del patrimonio architettonico. Ogni anno viene fissato un tema specifico in cui tali progetti devono inserirsi. Per il 1993 si è scelto il tema «parchi e giardini storici».

Di conseguenza, in conformità del principio della sussidiarietà, la Comunità non ha alcuna competenza per intervenire presso gli Stati membri in relazione alla gestione dei siti archeologici, materia di esclusiva competenza delle autorità nazionali.

⁽¹⁾ GU n. C 336 del 19. 1. 1992, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2840/92

dell'on. Georgios Romeos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1992)

(93/C 264/07)

Oggetto: Programma di informazione dei cittadini per il 1993

La Commissione ha oggi il compito di intensificare i suoi sforzi per migliorare l'informazione dei cittadini, in considerazione delle ripercussioni che il mercato interno avrà sul piano economico, monetario e sociale come pure della necessità di una maggiore trasparenza nell'adozione e nell'applicazione delle decisioni comunitarie.

In che modo la Commissione intende migliorare l'informazione e la comunicazione con i cittadini comunitari e quali provvedimenti concreti intende prendere per raggiungere questo obiettivo entro il 1993?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
in nome della Commissione**

(7 luglio 1993)

La priorità riconosciuta dalla Commissione all'informazione e alla comunicazione nel 1993 emerge dal programma di lavoro della Commissione presentato al Parlamento europeo. Attualmente la Commissione sta elaborando le misure concrete necessarie per l'attuazione del programma di lavoro.

Particolari sforzi sono rivolti a tenere i cittadini al corrente sulla realizzazione del mercato unico e ad attuare le raccomandazioni della relazione Sutherland.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2958/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 novembre 1992)

(93/C 264/08)

Oggetto: Cittadinanza europea

Visto che il trattato sull'Unione europea sancisce nella sua seconda parte, precisamente all'articolo 8, una cittadinanza dell'Unione (cittadinanza europea), è nelle intenzioni della Commissione imporre alle autorità degli Stati membri l'osservanza della disposizione in questione e, se sì, con quali mezzi?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(4 giugno 1993)

L'articolo 8, paragrafo 2 del trattato CEE, nella versione modificata dal trattato sull'Unione europea, prevede che «i cittadini dell'Unione godano dei diritti e siano soggetti ai doveri previsti dal presente trattato». Alcuni dei diritti in questione sono quelli già previsti dalle norme del trattato e del diritto comunitario secondario attuale (quali, ad esempio, quelle relative alla libera circolazione ed al soggiorno di tutti i cittadini degli Stati membri); altri, invece, sono nuovi diritti previsti dal trattato CEE nella versione modificata dal trattato sull'Unione europea o concessi in virtù di quest'ultimo (ad esempio il diritto di voto alle elezioni comunali e al Parlamento europeo). Alcuni di questi diritti hanno un'efficacia diretta; per altri, invece, le istituzioni comunitarie od eventualmente gli Stati membri devono ancora adottare le modalità d'applicazione.

Un'eventuale violazione da parte delle autorità di uno Stato membro di uno dei suddetti diritti equivarrà, come già avviene per alcuni di tali diritti, ad una trasgressione agli obblighi comunitari, che la Commissione potrebbe chiedere alla Corte di giustizia di accertare, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 169 del trattato. Ad ogni modo, i cittadini possono rivolgersi al giudice nazionale per assicurarsi che le autorità rispettino i diritti di cui dispongono che hanno effetto diretto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3014/92

dell'on. Richard Simmonds (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 novembre 1992)

(93/C 264/09)

Oggetto: Regolamenti del segretariato di Stato per gli Affari marittimi francese relativi all'occupazione

Può la Commissione accertare se dal gennaio 1993 il segretariato di Stato per gli Affari marittimi francese riconoscerà il diritto all'occupazione dei cittadini europei e la validità delle patenti britanniche «DOT/RYA Yacht Master», per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto che battono bandiera francese?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione**

(19 maggio 1993)

La Commissione è del parere che i cittadini comunitari, come pure i membri delle loro famiglie a cui il diritto comunitario concede il diritto di lavorare, possano occupare dei posti di lavoro a bordo delle navi battenti bandiera

francese allo stesso titolo dei cittadini nazionali. Solo il posto di comandante dell'imbarcazione, a motivo delle eccezionali competenze che gli sono attribuite (ordine pubblico, registro dello stato civile, ecc.), deve essere considerato come un'eccezione alla regola generale. Anche il primo ufficiale, nella misura in cui possa essere chiamato a sostituire il comandante di bordo, è escluso dal principio di libero accesso.

Le autorità francesi hanno riconosciuto la fondatezza di tale parere.

La Commissione non ha una precisa conoscenza né della natura e del livello dei «DOT/RYA Yacht Master Certificates» britannici, né dei problemi che i titolari di questi brevetti incontrano in Francia in materia di riconoscimento.

La Commissione suppone comunque che tali qualifiche e il loro riconoscimento in Francia, qualora queste siano possedute da cittadini comunitari, siano disciplinate dalla direttiva 92/51/CEE adottata dal Consiglio e relativa al secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali, che completa la direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾. Detta direttiva entrerà in vigore il 18 giugno 1994.

In attesa di tale data, gli Stati membri sono già fin da ora tenuti, sulla base dell'articolo 48 del trattato CEE, così come questo è stato interpretato dalla Corte nella causa Heylens 222/86⁽²⁾ (cfr. anche per analogia la causa Vlassopoulou C-340/89⁽³⁾ e la causa Newman C-104/91⁽⁴⁾), a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in altri Stati membri dai cittadini comunitari. Ciò vale tanto nel caso di una equivalenza totale o quasi totale, quanto in quello in cui la corrispondenza sia solo parziale.

(1) GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

(2) Raccolta della giurisprudenza della Corte 1987, pag. 4097.

(3) Raccolta della giurisprudenza della Corte 1991, pag. 2357.

(4) Non ancora pubblicata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3079/92

dell'on. Alexandros Alavanos (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)

(93/C 264/10)

Oggetto: Iter del quadro comunitario di sostegno greco «Grandi assi viari»

Nella parte di competenza nazionale del primo QCS greco è stato iscritto il programma «Grandi assi viari» con uno stanziamento di 446 117 Mio di ECU, che deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 1993.

Si chiede alla Commissione:

1. A quanto ammontano, per ciascuno dei corrispondenti anni, gli importi utilizzati e a quale percentuale corrisponde la parte non ancora utilizzata per il 1993?

2. Quali dati può fornirci per illustrare l'iter del programma in oggetto?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(27 maggio 1993)

In base alle informazioni fornite dalle autorità elleniche, durante gli anni 1990, 1991 e 1992 nel quadro del programma operativo «Grandi assi stradali» sono state effettuate spese per un totale di 7 Mrd di ECU, 54 Mrd di ECU e 119 Mrd di Ecu rispettivamente. Le previsioni di spesa per il 1993 sono di 160 Mrd di ECU.

Gli importi complessivi utilizzati nel periodo 1989-1992 rappresentano il 64,3% delle previsioni iniziali per tale periodo. Questa scarsa percentuale di utilizzazione è dovuta a ritardi nelle procedure di esproprio necessarie, nonché ad altri difetti inerenti alle modalità previste in Grecia per realizzare lavori di questo tipo. Quanto agli importi che non saranno utilizzati entro i termini previsti, il comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno ha già deciso di liberarli e ridistribuirli ad altri progetti e programmi.

Per quanto riguarda l'asse Atene-Yliki, i lavori di sterro sono quasi completati, mentre le opere d'arte e la costruzione della carreggiata sono realizzati al 50%. Per l'asse Atene-Corinto, gli studi sono stati completati ma i lavori sono ancora allo stadio iniziale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3098/92

dell'on. Wilfried Telkämper (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)

(93/C 264/11)

Oggetto: Direttiva VIA — Requisiti della documentazione che deve essere fornita dal committente

1. Ritiene la Commissione che, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva VIA 85/337/CEE⁽¹⁾, debbano essere normalmente fornite tutte le informazioni previste all'allegato III della direttiva?
2. Ritiene la Commissione che l'obbligo di documentazione di cui al punto 1. sussista anche quando la direttiva viene applicata con efficacia diretta?
3. Si deve pertanto chiedere all'autorità competente che applica la direttiva con efficacia diretta che fornisca almeno una giustificazione adeguata — in particolare al «pubblico

interessato» — qualora rinunci ad alcune informazioni indicate all'allegato III della direttiva?

4. Si deve in particolare rendere pubblica, conformemente all'articolo 9 della direttiva, anche la decisione relativa a quali informazioni il committente deve fornire?

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(28 giugno 1993)

1. Ai sensi della direttiva 85/337/CEE le informazioni che di regola generale devono essere fornite dal committente in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1 di tale direttiva, sono quelle specificate nell'allegato III.

Queste informazioni possono comunque contenere un numero di dati inferiore a quello indicato al paragrafo 2 dello stesso articolo.

2. Benché la Corte di giustizia non si sia ancora pronunciata sugli effetti diretti delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE, la Commissione è del parere che il disposto dell'articolo 5.1 abbia tale effetto, almeno per quanto concerne il minimo di informazioni di cui al paragrafo 2 di quest'articolo.

3. La direttiva 85/337/CEE non fa obbligo agli Stati membri di indicare nei confronti del pubblico interessato i motivi per cui non esigono tutte le informazioni dell'allegato III.

4. Le decisioni di cui all'articolo 9 della direttiva sono le decisioni prese in merito ai progetti. Non si tratta quindi delle decisioni con le quali le autorità competenti degli Stati membri determinano, in conformità all'articolo 5, le informazioni da fornire da parte del committente. La direttiva non contiene disposizioni relative a un obbligo di rendere pubbliche le decisioni in merito a quest'ultimo punto. La direttiva prevede che le informazioni fornite devono essere portate a conoscenza del pubblico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3130/92

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 264/12)

Oggetto: Deposito per lo stoccaggio e la distribuzione di cemento a Peristerà di Distomon (Beozia)

Nella spiaggia di Distomon, a circa 20 metri dalla frazione di Peristerà, si è incominciato a costruire, dall'agosto 1992, un

deposito per lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti sfusi in polvere quali l'argilla, il cemento, il caolino, l'allumina, ecc. Inoltre, in quest'area si trovano una fabbrica di alluminio e una banchina per le operazioni di carico e scarico di bauxite; tutte queste attività si accompagnano a un'intensa circolazione di autocarri e provocano stress ecologico con conseguenze negative sulla qualità di vita degli abitanti. Il Comitato di coordinamento, che si batte contro la costruzione del suddetto deposito e di cui fanno parte abitanti della regione, rappresentanti dei lavoratori dell'alluminio, personalità che ricoprono cariche elettive, ecc., denuncia, oltre ai rischi ecologici, tutta una serie di irregolarità e illeciti commessi in sede di elaborazione dello studio d'impatto ambientale — in questo studio si ignora addirittura l'esistenza della frazione di Peristerà — e di concessione delle licenze indispensabili per effettuare l'investimento. Alla luce di quanto precede, può dire la Commissione:

1. se è al corrente di questa situazione e in che modo valuta la decisione che autorizza il suddetto investimento e
2. in che modo intende intervenire affinché si verifichi fino a che punto siano rispettate le norme comunitarie in materia ambientale, si arresti il degrado e si provveda alla salvaguardia del livello di vita degli abitanti della regione?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(2 luglio 1993)

Un impianto di distribuzione del tipo in questione è classificato tra i progetti di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾. Pertanto, qualora lo Stato membro ritenga che dia luogo ad importanti effetti sull'ambiente, si deve svolgere una valutazione di tale impatto ambientale.

La Commissione chiederà ulteriori informazioni alle autorità greche circa l'intervento da esse compiuto in merito a tale progetto e in particolare riguardo all'attuazione della valutazione dell'impatto ambientale.

(1) GU n. L 175 del 5. 7.1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3175/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 264/13)

Oggetto: Raccolta e smaltimento dei rifiuti tossici e no delle navi ormeggiate al Pireo

Viste le proteste di varie amministrazioni locali, come ad esempio il comune del Pireo, per la presenza costante di una

nave della società Vera, definita una vera e propria nave bomba essendo adibita alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti tossici e no delle navi che ormeggiano nel porto, intende la Commissione non approvare la specifica proposta ENVIREG? Intende essa con l'occasione chiedere che le autorità greche forniscano dati esaurienti oltre all'assicurazione che nell'immediato futuro saranno fatte intervenire numerose società e vi sarà assoluta trasparenza sull'impiego dei relativi finanziamenti comunitari?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 34/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 febbraio 1993)

(93/C 264/14)

Oggetto: Mancata attuazione del programma ENVIREG da parte della Grecia

Secondo una valutazione fatta da Greenpeace, i quantitativi di petrolio versati nei mari greci raggiungono le 100 000 tonnellate. Non esistono invece cifre e dati esatti per quanto riguarda i quantitativi di altri prodotti petroliferi scaricati in mare da navi e impianti vari; manca pure una valutazione dei danni economici e ambientali.

La Grecia, poi, non solo non applica con rigore le convenzioni internazionali, ma non ha provveduto neanche a presentare gli studi sulla creazione di silos per la raccolta di residui del petrolio, come prevede il programma ENVIREG adottato fin dal 1990.

Può dire la Commissione in che modo intende intervenire per indurre il governo ellenico ad ottemperare quanto prima agli obblighi che gli incombono in questo settore?

**Risposta comune data dal sig. Millan
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 3175/92 e 34/93**

(7 giugno 1993)

Il progetto «VERA» per la raccolta dei rifiuti delle navi ormeggiate in vari porti era stato originariamente proposto dalle autorità greche per un finanziamento nel quadro del programma ENVIREG, ma la richiesta è stata in seguito ritirata. Dal momento che la misura prevista dal programma per i porti non è attuabile nel periodo di validità del programma stesso, il comitato di sorveglianza ENVIREG ha deciso di sopprimerla (18 marzo 1993). Questo tuttavia non incide su eventuali obblighi internazionali contratti dalla Grecia circa lo scarico o lo smaltimento dei rifiuti oleosi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3206/92

dell'on. Giuseppe Mottola (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 264/15)

Oggetto: Crediti d'imposta concessi agli autotrasportatori italiani

Gli autotrasportatori italiani di cose per conto terzi beneficiano di un credito di imposta calcolato sulla base dei consumi di carburante.

Il provvedimento è stato motivato dal forte rincaro del prezzo di vendita del gasolio in Italia a fronte di prezzi di gran lunga inferiori praticati in altri paesi della Comunità, disparità che comporta ripercussioni sui costi gestionali delle imprese, aggravando la situazione di inferiorità delle aziende italiane di autotrasporto rispetto a quelle degli altri Stati membri.

Visto che l'Italia sta rivedendo la propria posizione in linea con gli orientamenti comunitari, non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno soprassedere alla procedura di infrazione intrapresa in merito?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(25 giugno 1993)

La Commissione ritiene che l'interrogazione si riferisce alla procedura in materia di aiuti di Stato avviata ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE (n. C 32/92, ex NN 67/92), a seguito del decreto del governo italiano del 28 gennaio 1992 «Determinazione dei criteri per la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto terzi». Gli altri Stati membri e le parti terze interessate sono stati invitati a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della procedura nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 3 dicembre 1992 (1).

La procedura è stata avviata poiché il programma di aiuti introdotto dal decreto non sembrava compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE. La procedura aveva lo scopo di consentire alla Commissione di pervenire ad una decisione sulla compatibilità. Il suo avvio non pregiudicava necessariamente la compatibilità o meno del programma di aiuti con le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. La Commissione ha tuttavia adottato una decisione negativa definitiva su tale programma il 9 giugno 1993, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. C 316 del 3. 12. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3209/92

degli onn. Martine Buron e Gérard Fuchs (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 264/16)

Oggetto: Difficoltà dell'industria cartiera francese ed europea

Dal 1991, in un difficile contesto economico mondiale, l'industria cartiera francese conosce una grave crisi. Tale crisi è legata segnatamente a una diminuzione della domanda pubblicitaria e a una caduta dei prezzi di mercato dovuta alla concorrenza da parte della carta canadese, i cui costi di produzione non sono comparabili con quelli dei loro omologhi francesi.

Ad esempio attualmente Chapelle Darblay Grand Couronne perde in questa congiuntura un milione di franchi al giorno dall'inizio dell'anno.

Due misure previste dalla Commissione di Bruxelles su richiesta degli editori francesi rischiano di aggravare ancora la situazione:

- la soppressione della tassa all'importazione dei prodotti canadesi (9 %)
- la modifica delle quote di importazione in provenienza dal Canada.

1. Qual è la posizione adottata dalla Commissione in merito a questo problema, segnatamente in seno al GATT?
2. Non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno, per tutelare l'industria cartiera francese o europea, imporre norme europee che fissino una percentuale di carta riciclata nella fabbricazione della pasta da carta, com'è peraltro il caso negli Stati Uniti?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(28 aprile 1993)

1. Ai sensi della normativa GATT, la CEE mantiene un contingente all'importazione in franchigia doganale di 600 000 t di pasta da carta di cui usufruiscono le importazioni dal Canada e di 50 000 t provenienti da paesi terzi non EFTA.

Il contingente canadese è stato esaurito nel 1989-1991 e nel 1992 è stato aumentato del 5 % all'anno (pari a 30 000 t) conformemente all'accordo da tempo esistente tra Canada e CEE.

Inoltre, su richiesta di uno Stato membro e con il consenso della maggioranza qualificata all'uopo prevista, nel 1989 e

1990 la Comunità ha concesso autonomamente un contingente supplementare in franchigia doganale di 50 000 t.

Le importazioni dai paesi nordici fruiscono della franchigia doganale ai sensi degli accordi di libero scambio e rappresentano il 75 % delle importazioni CEE.

Nell'ambito dell'Uruguay Round, Stati Uniti e Canada hanno proposto la soppressione dei dazi nel settore della carta in generale. La pasta da carta è un capitolo specifico della proposta.

Mentre il Giappone ha accolto positivamente la proposta, la Comunità si è detta contraria. Negli Stati Uniti e in Canada in questo settore non esistono dazi e quelli giapponesi sono estremamente ridotti.

Gli editori comunitari di quotidiani sono interessati ad acquistare a dazio nullo la carta che incide in misura del 20-25 % sui loro costi complessivi. D'altra parte, i produttori comunitari di pasta da carta si oppongono alla soppressione dei dazi.

Nell'ambito dell'attuale Uruguay Round, l'offerta comunitaria tuttora oggetto di negoziati prevede un dazio ridotto sui quantitativi importati fuori dal contingente in franchigia. La proposta CEE prevede di ridurre al 3,7 % il dazio per la pasta da carta con una «linea di filigrana» del 4,9 % e dal 9 % al 6,4 % il dazio per la carta senza filigrana.

Il sistema di importazioni vigente consente di tutelare la competitività dei produttori di carta comunitari che dipendono dalle limitate risorse forestali europee rispetto ai produttori canadesi che si avvalgono dell'immenso patrimonio naturale delle foreste canadesi.

2. Per quanto riguarda poi l'eventuale introduzione di norme europee che fissino la percentuale di carta riciclata nella fabbricazione della pasta da carta, si devono tenere presenti i seguenti elementi:

— innanzitutto, negli Stati Uniti non esistono obblighi federali e le norme stabilite dai singoli Stati prevedono percentuali che oscillano tra lo 0 e il 40 %;

— laddove sono in vigore, anche le norme degli Stati membri divergono ma talvolta sono causa di perturbazioni sui mercati della carta usata. Ad esempio, la normativa tedesca che ne impone raccolta e riciclo dà origine ad un'eccedenza del prodotto a livello nazionale stimolando l'esportazione, prevalentemente intracomunitaria e perturbando così altri mercati. La situazione potrà stabilizzarsi nel momento in cui si disporrà di adeguate infrastrutture di riciclo;

— anche la Commissione è orientata a privilegiare le norme in materia di riciclo rispetto a quelle relative alla composizione (tasso di fibre riciclate). Ad esempio, la proposta di direttiva del Consiglio relativa agli imbal-

laggi ed ai residui di imballaggi prevede criteri sì vincolanti in materia di riciclo ma evita tuttavia di imporre l'uso di materiali riciclati nella composizione degli imballaggi. La Commissione ritiene che spetti all'industria:

- 1) organizzare la sostituzione delle materie prime con materiali riciclati;
- 2) stabilire per quali prodotti ciò sia effettivamente possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3265/92

dell'on. Gary Titley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 264/17)

Oggetto: Abuso di solventi

Facendo seguito alla risposta data dalla Commissione il 7 febbraio 1992 alla mia interrogazione scritta n. 2676/91 (1) sull'abuso di solventi, può essa indicare:

1. Quali progressi sono stati conseguiti nella valutazione di particolari solventi intesa a fissare norme minime per quanto riguarda l'esposizione degli esseri umani a tali solventi?
2. Quando si prevede di completare detta valutazione e di pubblicare i risultati?

(1) GU n. C 159 del 25. 6. 1992, pag. 38.

Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione

(13 luglio 1993)

1. In relazione alla risposta data all'interrogazione n. 2676/91, la Commissione può informare l'onorevole deputato che i «Criteria Documents for Occupational Exposure Limits» sono già stati pubblicati per tre solventi organici (xilene (1), etanolamina (2) e monocloroetano (3)); i documenti sono disponibili presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e sono in corso di pubblicazione per altri quattro (toluene, cicloesano, etere etilico e benzene). La Commissione sta procedendo alla pubblicazione delle raccomandazioni di un gruppo di esperti scientifici per una prima serie di valori limite di esposizione professionale per 16 solventi organici. La pubblicazione è in programma per la prima parte del 1993. Di tali raccomandazioni, che contengono una proposta di valori limite basata su risultanze scientifiche, la Commissione terrà conto nel contesto del quadro legislativo della direttiva 80/1107/CEE (4), modificata dalla direttiva 88/642/CEE (5).

Inoltre la Commissione pubblicherà tra breve una «Guida alla valutazione della tossicità riproduttiva», contenente informazioni su altri 14 solventi organici.

2. Tenuto conto del fatto che esistono oltre 10 000 sostanze chimiche e che una parte rilevante di esse è utilizzata nei luoghi di lavoro, la valutazione dei loro effetti per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori ha una carattere di processo permanente. I risultati saranno pubblicati regolarmente nelle successive serie di raccomandazioni sui valori limite di esposizione professionale, formulate dal citato gruppo di esperti scientifici.

(¹) EUR 14241.

(²) EUR 14240.

(³) EUR 14211.

(⁴) GU n. L 327 del 3. 12. 1980.

(⁵) GU n. L 356 del 24. 12. 1988.

disponga delle necessarie strutture scientifiche e tecniche. È previsto che il concetto di «termine ragionevole» venga ulteriormente definito nell'allegato VI «Principi uniformi», attualmente in corso di elaborazione.

La Commissione è al corrente del fatto che i costi per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari non sono armonizzati nei vari Stati membri, ma non ha finora motivo di ritenere che essi incidano in modo significativo sulla disponibilità di tali prodotti negli Stati membri o sui loro prezzi di mercato.

(¹) GU n. L 230 del 19. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3281/92

dell'on. Peter Crampton (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 264/18)

Oggetto: Prodotti chimici utilizzati in agricoltura

A quanto pare, il costo per l'autorizzazione dei prodotti chimici usati in agricoltura varia nei singoli Stati membri, così come varia la durata dell'iter prima che sia consentita l'immissione sul mercato di questi nuovi prodotti. Gli agricoltori di taluni paesi della CE potrebbero essere quindi svantaggiati rispetto ad altri che li possono utilizzare prima.

Non ritiene anche la Commissione che la soluzione più appropriata in questo caso sia la definizione di una normativa da parte della CE alla quale si attengano tutti gli Stati membri?

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione

(11 maggio 1993)

La direttiva 91/414/CEE (¹) relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari stabilisce la procedura che gli Stati membri debbono seguire per autorizzare la commercializzazione di tali prodotti sul loro territorio. Gli Stati membri debbono conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 31 luglio 1993.

In base all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva, ogni Stato membro esamina le domande di autorizzazione presentate e decide in merito entro un termine ragionevole, sempreché

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3308/92

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 264/19)

Oggetto: Finanziamento di un organismo nel quadro della politica in favore del turismo

Può la Commissione farci sapere:

— se nel quadro della sua politica in favore del turismo o del commercio, ha finanziato o intende finanziare un organismo italiano incaricato della creazione di una banca di dati?

— in caso affermativo, può precisare:

1. l'importo del finanziamento, la natura dei lavori che verranno effettuati e l'impiego che verrà fatto in futuro dei risultati ottenuti;
2. l'importo annuo degli stanziamenti di bilancio attribuiti al settore del commercio e del turismo, nonché l'entità degli altri contributi finanziari agli stessi settori nel 1992;
3. le misure adottate per garantire la pubblicità e consentire la scelta dell'organismo più competitivo;
4. quanti organismi, e di quale nazionalità, hanno manifestato interesse alla realizzazione dei lavori in questione;
5. quali criteri sono stati adottati per la selezione, e quali servizi vi hanno preso parte?

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione

(19 luglio 1993)

La Commissione non ha accolto la proposta proveniente dalla Scuola superiore del commercio e del turismo di

Milano per la realizzazione di una banca dati sui sistemi d'istruzione e formazione esistenti in tutti i dodici Stati membri per il turismo. Sussisteva infatti il rischio di un doppione con un altro progetto della Commissione avente lo scopo di creare una banca dati sui sistemi d'istruzione in generale.

Per converso, nel quadro di un invito alla presentazione di proposte per l'ambiente ed il turismo ⁽¹⁾, la Commissione ha appoggiato un progetto, presentato dall'ente tedesco IPK (Institut für Planungs kybernetik) in cooperazione con altri tre soci (francese, greco e italiano).

Il progetto prevede la creazione di una banca dati sul «turismo dolce ed ecologico». Il finanziamento comunitario concesso ammonta a 530 000 ECU per un costo progettuale complessivo di 1 Mio di ECU. L'importo di 530 000 ECU rappresenta quindi il 53% del bilancio complessivo e corrisponde alla richiesta del Parlamento europeo che lo ha fatto figurare nei commenti alla voce di bilancio per il turismo, per questa utilizzazione specifica, in sede di procedura di approvazione del bilancio comunitario alla fine del 1991.

La realizzazione del progetto è in corso di svolgimento ed i risultati verranno presentati il prossimo anno in occasione di una conferenza che la Commissione intende organizzare al fine di presentare tutti i progetti finanziati nel contesto dell'invito alla presentazione di proposte precedentemente menzionato.

⁽¹⁾ GU n. C 51 del 26. 2. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3404/92

dell'on. Gepa Maibaum (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)

(93/C 264/20)

Oggetto: Collaborazione in campo culturale, educativo e scientifico tra la CE e i paesi dell'Europa centro-orientale

Gli accordi di associazione con la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca prevedono una collaborazione anche in campo culturale, educativo e scientifico.

Poiché sono attualmente in corso di preparazione accordi di cooperazione anche con altri paesi dell'Europa centro-orientale come pure con i nuovi Stati dell'ex Unione Sovietica, si vuol sapere in proposito:

1. Come deve essere impostata la collaborazione nei settori sopra citati e di quali mezzi potrà disporre?
2. Sono già in corso discussioni in merito:
 - a) alle questioni inerenti ai diritti d'autore,
 - b) alla conservazione e alla tutela del patrimonio architettonico e culturale europeo (monumenti, archivi, musei),
 - c) all'incentivazione delle lingue straniere europee,

- d) alla gestione dei settori culturale e scientifico,
- e) alla ristrutturazione dei metodi d'istruzione e di formazione e professionale e
- f) alla salvaguardia delle culture, rispettivamente delle lingue delle minoranze?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(24 giugno 1993)

Tra i programmi di cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale finanziati dal PHARE, sono numerosi quelli in corso di attuazione in materia di formazione professionale e di istruzione. In tutti i paesi beneficiari dei finanziamenti PHARE continua l'attuazione del programma TEMPUS, specificamente creato per promuovere la cooperazione in materia di istruzione superiore. Uno dei settori prioritari cui sono destinati gli aiuti previsti da TEMPUS è quello delle lingue europee moderne, menzionato dall'onorevole parlamentare. Inoltre, sono a buon punto le proposte relative alla seconda fase di TEMPUS (TEMPUS II) in base alle quali si prevede di estendere il programma ai paesi della comunità degli Stati indipendenti che desiderino prendervi parte. Per quanto riguarda l'assistenza per la riforma dei sistemi di formazione professionale dell'Europa centrale e orientale, va rilevato che si tratta di uno dei principali obiettivi della Fondazione per la formazione in Europa che la Commissione desidera creare prossimamente. Il programma PHARE della Commissione ha altresì avviato una serie di programmi a sostegno delle riforme in materia di scienza e tecnologia nei paesi dell'Europa centrale. Inoltre, sono state attuate azioni specifiche per promuovere la cooperazione scientifica Est-Ovest attraverso lo scambio di scienziati, l'attuazione di progetti comuni e l'organizzazione di seminari e conferenze. È stata altresì sponsorizzata la partecipazione a cinque programmi specifici nell'ambito del programma-quadro CEE per la ricerca e lo sviluppo tecnologico su scala comunitaria (1990-1994): ambiente, energia non nucleare, sicurezza della fissione nucleare, ricerca biomedica e sanitaria, risorse umane e mobilità.

Gli accordi europei che saranno conclusi con ciascuno dei sei paesi dell'Europa centrale (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania e Bulgaria) costituiranno il contesto per sviluppare la cooperazione negli altri settori citati dall'onorevole parlamentare. In attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Commissione contribuisce, sia pure in misura modesta, al restauro del patrimonio architettonico in Polonia, Ungheria e nelle Repubbliche Ceca e Slovacca. La Commissione ha altresì contribuito alla divulgazione e alla reciproca conoscenza delle culture, nonché alla promozione della creazione artistica e culturale fornendo un sostegno diretto a talune manifestazioni culturali, segnatamente nel quadro del «mese della cultura europea» a Cracovia in Polonia.

Per quanto riguarda la cooperazione culturale in senso stretto, nella forma definita dalle clausole riguardanti gli aspetti culturali, è necessario consentire l'accesso dei paesi dell'Europa centrale e orientale ai programmi comunitari in atto. Tale ampliamento rende necessario un sensibile

aumento della dotazione della linea di bilancio B3-2003 «Cooperazione culturale con i paesi terzi» che, nel 1993, è stata ridotta di un terzo passando da 1,5 Mio di ECU nel 1992 a 1 Mio di ECU nell'anno in corso.

In materia di diritti d'autore e di diritti affini, nel corso dei negoziati degli accordi europei si è tentato di stabilire un nucleo di norme armonizzate tra la Comunità e i sei paesi in questione. A tal fine, se non l'hanno ancora fatto, i paesi interessati si sono impegnati ad aderire alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi 1971) e alla Convenzione internazionale di Roma del 28 ottobre 1961 sui diritti affini, nella misura in cui tutti gli Stati membri della Comunità partecipano a tali convenzioni o le applicano di fatto. Sarà così uniformemente garantita l'armonizzazione minima cui tendono tali convenzioni che, tuttavia, non disciplinano tutti gli aspetti della materia. Pertanto, oltre ad aderire a dette convenzioni, i paesi interessati si sono impegnati a garantire un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, nonché mezzi di pari entità per tutelare tali diritti. Il diritto comunitario, ad esempio la direttiva 91/250/CEE ⁽¹⁾ relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, contribuisce a stabilire il livello di protezione esistente nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 122 del 17. 5. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3413/92

dell'on. Christopher Jackson (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)

(93/C 264/21)

Oggetto: Franchigia per viaggiatori provenienti da paesi terzi

Poiché, stando alle voci diffuse di recente dal Consiglio dell'ECOFIN, la Commissione intenderebbe riesaminare la risposta da essa data il 6 ottobre 1992 all'interrogazione scritta n. 1449/92 ⁽¹⁾, si vuol da essa sapere:

Quando intende proporre una modifica dei regolamenti volta ad autorizzare un aumento dei quantitativi delle merci che possono essere introdotte nella Comunità da paesi terzi, tenuto conto dell'inflazione e dell'aumento dei costi registrato nel corso degli anni?

⁽¹⁾ GU n. C 345 del 30. 12. 1992, pag. 20.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(29 giugno 1993)

Come precisato nella risposta data all'interrogazione n. 1449/92 dell'onorevole parlamentare, la Commissione non intende proporre alcun aumento del valore della

franchigia per i viaggiatori. Le discussioni in sede di Consiglio ECOFIN alle quali fa riferimento l'onorevole parlamentare riguardano la proposta avanzata dalla Commissione nel 1984 ⁽¹⁾, modificata in seguito a dibattito in sede parlamentare ⁽²⁾, di portare l'importo della franchigia a 100 ECU. Tale proposta è tuttora dinanzi al Consiglio che sta ora esaminando l'ipotesi di un sensibile aumento del valore della franchigia.

⁽¹⁾ GU n. C 102 del 14. 4. 1984.

⁽²⁾ GU n. C 78 del 26. 3. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 28/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 febbraio 1993)

(93/C 264/22)

Oggetto: I parchi nazionali in Grecia

In Grecia persino le zone più selvagge dei parchi nazionali, che andrebbero protette ad ogni costo, sono cedute a operatori vari al fine di «valorizzarle» e, in pratica, per costruirvi grandi strutture alberghiere e impianti sciistici. In proposito, occorre ricordare i progetti governativi riguardanti la «valorizzazione» dei massicci del Parnaso, del Chelmós e dell'Olimpo. Intende la Commissione manifestare la sua viva preoccupazione alle autorità elleniche per la presunta valorizzazione dei massicci della Grecia e, in particolare, dei parchi nazionali?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(4 giugno 1993)

Tutti i parchi nazionali greci, escluso quello di Sounion, sono zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, sulla conservazione degli uccelli selvaggi. Pertanto la Grecia deve adottare i provvedimenti più opportuni per evitarne il deterioramento. Inoltre, il miglioramento della conservazione e delle condizioni di gestione dei parchi nazionali greci costituisce l'oggetto di un contratto recentemente stipulato fra la Commissione e il ministero greco dell'agricoltura, in base al quale sarà devoluta assistenza finanziaria nel quadro del programma LIFE. Alcune delle condizioni che la Grecia deve osservare a norma di questo contratto sono le seguenti:

- fare in modo che l'attuale status di protezione dei parchi nazionali sia rafforzato e che sia applicata tutta la legislazione pertinente;
- adottare, nel quadro delle proprie competenze giuridiche, tutti i provvedimenti necessari affinché nella programmazione dello sviluppo economico e nel processo di pianificazione territoriale e nella sua attuazione siano garantite la protezione e la conservazione dei parchi nazionali;
- astenersi dall'adottare misure che non siano coerenti con lo scopo del progetto, in particolare la conservazione

della natura nei parchi nazionali e delle loro specie, e nel quadro delle proprie competenze giuridiche persuadere i terzi ad astenersi dall'applicare simili misure.

Alla luce dei summenzionati obblighi contrattuali, la Commissione chiederà alle autorità greche informazioni sulle vicende riferite dall'onorevole parlamentare.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 78/93

dell'on. Ben Visser (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 febbraio 1993)

(93/C 264/23)

Oggetto: Normativa in materia di demolizione nella navigazione interna

Secondo una notizia apparsa nel giornale *Schuttevaer* del 12 dicembre 1992, l'associazione dei proprietari di rimorchiatori-spintori Rijn & IJssel è delusa della reazione della Commissione alla sua proposta di adeguare ad ogni comparto la clausola concernente le multe, in funzione dell'evoluzione nel comparto stesso. L'associazione sostiene che le indagini hanno dimostrato che la normativa sulle multe per aumento delle capacità motoristiche ha avuto un effetto contrario e frenante nel comparto dei rimorchiatori-spintori. La sostituzione con un motore di maggiore potenza non è resa redditizia dalla multa, nel frattempo però le motonavi possono però installare impunemente motori più grandi per poter trasportare le chiatte. L'associazione Rijn & IJssel definisce questa «una misura discriminatoria».

1. Come considera la Commissione l'idea di modulare le disposizioni sanzionatorie a seconda dell'evoluzione del comparto?
2. Quale effetto ha avuto secondo la Commissione la multa «vecchio per nuovo» sul comparto rimorchiatori-spintori?
3. Sono prevedibili nel breve termine iniziative della Commissione in ordine alla normativa sulla demolizione?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(15 giugno 1993)

1. La Commissione condivide l'opinione secondo cui il livello del contributo speciale «vecchio per nuovo» debba essere adeguato alle condizioni di mercato dei diversi comparti dello stesso. Il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio (¹), relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, offre talune possibilità in questo senso.

2. Il settore degli spintori ha partecipato attivamente al programma di demolizione del 1990. Le risorse disponibili per finanziare i premi di demolizione per gli spintori non sono basate per soddisfare tutte le richieste, contrariamente a quanto verificatosi negli altri settori dei battelli da carico e delle navi cisterna. Se ne deduce pertanto che il mercato degli spintori registra un notevole margine di sovraccapacità.

Con il sistema «vecchio per nuovo» si intende scoraggiare l'ulteriore aumento delle capacità già in esubero. Quanto affermato dall'associazione «Rijn en IJssel» a sostegno della sua richiesta di sospendere la disposizione «vecchio per nuovo», ossia che la quale non esiste sovraccapacità strutturale, dimostrerebbe che il meccanismo introdotto ha raggiunto il suo scopo. Altri esperti ritengono per contro che permanga un certo livello di sovraccapacità e auspicano che le misure attualmente in vigore siano prorogate. La Commissione condivide tale parere.

3. Il 21 dicembre 1992 la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 3690/92 (²) che modifica taluni aspetti del sistema delle demolizioni e del meccanismo «vecchio per nuovo». La novità principale consiste nel fatto che i contributi speciali del sistema «vecchio per nuovo» ricevuti dai fondi dopo il 1° gennaio 1993 saranno riservati al pagamento di premi di demolizione. A decorrere da tale data, i proprietari di battelli di navigazione interna possono presentare domanda di premio di demolizione a talune condizioni. Le autorità responsabili della gestione dei fondi di demolizione hanno comunicato alla Commissione che, nel mese di gennaio, sono pervenute oltre 60 domande, tra cui diverse relative alla demolizione di spintori. Si tratta di un'ulteriore indicazione che in questo settore del mercato permane un certo margine di sovraccapacità.

Sulla scorta dell'esperienza maturata con il nuovo sistema e della futura evoluzione del mercato delle vie navigabili, nel corso del 1993 la Commissione definirà la sua posizione in merito ad ulteriori misure possibili.

(¹) GU n. L 116 del 28. 4. 1989.

(²) GU n. L 374 del 22. 12. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 80/93

dell'on. Jessica Larive (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 febbraio 1993)

(93/C 264/24)

Oggetto: Discriminazione degli stranieri nella legislazione tributaria spagnola

In Spagna all'atto della vendita di beni immobili i non residenti devono versare un'imposta sugli utili del 35%. Tale imposta risulta essere superiore a quella corrisposta da cittadini spagnoli che aggiungono l'utile al reddito e pagano una percentuale in funzione del reddito totale. Secondo la legge spagnola i non residenti non dispongono di possibilità di compensazione.

Sa la Commissione che le persone residenti al di fuori della Spagna pagano imposte superiori a quelle dei residenti in Spagna?

È essa a conoscenza della sentenza del Tribunale europeo per i diritti dell'uomo nella causa Darby del 23 ottobre 1992?

Riconosce la Commissione che si tratta nella fattispecie di un caso analogo? In caso affermativo, intende essa assumere iniziative contro la suddetta discriminazione, tra l'altro anche nel quadro dell'Europa dei cittadini?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
(5 luglio 1993)**

La Commissione è a conoscenza delle disposizioni fiscali in materia di imposizione delle plusvalenze immobiliari realizzate in Spagna da un privato. La plusvalenza oggetto dell'imposta corrisponde alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo d'acquisto, è diminuita del 5,26 % per ogni anno di possesso oltre i primi due anni.

Sono soggetti a tale imposta sia i residenti che i non residenti, ma con aliquote diverse per le due categorie di contribuenti. Per i residenti la plusvalenza, essendo compresa nel reddito globale imponibile, è assoggettata all'imposta sul reddito secondo una tabella progressiva le cui aliquote variano tra il 20 e il 53 % in funzione del livello del reddito. Per i non residenti viene applicata un'aliquota forfettaria del 35 %.

Il diverso trattamento fiscale deriva da un principio generale applicato dalla maggior parte degli Stati membri secondo cui il contribuente residente è imponibile sul suo reddito mondiale mentre il contribuente non residente lo è soltanto sul reddito prodotto nel paese.

L'aliquota d'imposta del 35 %, applicabile alle plusvalenze realizzate dai non residenti, corrisponde approssimativamente alla media delle aliquote minima e massima applicate dalla Spagna al fine dell'imposta sul reddito.

La Commissione ritiene peraltro che nel caso presente, non essendo comparabili i regimi in questione, difficilmente si possa invocare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha statuito, nella causa Darby (n. 17/1989/177/233), sul rifiuto di concedere ai non residenti la riduzione del 70 % sull'imposta speciale a favore della Chiesa di Svezia, accordata ai residenti che non ne sono membri.

Secondo la Commissione, infatti, tale sentenza non mette in causa la distinzione fondamentale fra residenti e non residenti ai fini dell'imposta sul reddito.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 102/93
dell'on. Kenneth Stewart (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 febbraio 1993)
(93/C 264/25)**

Oggetto: Preoccupazione degli assicuratori marittimi per la perdita di navi

È la Commissione al corrente della preoccupazione nell'industria della navigazione per la crescente carenza di equipaggi qualificati negli ultimi anni?

Quale azione viene adottata per migliorare i metodi di addestramento dei marinai onde far fronte altresì alle difficoltà di lingua con gli equipaggi dei paesi del terzo mondo?

In base alle statistiche è giustificata la preoccupazione per la sicurezza delle navi da carico secco a massa in quanto queste ultime sono responsabili per il 30 % delle domande di indennizzo per avarie strutturali.

Conviene la Commissione che le navi da carico secco a massa dovrebbero costituire oggetto di regolari ispezioni degli scafi se si intendono migliorare i livelli di qualità e, in caso positivo, quali azioni sono previste per il futuro?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
(30 giugno 1993)**

Il problema della mancanza di equipaggi qualificati e dell'addestramento dei marinai non è stato finora mai affrontato a livello comunitario. La formazione e le qualifiche professionali dei marittimi sono un argomento che normalmente viene trattato nell'ambito della organizzazione marittima internazionale (IMO) e, in modo più specifico, in quello della convenzione internazionale del 1978 sulle norme di formazione, di abilitazione e di servizio di guardia della gente di mare (STCW).

Dopo i recenti sviluppi riguardanti la sicurezza in mare, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio sui requisiti minimi di formazione delle professioni marittime ⁽¹⁾. La proposta fa seguito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sulla sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento: «Una politica comune per la sicurezza marittima» ⁽²⁾.

In seguito a ciò la Commissione presenterà inoltre proposte di comunicazione intese a rafforzare il sistema di controllo da parte dello Stato d'approdo attraverso, tra l'altro, la ridefinizione delle priorità d'ispezione. A questo proposito i mercantili per carichi alla rinfusa e le qualifiche degli equipaggi sono considerati della massima priorità ai fini dell'ispezione da parte dei funzionari preposti al controllo nello Stato d'approdo.

(¹) COM(93) 217 def.

(²) COM(93) 66 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 103/93

dell'on. Sérgio Ribeiro (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 febbraio 1993)

(93/C 264/26)

Oggetto: Difesa delle specie in via di estinzione (Ribeira do Olival-Ourém)

Rispondendo con una certa prontezza e obiettività, che tengo rilevare ma che purtroppo non è abituale, alla precedente interrogazione n. 488/92 (¹) concernente la questione in oggetto, il sig. Van Miert, membro della Commissione, affermava «l'intenzione (della Commissione) di mettersi in contatto con le autorità nazionali responsabili per il settore agricolo ...» anche perché i progetti di irrigazione citati nell'interrogazione, che rischiano di pregiudicare «specie che figurano nell'allegato II alla direttiva 92/43/CEE» (²), «rientrano in un programma cofinanziato dalla Comunità».

Alla luce di detta risposta, che reca la data del 21 ottobre 1992, può la Commissione comunicare se tali contatti hanno avuto luogo, quali risultati sono stati conseguiti e se essa dispone di informazioni aggiornate in merito?

(¹) GU n. C 32 del 4. 2. 1993, pag. 5.

(²) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(2 luglio 1993)

Previ contatti tra la Commissione e le autorità portoghesi, queste ultime hanno confermato che viene dedicata un'attenzione del tutto particolare alla sorveglianza dei lavori di irrigazione dal punto di vista ambientale, con particolare riguardo all'osservanza della legislazione nazionale e comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 122/93

dell'on. Enrico Falqui (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 febbraio 1993)

(93/C 264/27)

Oggetto: Mancata effettuazione della valutazione di impatto ambientale per il progetto di ampliamento della discarica di rifiuti esistente in località Palastreto-Sesto Fiorentino (Firenze — Italia)

Considerando il progetto per l'ampliamento di una discarica in località Palastreto (Firenze — Italia); che per tale discarica si prevede un ampliamento delle tipologie di rifiuti ad essa attribuibili, con un passaggio da discarica per inerti a discarica per rifiuti industriali;

che la discarica è collocata nella zona di Monte Morello, definita area protetta dal piano paesistico regionale, e che riveste altresì interesse archeologico, in quanto comprende le necropoli di Palastreto e Castellina;

che la discarica si trova a meno di 150 m di distanza dal torrente Zambra, classificato come corso di acqua pubblica, e che è collocata su di un terreno di natura calcarea caratterizzato da intensa fratturazione ed alta permeabilità;

che per il progetto di ampliamento non è stato effettuato lo studio di valutazione di impatto ambientale, che si sarebbe invece dovuto eseguire dal momento che esso rientra tra le tipologie elencate all'allegato II della direttiva 85/337/CEE (¹);

che infine per tali tipologie non viene lasciata agli Stati membri una discrezione totale nel decidere se valutarne o meno l'impatto ambientale e che, al contrario, tale valutazione è da ritenersi obbligatoria quando ciò sia richiesto dalla particolare natura, dimensione o localizzazione del progetto,

si chiede se la Commissione non ritenga opportuno intervenire presso le competenti autorità italiane affinché venga effettuato un accurato studio VIA del progetto di ampliamento di tale discarica;

qualora tale studio dia esiti negativi, si chiede inoltre di insistere presso le stesse affinché provvedano alla chiusura dell'attuale discarica, procedendo poi ai necessari lavori di risanamento ambientale nell'intera area di Palastreto.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(21 giugno 1993)

Il progetto è classificato come relativo all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, per cui è possibile modificarlo senza

una ulteriore valutazione dell'impatto ambientale, a condizione che non venga mutata la classificazione.

Se invece la modifica del progetto comporta che debba essere classificato come relativo all'allegato I, allora è necessaria una valutazione dell'impatto sull'ambiente in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

Nel caso della discarica di rifiuti esistente in località Palastro-Sesto Fiorentino, è essenziale conoscere le caratteristiche dei rifiuti industriali scaricati. Se tali rifiuti sono da considerare pericolosi in conformità dell'allegato I della direttiva, è obbligatoria la valutazione dell'impatto sull'ambiente.

Dato che le caratteristiche del progetto e le circostanze locali possono comportare che i futuri sviluppi abbiano effetti rilevanti sull'ambiente, la Commissione ha preso contatto con le autorità italiane per ottenere ulteriori informazioni sulle caratteristiche peculiari dei rifiuti e per valutare i provvedimenti adottati di conseguenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 123/93

dell'on. Jean-Marie Le Chevallier (DR)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 febbraio 1993)

(93/C 264/28)

Oggetto: Rete europea di treni ad alta velocità

La Commissione europea ha reso pubblica la sua decisione concernente la futura rete europea di treni ad alta velocità (1). Restano tuttavia da chiarire taluni punti:

1. Può la Commissione precisare il suo ruolo e le sue competenze nella definizione delle linee di TAV? Sarà in grado, attraverso il gruppo di lavoro ad hoc, di esercitare un potere codecisionale in materia?
2. È essenziale che si tenga conto del parere delle popolazioni e delle collettività locali interessate, degli interessi economici di alcune regioni e non unicamente della redditività e della rapidità poiché in caso contrario si rischia di condannare a morte l'economia di alcune città, come è già successo a suo tempo con la costruzione di alcune strade.

In base a quali criteri intende la Commissione approvare o meno le linee ferroviarie di cui sopra, qualora il suo parere venga richiesto?

(1) COM(89) 564.

Risposta data dal sig. Matutes in nome della Commissione

(18 maggio 1993)

La Commissione ha reso pubblica la sua proposta concernente le rete europea di treni ad alta velocità con il documento SEC(90) 2402.

Tale documento, presentato al Consiglio nella sessione del 17 dicembre 1990, è stato accolto favorevolmente; il giorno stesso, il Consiglio ha adottato una risoluzione con la quale invita la Commissione ad approfondire nei suoi lavori determinati aspetti, segnatamente quelli economici e socio-economici.

Il ruolo della Commissione nella definizione dello schema direttivo illustrato nel documento SEC(90) 2402 è stato quello di stabilire le principali relazioni tra città europee.

Se la determinazione del tracciato «in situ» e la prestazione del servizio sono di competenza degli Stati membri, la Commissione, dal canto suo, ha formulato proposte, riprese nella prima relazione del gruppo di alto livello, volte a raccomandare la migliore integrazione possibile dei tracciati a partire da un'inserzione mediante «corridoi».

Nella seconda relazione, che la Commissione intende presentare nel corso del 1993, verranno formulate nuove proposte che terranno conto degli studi economici e socio-economici realizzati dalla Commissione a richiesta del Consiglio.

La Commissione è molto sensibile alle questioni concernenti l'aspetto regionale e locale della rete ad alta velocità. Essa ha partecipato ed appoggiato in tal senso l'ultimo colloquio su tali questioni, tenutosi recentemente a Nancy.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 164/93

dell'on. José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 febbraio 1993)

(93/C 264/29)

Oggetto: Diffusione e valorizzazione delle attività comunitarie di R e S

Considerata la mancanza di informazioni circa le iniziative assunte dalla Commissione per diffondere e valorizzare i risultati delle attività comunitarie in materia di ricerca, sviluppo e dimostrazione tecnologica, quali informazioni e orientamenti generali è in grado di fornire la Commissione

per divulgare le notizie concernenti tali attività e le possibilità di accesso per le PMI?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(8 giugno 1993)

Le attività di diffusione e di valorizzazione definite dall'articolo 4 della decisione del Consiglio del 23 aprile 1990 relativa al terzo programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, sono attuate, da una parte, nell'ambito di programmi specifici, dall'altra, tramite un'azione centralizzata.

I programmi specifici garantiscono la diffusione delle conoscenze tra i vari contraenti e organizzano diverse azioni, in particolare conferenze specializzate caratterizzate da un elevato grado di partecipazione (ad es.: la conferenza ESPRIT).

L'azione centralizzata si concentra, da un lato, sulla creazione di un'infrastruttura europea di diffusione e di valorizzazione che utilizza un servizio di informazione elettronico (CORDIS) composto di otto banche dati e, dagli inizi di quest'anno, di una rete di 27 centri relè negli Stati membri della Comunità; dall'altro, sulla fornitura di servizi specializzati, tra cui la pubblicazione di saggi e rapporti scientifici (circa 800 all'anno) e le attività tese ad agevolare la protezione e la valorizzazione dei risultati della ricerca comunitaria, di cui le PMI sono i principali beneficiari.

Quale complemento all'infrastruttura creata per la promozione delle attività comunitarie di RST e dei relativi risultati, le imprese (soprattutto le PMI) possono inoltre beneficiare delle informazioni messe a loro disposizione dalla rete dei 210 eurospostelli installati sul territorio comunitario, che è inoltre dotata di una rete secondaria specializzata nelle problematiche della ricerca e dell'innovazione.

Per far conoscere le proprie attività, la Commissione partecipa a fiere specializzate, organizza conferenze, seminari e azioni di sensibilizzazione, diffonde opuscoli, dépliant, ecc., e pubblica regolarmente un bollettino intitolato «Innovazione e trasferimento di tecnologie».

In futuro, la Commissione intende incrementare le proprie azioni promozionali. Essa è del parere che la creazione di una rete di centri relè composta di organismi nazionali competenti nei settori della diffusione e della valorizzazione dovrebbe produrre un effetto moltiplicatore della sua azione e, in particolare, agevolare l'accesso delle PMI alle attività comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico e ai risultati di queste ultime.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 181/93

dell'on. Edward McMillan-Scott (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 febbraio 1993)

(93/C 264/30)

Oggetto: Rischi posti ai passeggeri e agli assistenti di volo dall'insufficiente qualità dell'aria delle cabine

Considerato che la scarsa circolazione dell'aria e l'azione di agenti inquinanti quali il fumo di tabacco e l'ozono possono influire negativamente sulla salute dei passeggeri e degli assistenti di volo, provocando ad esempio problemi respiratori e il diffondersi di infezioni, si chiede:

1. Sa la Commissione che il tasso di ricambio d'aria nelle cabine di taluni aeromobili si situa al di sotto dei valori raccomandati per gli occupanti di un edificio?
2. Sa essa che, in seguito a un rapporto sulla qualità dell'aria nelle cabine, la Federal Aviation Administration degli USA ha introdotto il divieto di fumo sui voli interni?
3. Sa essa inoltre che, in alcuni voli ad elevata altitudine e latitudine, i livelli di ozono superano considerevolmente i valori guida previsti nella direttiva 92/72/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento atmosferico da ozono ⁽¹⁾, con conseguenti rischi sanitari per passeggeri ed equipaggio?
4. Sa infine la Commissione che la Federal Aviation Administration ha introdotto norme volte a mantenere l'ozono a livelli di sicurezza? Non ritiene la Commissione di promuovere analoghe normative a salvaguardia della salute dei passeggeri e degli equipaggi nei voli a rischio?
5. Considerati i rischi sanitari connessi a un'inadeguata qualità dell'aria, nelle cabine, conta la Commissione di riesaminare la materia? Si è essa messa in contatto con la Joint Aviation Authority, in relazione a tali problemi?

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 182/93

dell'on. Richard Balfe (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 febbraio 1993)

(93/C 264/31)

Oggetto: Fumo a bordo degli aerei

Tenuto conto dell'iniziativa «Anno europeo per la lotta contro il cancro» e del numero di cittadini europei che viaggiano regolarmente in aereo, può la Commissione

riferire se siano stati intrapresi studi o siano previste normative per la definizione di standard in materia di ventilazione e ricambio d'aria nelle cabine passeggeri?

È disposta la Commissione a pubblicare l'elenco delle compagnie aeree comunitarie che hanno introdotto il divieto di fumo sui voli intracomunitari e a raccomandarle al personale della stessa Commissione, del Parlamento e delle altre istituzioni comunitarie.

**Risposta comune data dal sig. Flynn
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 181/93 e 182/93
(9 giugno 1993)**

1. È stato intrapreso un certo numero di studi da parte di organismi indipendenti sulla qualità dell'aria a bordo degli aeromobili. Essi hanno identificato come settori problematici per gli equipaggi e i passeggeri le radiazioni ultraviolette, le radiazioni ionizzanti, l'ozono, la qualità dell'aria la scarsa umidità e i rischi derivanti dalla luce blu.

2. L'8 ottobre 1992 l'International Civil Aviation Organisation (ICAO) ha adottato una risoluzione, riguardante il fumo su tutti i voli internazionali, che entrerà in vigore il 1° luglio 1996. Si prevede che la risoluzione sarà ampiamente rispettata.

Nella Comunità europea, la risoluzione del Consiglio n. 189 del 18 luglio 1989 invita gli Stati membri a vietare o restringere l'uso del fumo entro aree chiaramente definite su tutti i tipi di trasporti pubblici. La Commissione ha fatto ricorso a questo strumento non vincolante poiché il trattato CEE non le conferisce una competenza specifica ad agire nel campo della sanità pubblica. Tuttavia, una relazione interinale ⁽¹⁾ elaborata dalla Commissione conclude che vi è una tendenza incoraggiante per un'estensione generale del divieto di fumare sui voli europei. La Francia, la Spagna e la Grecia hanno introdotto il divieto sui voli interni e sulla base della durata (2 ore al massimo in Francia, 1 e mezza in Spagna). Inoltre, un certo numero di linee aeree ha vietato il fumo sui voli interni (British Airways, Alitalia, Luxair).

La Commissione annette la massima priorità alla riduzione del consumo di tabacco e in particolare alla protezione dei non fumatori. Per incoraggiare tutti i tipi di iniziative su base comunitaria e nazionale e pervenire a un divieto generale del fumo sui voli europei che, oltre a proteggere i non fumatori, contribuirebbe anche alla sicurezza a bordo.

La Commissione esamina inoltre la possibilità di garantire che sui voli intracomunitari venga garantito un posto nell'area non fumatori dell'aeromobile.

3. La Commissione è consapevole della situazione menzionata dall'onorevole parlamentare circa i livelli di ozono. Gli studi hanno inoltre dimostrato l'effetto aggiuntivo dell'ozono e del fumo di tabacco nell'ambiente, specialmente nel caso di voli ad alta quota e di lunga durata (circa 9 000 metri).

4 e 5. Nel contesto della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, la direttiva 89/391/CEE ⁽²⁾, entrata in vigore all'inizio di quest'anno e che concerne tutti i settori di attività, recita che: «Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro» (articolo 5, paragrafo 1) «E prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali ...» (articolo 6, paragrafo 1).

Per completare queste disposizioni generali per il settore dei trasporti, la Commissione ha recentemente presentato una proposta di direttiva relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività di trasporto e i luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto ⁽³⁾. La proposta stabilisce requisiti di ventilazione dei luoghi di lavoro chiusi, con un periodo di adattamento di 3 anni per i luoghi di lavoro attuali. Il progetto di testo recita: «Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre e in quantità sufficiente».

La Commissione non dispone di un elenco completo delle linee aeree che hanno introdotto il divieto di fumare.

⁽¹⁾ SEC(92) 1979 def.

⁽²⁾ GU n. L 393 del 29. 6. 1986.

⁽³⁾ GU n. C 25 del 28. 1. 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 188/93
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 febbraio 1993)
(93/C 264/32)**

Oggetto: Eliminazione dei prodotti non sicuri dal mercato comunitario

Non solo le norme CEE riguardanti l'eliminazione dei prodotti non sicuri dal mercato comunitario non sono rispettate, ma finora, nella maggior parte dei casi, non si sono neanche adottati gli standard europei.

Intende la Commissione prendere provvedimenti e quando?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(15 giugno 1993)

La Comunità dispone di una grande varietà di meccanismi per avvisare gli Stati membri della presenza sul mercato di prodotti non sicuri, tra cui il sistema di scambio rapido di informazioni e le clausole di salvaguardia. L'eliminazione dei prodotti non sicuri dal mercato è tuttavia competenza degli Stati membri.

L'applicazione di tali meccanismi non va confusa con la sorveglianza del mercato che gli Stati membri esercitano normalmente, finalizzata ad assicurare l'immissione sul mercato unicamente di prodotti conformi alle disposizioni comunitarie. Gli Stati membri hanno altresì la facoltà di intervenire per prodotti non soggetti a specifici regolamenti tecnici della Comunità, appellandosi ad esempio all'articolo 36 del trattato.

Conformemente alla normativa comunitaria, la Commissione è informata di eventuali interventi nel mercato solo qualora a questi segua l'adozione di provvedimenti a livello comunitario sulla base delle procedure specificamente previste a tal fine. A titolo di esempio, in base al dispositivo di salvaguardia previsto dalla direttiva 88/378/CEE⁽¹⁾ relativa alla sicurezza dei giocattoli, entrata in vigore il 1° gennaio 1990, alla Commissione sono pervenute 67 notifiche di ritiro dal mercato di prodotti pericolosi da parte degli Stati membri in virtù della clausola di salvaguardia.

Il sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo, istituito nel 1984, statuisce che gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate contro un prodotto che presenta un pericolo «grave ed immediato». Le informazioni trasmesse alla Commissione sono quindi comunicate a tutti gli altri Stati membri onde permettere loro di intervenire immediatamente. Per motivi pratici, il sistema è suddiviso in due reti: una per i prodotti alimentari ed una per tutti gli altri prodotti. In quest'ultimo settore sono pervenute 63 notifiche di prodotti pericolosi nel 1992. Per il settore alimentare alla Commissione pervengono mediamente 20 notifiche all'anno.

La funzione del sistema di scambio rapido di informazioni, che è stato integrato nella direttiva 92/59/CEE⁽²⁾ relativa alla sicurezza generale dei prodotti, verrà potenziata con l'entrata in vigore di questa direttiva prevista per il luglio 1994. L'attivazione del sistema rappresenta infatti la prima fase di una procedura che in taluni casi può culminare in una decisione comunitaria, onde far fronte in tutta la Comunità a situazioni d'urgenza che richiedano un intervento incisivo e coordinato.

Le norme tecniche europee, benché prive di valore vincolante, costituiscono un importante strumento per accrescere la sicurezza dei prodotti.

Gli organismi europei di normalizzazione, in stretta collaborazione e consultazione con la Commissione, hanno recentemente adottato diversi provvedimenti volti a migliorare la produzione e la qualità di dette norme, quali ad esempio il controllo interno di qualità, la valutazione da parte di esperti indipendenti, la stretta sorveglianza dei lavori e l'elaborazione di relazioni sul progresso delle attività tecniche, workshops comuni, redazione di materiale infor-

mativo, e maggiore coinvolgimento delle parti interessate quali rappresentanti dei consumatori e dei lavoratori.

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 228 dell'11. 8. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 189/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 febbraio 1993)

(93/C 264/33)

Oggetto: Controlli veterinari alle «frontiere interne»

Dal completamento del mercato interno a tutt'oggi, gli Stati membri hanno mostrato una certa riluttanza ad abolire del tutto e immediatamente i controlli veterinari alle cosiddette «frontiere interne».

Intende la Commissione occuparsi con la massima tempestività di questo grave problema?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(26 maggio 1993)

L'onorevole parlamentare sarà lieto di sapere che la Commissione mostra fin d'ora il più vivo interesse per la soppressione dei controlli veterinari alle frontiere interne della Comunità.

Secondo le disposizioni veterinarie in vigore e le informazioni in possesso della Commissione, tali controlli non vengono più effettuati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 190/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 febbraio 1993)

(93/C 264/34)

Oggetto: Pagamento dell'IVA

Dal 1° gennaio 1993 si ha l'impressione che per gli operatori di import-export sia iniziato un periodo ricco di occasioni per frodare il fisco, soprattutto per quanto riguarda l'IVA.

Intende la Commissione provvedere affinché vengano adottate misure supplementari in questo settore?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
(17 giugno 1993)**

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare in merito ad un possibile aumento delle frodi IVA a seguito dell'abolizione delle frontiere fiscali nella Comunità. L'obiettivo primario del sistema transitorio dell'IVA era garantire agli Stati membri un continuo e stretto controllo fiscale sulle forniture e sugli acquisti intracomunitari dei propri operatori commerciali. Il sistema è stato inoltre rafforzato grazie a tutta una serie di misure destinate a rendere più efficaci i controlli e la lotta contro le frodi sia a livello nazionale che comunitario.

Il regolamento (CEE) n. 218/92 ⁽¹⁾ del Consiglio, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette, fornisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri e la Commissione collaborano, grazie ad un Sistema computerizzato di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), comunicandosi sistematicamente le informazioni per il controllo dell'IVA. Il regolamento integra le disposizioni della direttiva 77/799/CEE ⁽²⁾ sulla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, che prevede varie altre forme di collaborazione e scambio di informazioni fra le amministrazioni fiscali. La normativa comunitaria prevede inoltre un controllo continuo del sistema da parte della Commissione e degli Stati membri in modo da perfezionarne il funzionamento ed adeguarsi in maniera rapida e flessibile alle nuove situazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 336 del 27. 12. 1977.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 191/93
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 febbraio 1993)
(93/C 264/35)**

Oggetto: Semplificazione del regime fiscale per le automobili

In Grecia il regime fiscale per le automobili non è stato finora semplificato e neppure adeguato alle norme comunitarie, con il risultato che la cosiddetta imposta speciale sui consumi continua a restare in vigore.

Intende la Commissione intervenire presso le autorità elleniche affinché procedano all'armonizzazione e alla semplificazione, in tempi rapidi, del regime fiscale delle automobili?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
(1° luglio 1993)**

Imposte speciali sui veicoli a motore, quali le imposte d'immatricolazione e di circolazione, fanno normalmente

parte dei regimi fiscali degli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 ⁽¹⁾, gli Stati membri conservano la facoltà di mantenere tali imposte a condizione che non diano luogo a formalità connesse con il passaggio di una frontiera e, naturalmente, che soddisfino i requisiti della normativa comunitaria vigente.

In queste circostanze va sottolineato che, nella sua funzione di custode dei trattati, la Commissione ha già promosso con successo azioni nei confronti della Grecia, che aveva violato gli obblighi ad essa incombenti nell'imposizione sui veicoli a motore, con norme anti-inquinamento discriminatorie e adottando una base imponibile con effetti nei confronti delle vetture d'importazione.

La Commissione inoltre, riconoscendo che l'applicazione delle suddette imposte non armonizzate può causare difficoltà ai privati cittadini in un mercato unificato, sta rivedendo la sua posizione per stabilire se sia necessaria un'azione ulteriore a questo proposito.

⁽¹⁾ GU n. L 76 de. 23. 3. 1992, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 222/93
dell'on. Ib Christensen (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 febbraio 1993)
(93/C 264/36)**

Oggetto: Ricerca nel settore del legname, dei materiali derivati dal legno e del sughero

Mentre nel primo, secondo e terzo programma di ricerca nel settore del legname il legno e il sughero erano inquadrati in programmi specifici, nel terzo programma quadro — nonostante l'intervento circostanziato di un gruppo di esperti — essi figurano in una posizione marginale. Nel progetto di quarto programma quadro (117,6 miliardi di corone) il legname e i prodotti derivati dal legno nonché il sughero non vengono nemmeno menzionati direttamente.

Per quali motivi l'industria del legname, ovvero l'industria basata sulla lavorazione e lo sfruttamento del legname, dei prodotti derivati dal legno e del sughero, non viene citata come settore specifico di ricerca e sviluppo nel progetto di quarto programma quadro 1994-1998 presentato dalla Commissione, alla stregua di altri settori che in esso figurano, quali lo sfruttamento industriale dei prodotti agricoli a fini diversi da quelli alimentari, la pesca e l'acquacoltura?

**Risposta data dal sig. Ruberti
in nome della Commissione
(2 giugno 1993)**

Il documento di lavoro della Commissione concernente il quarto programma quadro delle attività della Comunità nel

campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1994-1998) comprende la ricerca relativa al legno e ai prodotti a base di legno (sughero compreso) alla voce n. 28: «Usi industriali, esclusi quelli alimentari, dei prodotti agricoli: bioenergia».

Il termine legno non è esplicitamente menzionato, poiché il legno e il sughero non fanno parte delle materie prime biologiche non alimentari.

una nuova apparecchiatura di concentrazione che sembra promettente, sebbene sia ancora in una fase preliminare. Tuttavia si deve ricordare che questa tecnologia è vantaggiosa soltanto nelle zone in cui prevale la componente diretta dell'irradiazione solare, come nelle regioni soleggiate della Comunità.

La Commissione potrebbe sostenere un progetto dimostrativo di questa tecnologia, qualora i risultati della ricerca e dello sviluppo indichino che ciò sia giustificato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 240/93

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 febbraio 1993)

(93/C 264/37)

Oggetto: Programma per la messa a punto in sei anni di una nuova tecnica per lo sfruttamento dell'energia solare mediante celle fotovoltaiche

In un articolo intitolato «A quando il passaggio all'energia solare?» un ricercatore spagnolo, che è uno dei maggiori esperti per quanto riguarda la conversione dell'energia solare in energia elettrica attraverso la tecnica fotovoltaica, afferma che, utilizzando la tecnica della concentrazione, il costo dell'energia elettrica potrebbe arrivare a circa 10 pesetas per kWh nella regione di Madrid e a sole 7 pesetas in regioni dal clima più favorevole, come potrebbe essere il caso di Almería, dove recentemente si è svolto un convegno sull'energia solare promosso dalla Fondazione europea per l'energia. Si tratta di costi ancora poco interessanti che meritano però attenzione dal punto di vista economico.

Sulla base di questi dati il ricercatore Luque López propone un programma articolato su sei anni per la messa a punto in Spagna della tecnica di concentrazione fotovoltaica. I primi due anni sarebbero destinati alla realizzazione del prototipo di base (costo 300 milioni di pesetas), il secondo biennio alla costruzione di un impianto pilota da 10 megawatt (costo 4 miliardi di pesetas), mentre negli ultimi due anni si procederebbe all'installazione di un impianto da 100 megawatt, al costo già competitivo di 17 miliardi di pesetas.

Tenendo conto delle altre esperienze fatte in questo settore, può la Commissione far sapere se ritiene che il programma descritto sia fattibile e se, in caso positivo, esso potrà beneficiare del suo sostegno?

Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione

(1° giugno 1993)

La Commissione ritiene che la concentrazione fotovoltaica sia una promettente tecnologia di energia rinnovabile e sta svolgendo importanti attività di R&S in questo campo. Il prof. Luque López, cui si accenna nell'interrogazione, ha in effetti sviluppato, nel quadro del programma della Commissione per la R&S nel campo dell'energia non nucleare,

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 258/93

dell'on. Gérard Deprez (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 febbraio 1993)

(93/C 264/38)

Oggetto: Introduzione di una regolamentazione sulla produzione di fruttosio dall'inulina

1. È vero che la Commissione sta per proporre una regolamentazione restrittiva sulla produzione di fruttosio dall'inulina che prevede come base di calcolo dei limiti da una parte l'effettiva produzione delle imprese interessate tra il 1° luglio 1992 e il 30 giugno 1993 e dall'altra la capacità degli stabilimenti installati nel 1992?

2. In caso affermativo può la Commissione far sapere con precisione:

— nel caso in cui la base di riferimento adottata sia la capacità teorica di produzione al 1° ottobre 1992, quali siano i mezzi mediante i quali intende verificare la fondatezza delle dichiarazioni?

— nel caso in cui è la produzione effettiva dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 ad essere considerata, quali argomenti le consentano di contraddire la tesi secondo la quale l'introduzione di queste quote introdurrebbe una distorsione della concorrenza sul mercato interessato? Infatti non rischia la Commissione in tal modo di dare una sanzione favorevole a coloro che, nuovi arrivati sul mercato nel '92 e nel '93, hanno gonfiato artificialmente la propria produzione di fruttosio (speculando sull'imposizione di quote) ed attualmente vendono in perdita, e dall'altra di penalizzare coloro che hanno adottato una strategia industriale ponderata per rispettare gli equilibri del mercato e non abusare della PAC?

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione

(14 aprile 1993)

1. La Commissione non ha finora proposto al Consiglio alcuna misura restrittiva per la produzione di sciroppo di

inulina, ottenuto in genere dalla cicoria. In compenso, essa ha appena presentato al Consiglio e al Parlamento una proposta riguardante, da un lato, la proroga, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, del regime di produzione attualmente applicabile allo zucchero e all'isoglucosio e, dall'altro, nel caso in cui detto regime dovesse essere riconfermato a partire dal 1° luglio 1994, l'annuncio di estenderlo «mutatis mutandis» alla produzione di sciroppo di inulina (1). Così facendo, la Commissione ha di fatto proposto al Consiglio di indicare fin d'ora che, in tale ipotesi, le quote sarebbero determinate in particolare con riferimento alla produzione realizzata nell'arco del periodo 1° luglio 1992-30 giugno 1993 e tenendo conto come correttivo, se del caso, della capacità tecnica di produzione degli stabilimenti in esercizio al 1° ottobre 1992.

2. La base di calcolo non può dunque essere unicamente la capacità teorica di produzione degli stabilimenti in esercizio al 1° ottobre 1992, poiché condizione irrinunciabile affinché un'impresa sia ammessa all'attribuzione di quota sarà quella di avere un riferimento di produzione effettiva per il 1992/1993, ottenuta dagli stabilimenti a tal fine installati al più tardi il 1° ottobre 1992.

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare si è già posto in passato ogni qualvolta la Comunità abbia tentato di imporre norme particolari di produzione. Così è avvenuto per l'isoglucosio. La Commissione non condivide tuttavia il parere dell'onorevole parlamentare secondo il quale ci sarebbe stato a priori un gonfiamento speculativo della produzione nel 1992/1993 da parte di alcune aziende in vista dell'imposizione di quote, poiché quest'ultima ipotesi è prevista formalmente solo a partire dall'ultima proposta della Commissione del dicembre 1992.

(1) GU n. C 30 del 3. 2. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 280/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 febbraio 1993)
(93/C 264/39)

Oggetto: Forme atipiche di lavoro

Negli ultimi anni, in Grecia, come pure in altri paesi comunitari, sono andate sviluppandosi forme atipiche di lavoro che interessano soprattutto personale non specializzato o semispecializzato (in specie femminile) con scarse possibilità di accedere a una formazione professionale e remunerato con bassi salari e prestazioni sociali ridotte o addirittura inesistenti. Si tratta di forme atipiche di lavoro non disciplinate normativamente: lavoro a unità di prodotto, affidamento d'opera, lavoro effettuato in svariati e molteplici luoghi (insegnanti a domicilio, gruppi di addetti alla pulizia, ecc.), lavoro su richiesta, parcellizzato e a turni (marittimi, compagnie d'aviazione).

Queste nuove forme di occupazione presentano molteplici connotati negativi in quanto scindono la coesione sociale dei lavoratori, ottundono le rivendicazioni sindacali, acuiscono la discriminazione tra professioni femminili e professioni maschili, violano le leggi e le convenzioni internazionali in materia di prestazioni sociali, assicurazioni, pensione, ecc.

Alla luce di tutto ciò, in che modo intende la Commissione manifestare il proprio interesse per questo grave problema facendo sì che le forme atipiche di lavoro siano al più presto disciplinate dal diritto del lavoro e assicurativo?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(9 giugno 1993)

La Commissione si è già interessata ai problemi indicati dall'onorevole parlamentare. Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, il lavoro a tempo determinato e il lavoro temporaneo («lavoratori atipici»), si rinvia l'onorevole parlamentare alle proposte di direttive del Consiglio relative a taluni rapporti di lavoro per quanto riguarda rispettivamente le condizioni di lavoro e le distorsioni di concorrenza (1). Tali proposte attendono ancora di essere esaminate dal Consiglio.

Come già sottolineato nella risposta scritta all'interrogazione n. 2039/92 (2), la protezione dei lavoratori «atipici» è di estrema importanza per la realizzazione della dimensione sociale del mercato interno. La Commissione è del parere che le possibilità aggiuntive conferite dal trattato di Maastricht alle parti sociali potrebbero rappresentare un incentivo di ulteriori progressi nel settore.

Per quanto riguarda le attività lavorative a domicilio, la Commissione ha creato un gruppo di lavoro che attualmente prepara una relazione sull'argomento. La relazione dovrebbe essere ultimata per il mese di luglio 1993. Il tipo di ulteriori misure da prendere dipenderà dai risultati della relazione.

Come dichiarato nel suo programma d'azione relativo all'applicazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, la fissazione dei salari a parere della Commissione è di esclusiva competenza degli Stati membri e delle parti sociali. La Commissione ritiene tuttavia di detenere in questo campo la responsabilità di asserire le proprie opinioni su un problema importante per una parte non esigua della popolazione attiva, esprimendo un parere in proposito. Nel suo progetto di parere la Commissione ha dichiarato che la Comunità dovrebbe adoperarsi per trovare il modo di eliminare pratiche salariali discriminatorie, e che occorre sottoporre a nuova verifica gli atteggiamenti nei confronti dei gruppi tradizionalmente a basso salario, nonché combattere le discriminazioni in svariati modi, ivi compresa la via legislativa.

(1) COM(90) 228 def. (SYN 280 e SYN 281) del 13 agosto 1990 e COM(90) 533 def. (SYN 280 e SYN 281) del 31 ottobre 1990.

(2) GU n. C 95 del 5. 5. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 282/93
 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (24 febbraio 1993)
 (93/C 264/40)

Oggetto: Numero di banche e di bancari nella Comunità

Alcune statistiche elaborate dalla Branch Automation in Europa portano alla previsione che a partire dal 1995 si avrà una sensibile riduzione del numero di banche e di conseguenza del numero complessivo di bancari. A tale proposito determinante sarà il ruolo svolto dai sistemi automatici di registrazione di cassa e dai PC Notepads.

Dispone la Commissione — e se sì, quali sono — delle stime relative alla riduzione del numero delle banche e dei bancari causata dall'introduzione della tecnologia nei paesi della Comunità e in particolare in Grecia? Può essa con l'occasione riferire se sono state valutate le ripercussioni che il mercato unico avrà sulle banche e sui bancari della Comunità?

Risposta data dal sig. Christophersen
 in nome della Commissione
 (18 giugno 1993)

Nel suo rapporto «L'occupazione in Europa» 1992 la Commissione analizza l'evoluzione dell'occupazione nel settore dei servizi, ivi compresi i servizi finanziari (capitolo 4). Il rapporto rileva che l'occupazione nei servizi finanziari varia ampiamente da Stato membro a Stato membro ed è concentrata in talune regioni nelle quali rappresenta oltre il 5% dell'occupazione totale. Essa è aumentata in media del 3% all'anno nel corso degli anni '80 e ha contribuito per il 13% alla crescita dell'occupazione nel settore dei servizi. Alla fine del rapporto ci si domanda se negli anni '90 e oltre questo settore rivestirà un'importanza analoga nella creazione di posti di lavoro. La diffusione dell'automazione associata alla razionalizzazione, stimolata dalla concorrenza crescente nel settore, potrebbe portare in futuro a una riduzione delle necessità di manodopera e anche a un declino dell'occupazione. D'altra parte gli effetti della crescente domanda di servizi finanziari che sembra accompagnare la crescita economica, e che si è palesata negli anni '80, potrebbero controbilanciare queste tendenze.

Per quanto concerne la situazione in Grecia, occorre precisare che il numero di banche in questo paese è ancora molto limitato ed inferiore a quello di paesi di dimensioni analoghe. Il fenomeno al quale l'onorevole parlamentare fa allusione è presente in taluni Stati membri nei quali esiste un sistema bancario molto sviluppato, ma non vi è ragione di credere che si manifesterà anche in Grecia, un paese che dispone di un numero di banche ancora ampiamente

inferiore alle necessità, anche se il numero di occupati nelle banche di grandi dimensioni è relativamente elevato.

Due tabelle relative alle imprese bancarie e alle loro agenzie locali saranno inviate direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 295/93
 di Lord O'Hagan (PPE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (24 febbraio 1993)
 (93/C 264/41)

Oggetto: Disposizioni della Comunità europea sui servizi di autobus

Nel Regno Unito è diffuso il timore che il servizio di autobus locali, che fornisce ai genitori il trasporto sicuro dei figli a scuola, possa essere influenzato o addirittura vietato dalla legislazione proposta a livello di Comunità europea.

Ciò corrisponde al vero?

Risposta data dal sig. Matutes
 in nome della Commissione
 (15 giugno 1993)

La legislazione comunitaria vigente o prevista relativa ai trasporti di viaggiatori effettuati con autobus non ha mai avuto ripercussioni sui servizi locali di autobus negli Stati membri.

Esistono solo due disposizioni comunitarie che riguardano le condizioni dei servizi di trasporto di scolari con autobus:

- la prima stabilisce che il trasporto domicilio-istituto di istruzione di scolari e studenti sotto forma di trasporto internazionale è esentato da autorizzazione, a condizione che tale servizio sia effettuato sulla base di un contratto concluso tra l'organizzatore e il trasportatore (art. 2 del regolamento (CEE) n. 684/92) ⁽¹⁾;
- la seconda prevede che il trasporto domicilio-istituto di istruzione di scolari e studenti può essere effettuato in una zona frontaliera sotto forma di cabotaggio senza autorizzazione (art. 3 del regolamento (CEE) n. 2454/92) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 251 del 29. 8. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 323/93

dell'on. Friedrich Merz (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° marzo 1993)

(93/C 264/42)

Oggetto: Produzione italiana di tubi di acciaio legato

A quanto risulta, dalla metà del 1991 i produttori italiani di tubi di acciaio legato vendono sotto costo i loro prodotti su diversi mercati.

1. Sa la Commissione se e in che misura i produttori italiani di tubi di acciaio legato ricevono sovvenzioni dal governo italiano?
2. Essi ricevono sovvenzioni comunitarie e, in caso affermativo, in che misura?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(8 giugno 1993)

1. I tubi in acciaio inossidabile sono disciplinati dall'«Inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA», il quale prevede per questo settore, sulla base delle disposizioni degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, la possibilità di accordare aiuti in virtù di regimi generali, specifici o regionali.

L'inquadramento prevede tuttavia che gli Stati membri notificano preventivamente alla Commissione tutti i progetti di aiuto concernenti i settori dei tubi senza saldatura e dei tubi saldati di grandi dimensioni (> 406,4 mm), affinché essa possa pronunciarsi sui predetti progetti; a tutt'oggi la Commissione non ha autorizzato alcun aiuto a favore dei produttori italiani di questo settore.

Per quanto riguarda gli altri prodotti disciplinati dall'inquadramento, gli Stati membri debbono trasmettere alla Commissione due volte all'anno una relazione sugli aiuti versati. Possono essere concessi aiuti, senza notifica rinnovata e separata alla Commissione, nel quadro di regimi generali o regionali da essa autorizzati. A tutt'oggi il governo italiano non ha trasmesso alla Commissione informazioni relative ad aiuti effettivamente versati a fabbricanti di questi prodotti.

2. Dalla riforma dei fondi strutturali del 1988, il Fondo europeo di sviluppo regionale contribuisce al finanziamento dei programmi presentati dagli Stati membri che assicurano la gestione delle attività sostenute dai predetti programmi. Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che nessun aiuto è stato concesso a produttori di tubi in acciaio inossidabile nel quadro del FESR. Il trattato CECA non prevede prestiti a tasso ridotto (promozione del consumo di acciaio) per i produttori di tubi in acciaio inossidabile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 334/93

dell'on. Reimer Böge (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1993)

(93/C 264/43)

Oggetto: Politica della pesca nel mar Baltico

L'evoluzione del diritto del mare è stata tale da determinare la perdita della maggior parte dei tradizionali fondali di pesca per i pescatori tedeschi che svolgono la loro attività nel mar Baltico; questi pescatori hanno dovuto inoltre subire ulteriori misure volte a ridurre notevolmente la loro capacità di pesca.

Intravede la Commissione una qualche possibilità di farsi carico della particolare situazione dei pescatori tedeschi, avviando trattative con la Polonia e i paesi baltici al fine di consentire ai pescatori tedeschi di accedere ai suddetti fondali e assicurare loro quantitativi di pesce corrispondenti alle quote assegnate?

Può dire la Commissione se al riguardo sia possibile impiegare lo strumento classico degli accordi di pesca con i paesi terzi oppure procedere a una sorta di compensazione consentendo, ad esempio, ai pescatori polacchi e baltici di accedere alle riserve di aringhe esistenti nelle acque comunitarie?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(16 aprile 1993)

La Commissione ha ripetutamente contattato le autorità polacche proponendo la conclusione di un accordo sulla pesca, ma sino ad oggi la Polonia non ha mostrato interesse in materia.

A metà del 1992 la Commissione ha negoziato e siglato accordi sulla pesca con le tre repubbliche baltiche. La procedura di ratificazione è stata recentemente portata a termine e i relativi dispositivi di applicazione saranno concordati entro la prima parte del 1993. Tali accordi prevedono il reciproco accesso ai fondali di pesca.

Attualmente la Commissione sta preparando la conclusione di un accordo sulla pesca con la Federazione russa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 338/93

dell'on. Brigitte Ernst de la Graete (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1993)

(93/C 264/44)

Oggetto: Situazione della siderurgia europea

Stando alle informazioni ricevute, la Commissione avrebbe previsto misure sociali di accompagnamento alla ristrutturazione necessaria per far fronte alla crisi che colpisce il settore siderurgico. Tale piano consisterebbe nello stanziare

9 000 ECU per lavoratore nel quadro delle misure di licenziamento o riconversione di 50 000 lavoratori.

1. Detti 9 000 ECU saranno versati direttamente ai lavoratori interessati dalle misure di ristrutturazione? In caso negativo a chi?
2. A partire da quale data e fino a quando i lavoratori licenziati potranno esigere il pagamento di tale indennità?
3. A chi deve rivolgersi un lavoratore per ottenere informazioni su questo programma ed eventualmente presentare la propria domanda?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(14 giugno 1993)

È vero che, di fronte all'ondata di ristrutturazioni che si preannuncia nel settore dell'industria siderurgica comunitaria, la Commissione ha deciso, alla fine di aprile, di varare un programma di aiuti («Aspetto sociale») per sostenere i programmi sociali collaterali. Tali aiuti verranno concessi anzitutto nell'ambito di un programma complementare agli aiuti tradizionali, erogati a titolo del trattato CECA.

Tale «Aspetto sociale», cui partecipa anche il Fondo sociale europeo, è stato descritto schematicamente nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, intitolata «Verso un potenziamento della competitività dell'industria siderurgica: necessità di una nuova ristrutturazione» ⁽¹⁾.

Esso costituisce inoltre l'oggetto di una nota informativa ⁽²⁾ che illustra nei particolari le sue modalità operative, le quali consentono di rispondere con precisione alle domande dell'onorevole interrogante. Tale nota informativa è stata trasmessa al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato consultivo CECA e verrà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

⁽¹⁾ SEC(92) 2160 def.

⁽²⁾ COM(93) 178.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 346/93

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1993)

(93/C 264/45)

Oggetto: Sicurezza sui traghetti passeggeri

In seguito al decesso di passeggeri a bordo del traghetto che assicura il collegamento tra Cork e Swansea, sopravvenuto l'estate scorsa, e delle lesioni recentemente subite da taluni passeggeri a bordo del traghetto di linea Dun Laoghaire-

Holyhead, la Commissione può far sapere se intende introdurre una normativa volta, da un lato, ad incrementare la sicurezza dei sistemi di scarico delle acque di scolo sui traghetti e, dall'altro, a potenziare i sistemi di sicurezza da attivare in caso di tempeste? A suo giudizio, non è giunto il momento di adottare un codice europeo di condotta per i traghetti passeggeri, onde tranquillizzare i passeggeri stessi in merito alla sicurezza di tale mezzo di trasporto?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(15 giugno 1993)

A seguito di una richiesta avanzata dall'Irlanda, il comitato sulla sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale decise, nel dicembre 1992, di includere gli aspetti relativi alle norme per la progettazione e la costruzione di sistemi di smaltimento delle acque reflue sulle navi nel programma di lavoro di uno dei suoi sottocomitati, la cui conclusione è prevista entro il 1995.

Nella comunicazione «Una politica comune sulla sicurezza dei mari» ⁽¹⁾, la Commissione sottolinea la necessità che le norme in materia siano adottate possibilmente a livello internazionale. Conformemente a tale orientamento, la Commissione ritiene che la Comunità debba garantire il massimo sostegno ai fini dell'adozione, nell'ambito dell'IMO, di appropriate norme per migliorare i sistemi di scarico a bordo. La Commissione si adopererà per coordinare le posizioni degli Stati membri dopo che il sottocomitato avrà concluso l'indagine tecnica.

⁽¹⁾ COM(93) 66.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 355/93

dell'on. Stephen Hughes (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1993)

(93/C 264/46)

Oggetto: Direttiva sul trasferimento di imprese

A quale fase è giunta la Commissione nel procedimento contro il governo del Regno Unito in base all'articolo 169 con riguardo alla direttiva 77/187/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti e di parti di stabilimenti ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(9 luglio 1993)

La Commissione ha intentato un'azione contro il Regno Unito (causa C-382/92) di fronte alla Corte di giustizia delle

Comunità europee il 21 ottobre 1992. La Commissione sostiene che i regolamenti riguardanti il trasferimento di imprese (protezione dell'occupazione) non danno attuazione alla direttiva sul trasferimento di imprese riguardo all'articolo 6, punti i) e ii) (disposizioni per i rappresentanti dei lavoratori e obblighi di informazione e di consultazione), limitano la portata della direttiva e non prevedono efficaci sanzioni per assicurare che i datori di lavoro rispettino gli obblighi loro derivanti dalla direttiva.

L'udienza avrà probabilmente luogo prima della fine dell'anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 362/93

dell'on. Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 marzo 1993)

(93/C 264/47)

Oggetto: Guatemala

Quali progressi sono stati compiuti in ordine al progetto volto ad assistere 1 400 famiglie recentemente insiedatesi nell'area del Pacifico, per quanto riguarda la produzione agricola e le infrastrutture di base quali i servizi idrico e sanitario?

Come intende la Commissione delle Comunità europee valutare la situazione dei diritti umani nel paese mentre è in fase di attuazione il progetto?

Come intende la Commissione delle Comunità europee valutare l'efficacia di tale progetto?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(23 giugno 1993)

La costante preoccupazione della Comunità e dei suoi Stati membri per le violazioni dei diritti umani in Guatemala è ben nota alle autorità del paese.

Essa è stata ribadita in occasione della conferenza ministeriale di San José IX svoltasi nel febbraio 1992, in margine alla quale è stata firmata la convenzione di finanziamento relativa al progetto citato nell'interrogazione. Attualmente la Commissione sta procedendo all'assunzione dei componenti del gruppo di assistenza tecnica.

La Commissione disporrà di personale europeo distaccato che lavorerà in modo permanente all'esecuzione del progetto. Sono inoltre previste missioni periodiche di controllo da parte della Commissione, nonché altre missioni affidate ad esperti indipendenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 396/93

dell'on. Víctor Manuel Arbeloa Muru (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1993)

(93/C 264/48)

Oggetto: Inchiesta sulla situazione dei diritti umani in Camerun

È al corrente la Commissione del recente comunicato rilasciato dal ministro camerunese Agustín Kontchu in cui quest'ultimo si dichiara favorevole ad una inchiesta sulla situazione dei diritti umani in Camerun, come sollecitato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre scorso?

Risposta data dal sig. Van den Broek
in nome della Commissione

(18 giugno 1993)

Alla fine di dicembre le autorità del Camerun hanno sospeso lo stato di emergenza nella provincia nordoccidentale, rilasciato i 177 detenuti politici e revocato gli arresti domiciliari del sig. John Fru Ndi. In una dichiarazione dell'11 gennaio la Comunità e gli Stati membri hanno espresso compiacimento per tali iniziative e preso atto dell'offerta del governo nazionale di consentire una visita del paese da parte di una commissione d'inchiesta della CE. Nella dichiarazione si invitano altresì governo ed opposizione a cogliere l'occasione per normalizzare la situazione in tutto il paese e ad astenersi da azioni che potrebbero dare origine a nuove tensioni.

Infine, la Comunità e gli Stati membri hanno espresso preoccupazione per le denunce di recenti violazioni dei diritti umani ed invitato il governo ad adoperarsi affinché sia fatta luce su tali casi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 411/93

degli onn. Christian de la Malène e Carlos Perreau de Pinninck Domenech (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1993)

(93/C 264/49)

Oggetto: Problemi di politica interna nella Comunità

Considerando che l'abolizione dei controlli ai confini intracomunitari rischia di agevolare le attività illegali di dimensione internazionale, può la Commissione precisare il futuro funzionamento di Europol e le modalità di collaborazione tra autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza nonché il loro sviluppo nell'ambito del trattato di Maastricht?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(11 giugno 1993)

Come la Commissione ha già spiegato il 21 gennaio 1993 nel corso del dibattito sulla relazione del signor van Ouirve su EUROPOL, la questione, poiché viene trattata nel quadro della cooperazione intergovernativa fra gli Stati membri, va demandata alla presidenza. Si rinviano pertanto gli onorevoli parlamentari al dibattito in parola ed in particolare all'intervento della signora Scrivener ⁽¹⁾, dai quali emerge che il futuro funzionamento di EUROPOL ed in particolare le modalità di collaborazione fra le autorità giudiziarie e le autorità di polizia vengono attualmente esaminate nel quadro della preparazione della futura convenzione.

Una volta in vigore il trattato sull'Unione europea, la cooperazione a livello di polizia, inclusa l'istituzione di EUROPOL, sarà una «questione di interesse comune» (articolo K1-9). La Commissione, che sarà pienamente associata a tali lavori (articolo K4 — secondo paragrafo), non avrà tuttavia diritto di iniziativa, diritto che sarà riservato, invece, agli Stati membri (articolo K3, secondo paragrafo, secondo trattino), per proporre al Consiglio sia di decretare posizioni comuni, sia di adottare azioni comuni, sia di elaborare convenzioni di cui raccomanderà l'adozione conformemente alle rispettive norme costituzionali (articolo K3, secondo paragrafo, secondo trattino, lettere a), b) e c)). Analogamente agli altri settori che rientrano nel titolo VI del trattato, il Parlamento sarà regolarmente informato dalla presidenza e dalla Commissione e consultato dalla presidenza sui principali aspetti di tale attività (articolo K 6, primo e secondo paragrafo).

⁽¹⁾ Resoconto in estenso delle sessioni; sessione del 21 gennaio 1993, pagg. 352-354.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 417/93

degli onn. Detlev Samland, Johannes Peters (S), Günter Rinsche (PPE), Hiltrud Breyer (V), Dieter Schinzel (S), Doris Pack (PPE), Dagmar Roth-Behrendt, Wilhelm Piecyk, Christa Randzio-Plath, Heinz Köhler, Günter Lüttge, Willi Görlach, Kurt Vittinghoff, Dieter Rogalla, Klaus Hänsch, Barbara Simons, Gepa Maibaum, Lissy Gröner, Günter Topmann, Helwin Peter, Klaus Wettig, Thomas von der Vring, Annemarie Kuhn e Karin Junker (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 marzo 1993)

(93/C 264/50)

Oggetto: Questioni relative all'attuazione della relazione sulla politica europea nel settore del carbone (A3-0333/91)

Il Parlamento europeo ha approvato, il 12 marzo 1992, la relazione Garcia Arias sul carbone e il mercato interno

dell'energia ⁽¹⁾. Dalla risoluzione emergono i seguenti interrogativi per la Commissione:

1. Quali strategie di approvvigionamento per la Comunità sono state sviluppate da parte della Commissione? In quale misura, nell'interesse della sicurezza dell'approvvigionamento, si è tenuto conto della fissazione di sufficienti quote specifiche per gli aiuti agli Stati membri (aiuti commisurati alla loro specifica situazione geografica, economica e di politica regionale)?
2. In quale misura la Commissione ha provveduto ad assicurare la trasparenza e la comparabilità delle diverse forme di aiuto nazionale che influenzano i costi legati al prezzo e alla produzione di tutti i settori energetici? Ha essa effettuato uno studio comparativo internazionale sulle misure sociali e di protezione ambientale nel settore del carbone che permetta di valutare in modo più obiettivo i costi di produzione dei paesi esportatori?
3. Nel quadro dei lavori preparatori della Commissione per una nuova decisione relativa agli aiuti, saranno fissati criteri per determinare il reale valore strategico del carbone comunitario che quantifichino il valore di tale carbone per la sicurezza di approvvigionamento, nonché il valore economico globale del settore minerario, tenendo conto dei costi sociali e ambientali?

⁽¹⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 146.

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(3 giugno 1993)

1. La strategia comunitaria nel settore energetico, elaborata nella risoluzione del Consiglio del settembre 1986 ⁽¹⁾, è attualmente in fase di riesame in funzione della realizzazione del mercato interno dell'energia. Essa dovrebbe ancora basarsi principalmente sulla ricerca di un'utilizzazione sempre più razionale dell'energia, su un'adeguata diversificazione degli approvvigionamenti ed eventualmente sull'uso preferenziale di fonti di energia interne che siano competitive e rispettino l'ambiente. Se, per raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri desiderano concedere aiuti, la Commissione ne valuta la compatibilità con i trattati in funzione di criteri interni o di regimi specifici, che tengono in debito conto la sicurezza di approvvigionamento, e la specificità economica e regionale delle misure proposte.

2. Per quanto concerne la problematica del settore carbonifero, la Commissione rileva che, in generale, la scarsa competitività dell'industria comunitaria rispetto al carbone importato è dovuta ad una situazione geologica sfavorevole. In quanto ai costi sociali o ambientali, la Commissione rammenta che gran parte delle importazioni provengono da partner appartenenti all'AIE, le cui norme in materia sono molto simili alla prassi comunitaria.

3. Consapevole delle difficoltà che l'industria carboniera comunitaria deve affrontare, il 25 novembre 1992 la Commissione ha adottato un progetto di decisione relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽²⁾, destinata a sostituire la

decisione 2064/86/CECA che cesserà di avere effetto il 31 dicembre 1993. Questa proposta, sulla quale il Consiglio deve esprimere il proprio parere conforme, è tesa a migliorare la razionalità economica del settore in questione in un contesto ragionevole di sicurezza di approvvigionamento. La Commissione sottolinea d'altra parte l'importanza della dimensione sociale e regionale della problematica carboniera e la necessità di soluzioni flessibili, progressive e negoziate, atte a soddisfare le esigenze di ristrutturazione, riadattamento sociale e riconversione industriale nelle regioni minerarie in crisi.

(1) GU n. C 241 del 25. 9. 1986.

(2) SEC(92) 2553.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 421/93

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 marzo 1993)

(93/C 264/51)

Oggetto: Carta degli anziani

Nel contesto dell'Anno europeo degli anziani la Commissione potrebbe farmi sapere se ha alcuna intenzione di introdurre una Carta degli anziani, che illustri i diritti fondamentali degli anziani, che potrebbe essere di grande aiuto per le organizzazioni degli anziani ben al di là della cessazione delle attività dell'anno degli anziani.

Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione

(9 luglio 1993)

La Commissione non ha presentato alcuna proposta per una carta degli anziani, ma, a seguito delle discussioni avutesi nell'ambito della riunione informale dei ministri degli affari sociali (Copenaghen, 27-28 gennaio), sono in corso contatti con i rappresentanti degli Stati membri al fine di esaminare la possibilità di definire alcuni obiettivi comuni in tal campo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 422/93

dell'on. Karel De Gucht (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 marzo 1993)

(93/C 264/52)

Oggetto: Aiuti alla regione Vallonia

Premesso

che da vari anni la regione Vallonia eroga aiuti, tramite la società pubblica Société régionale d'investissement wal-

lone, al gruppo agroalimentare Interagri SA, con sede a Andenne-Seilles,

che recentemente (29 ottobre 1992) sono stati concessi nuovi aiuti per un ammontare totale di 970 milioni di franchi,

che tali aiuti compromettono evidentemente la situazione concorrenziale di altre aziende del settore,

si chiede:

È tale intervento conforme ai requisiti di cui agli artt. 92 e segg. del trattato?

È stato esso notificato alla Commissione delle Comunità europee?

Quali misure conta la Commissione di avviare nel caso in cui ciò sia avvenuto in violazione delle disposizioni del trattato di Roma?

Non si dovrebbe in questo caso considerare l'adozione di un provvedimento provvisorio consistente nella sospensione immediata dell'aiuto?

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione

(3 giugno 1993)

Un aiuto a favore del gruppo Interagri SA è stato notificato alla Commissione dalle autorità belghe su domanda della stessa.

La Commissione è attualmente in attesa di informazioni complementari al fine di poter esaminare la compatibilità dell'aiuto in parola con il mercato comune ai sensi dell'articolo 9 del trattato CEE.

La Commissione non mancherà di prendere posizione riguardo ai suddetti aiuti ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 426/93

dell'on. José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 marzo 1993)

(93/C 264/53)

Oggetto: Mancato adempimento da parte della Spagna alle direttive relative alle dogane e alla fiscalità diretta

Il governo di Spagna non ha adempiuto a varie direttive comunitarie in materia di dogane e di fiscalità indiretta, tra cui la direttiva 91/342/CEE⁽¹⁾ sullo snellimento dei controlli fisici e delle formalità amministrative nel trasporto di merci tra Stati membri.

Si vorrebbe sapere qual è la situazione globale del settore alla fine del 1992.

(¹) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 47.

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(4 giugno 1993)

Alla fine del 1992 la situazione generale per quanto concerne il recepimento da parte della Spagna delle direttive relative alla fiscalità indiretta e alle dogane era soddisfacente dato che tutte le direttive erano state recepite nel complesso in modo corretto per cui il numero di infrazioni al diritto comunitario risultava ridotto.

Per quanto riguarda più precisamente la direttiva 91/342/CEE, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa allo snellimento dei controlli fisici e delle formalità amministrative nel trasporto di merci tra Stati membri, non risulta che ai servizi competenti della Commissione sia stato presentato alcun ricorso concernente l'eventuale incorretta applicazione di detta direttiva da parte delle autorità spagnole. Va comunque segnalato che queste due direttive sono state abrogate a partire dal 1° gennaio 1993 in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2726/90 (¹), del 17 novembre 1990, relativo al transito comunitario.

(¹) GU n. L 262 del 26. 9. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 448/93

dell'on. John Cushnahan (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1993)

(93/C 264/54)

Oggetto: Direttiva sugli uccelli selvatici

Può la Commissione far sapere se ha ricevuto dalle autorità irlandesi una risposta alle sue osservazioni (rif. 582/92) in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di caccia contenute nella direttiva 79/409/CEE (¹) sulla conservazione degli uccelli selvatici?

In caso contrario, quali passi intende compiere la Commissione per assicurare una sollecita risposta?

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(17 giugno 1993)

L'onorevole parlamentare è invitato a consultare l'ultima relazione della Commissione sul controllo dell'applicazione della legislazione comunitaria (¹) che contiene informazioni

sull'attuazione della direttiva sugli uccelli selvatici in Irlanda.

Come esposto nella relazione, la Commissione non rende pubbliche le denunce al fine di mantenere la confidenzialità degli autori della denuncia. Analogamente, la mancanza di pubblicità dei contatti con gli Stati membri accresce le possibilità di un risultato positivo dei contatti stessi.

La Commissione intende rassicurare l'onorevole parlamentare sul fatto che tiene informati gli autori delle denunce sull'esito delle denunce presentate, compreso l'esito dei contatti con gli Stati membri e l'invio di eventuali lettere previste all'articolo 169 del trattato basate su tali denunce.

(¹) COM(93) 320.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 454/93

dell'on. Sérgio Ribeiro (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1993)

(93/C 264/55)

Oggetto: Dimissioni della coordinatrice nazionale portoghese dall'iniziativa NOW

«A seguito della riorganizzazione dei servizi della IEF e della relativa redistribuzione del personale» la coordinatrice nazionale portoghese dell'iniziativa NOW ha dato le dimissioni dall'incarico in quanto ritiene «che siano venute a mancare le condizioni di lavoro ... necessarie all'efficace sviluppo dell'iniziativa NOW in Portogallo».

Al di là del fatto in sé tali dimissioni acquistano maggior significato per la riconosciuta grande esperienza e capacità tecnica della persona in questione.

Si chiede alla Commissione qual è stata la sua reazione a tali dimissioni, che mettono in forse lo sviluppo di un'iniziativa comunitaria di grande interesse.

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(23 giugno 1993)

La Commissione è stata informata della domanda di dimissioni presentata dalla coordinatrice portoghese dell'iniziativa NOW e dell'assegnazione ad altri servizi del personale incaricato dello sviluppo di tale iniziativa.

La nomina dei coordinatori nazionali, come anche la scelta delle strutture di sostegno per l'attuazione delle iniziative

comunitarie «risorse umane», sono di competenza degli Stati membri.

Tuttavia la Commissione farà il necessario, nel quadro della partnership con gli Stati membri, per contribuire al successo dell'iniziativa NOW in Portogallo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 455/93

dell'on. Jessica Larive (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1993)

(93/C 264/56)

Oggetto: Sparizione dalle etichette della lingua nazionale del paese di consumo

Tenuto conto della risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 313/92 ⁽¹⁾ sull'interpretazione dell'articolo 14 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari ⁽²⁾, e più in particolare del fatto che

- la sentenza «Peeters» della Corte di giustizia delle Comunità europee menzionata nella risposta si riferisce solo all'uso esclusivo di una lingua, per cui è difficilmente intravedibile il nesso con la proposta di sostituire, all'articolo 14 della suddetta direttiva, l'espressione «in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti» con «almeno nella lingua nazionale»,
- il Consiglio, stando alla sua risposta del 18 maggio 1992 all'interrogazione n. 313/92, esaminerebbe «con il massimo interesse» una proposta della Commissione volta a modificare l'articolo 14, perché «nel contesto della redazione attuale dell'articolo 14 l'esigenza di una lingua facilmente compresa dall'acquirente è incompatibile con una situazione in cui ampi gruppi della popolazione di una determinata regione non avessero accesso all'informazione relativa al contenuto dei prodotti alimentari di uso quotidiano»,

entro quali scadenze intende la Commissione, visto l'entusiasmo del Consiglio, presentare una proposta di modifica dell'articolo 14 della direttiva 79/112/CEE?

⁽¹⁾ GU n. C 159 del 25. 6. 1992, pag. 60.

⁽²⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(15 giugno 1993)

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato, nella sua sentenza «Peeters» del 18 giugno 1991, l'arti-

colo 14, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE, in particolare in relazione all'articolo 30 del trattato CEE.

Inoltre il Consiglio (e non la Commissione) ha concluso, nella risposta all'interrogazione scritta n. 313/92 dell'onorevole parlamentare, che «la situazione descritta dall'onorevole parlamentare (che rilevanti gruppi della popolazione non avrebbero accesso all'informazione) non dovrà sorgere se l'articolo 14 è applicato correttamente». La Commissione condivide quest'affermazione del Consiglio.

Essa riconosce tuttavia che in alcuni Stati membri la sentenza «Peeters» ha provocato preoccupazioni sul futuro delle loro lingue nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Per chiarire la situazione, la Commissione sta attualmente preparando una comunicazione interpretativa concernente l'uso delle lingue nazionali per la commercializzazione dei prodotti alimentari che riguarderà in particolare l'articolo 14 alla luce della sentenza «Peeters».

In queste circostanze la Commissione non pensa che attualmente sia necessaria una modifica dell'articolo 14.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 458/93

dell'on. Thomas Megahy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1993)

(93/C 264/57)

Oggetto: Consiglio di Edimburgo e obiettivi 3 e 4 dei fondi strutturali

1. Manca attualmente una definizione degli obiettivi geografici; si intende sceglierli attraverso criteri sempre più selettivi in base alle misure che si possono finanziare (vedi COM(92) 2000).
2. La Comunità intende perseguire la sua idea di sostegno alla «ristrutturazione industriale» attraverso il collegamento tra gli obiettivi 3 e 4 e l'obiettivo 2? In caso affermativo come intende risolvere la Comunità l'impatto della politica comunitaria della concorrenza? Avanzando una proposta nel settore specifico?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(9 luglio 1993)

1. Nell'ambito delle proposte di regolamento dei fondi strutturali, non è stato utilizzato alcun criterio di selezione geografica per gli obiettivi 3 e 4.
2. a) L'obiettivo 4 riguarda gli effetti sui lavoratori dei mutamenti industriali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione da affrontare essenzialmente con azioni di formazione e di riconversione professionali.

L'obiettivo 2 riguarda le regioni colpite dal declino industriale da affrontare con azioni di promozione economica, di formazione professionale e con investimenti.

L'approccio proposto per l'obiettivo 4 è volutamente di tipo *orizzontale*, riguarda cioè l'economia nel suo insieme e non si rivolge a priori a settori industriali o a regioni specifiche. L'approccio proposto invece nell'ambito dell'obiettivo 2 è di tipo regionale.

Inoltre l'approccio dei problemi industriali, relativamente ai due obiettivi, si differenzia da un punto di vista metodologico. Infatti nell'ambito dell'obiettivo 2 si procede con un metodo «curativo» (riconversione delle regioni), mentre nell'ambito dell'obiettivo 4 — ed in ciò consiste l'innovazione — si procede per anticipazione (politica preventiva).

- b) L'obiettivo 4, così come proposto dalla Commissione, includerà misure orizzontali rispettando completamente le regole comunitarie della concorrenza. L'obiettivo riguarda l'economia in generale senza riferimenti a priori a industrie o a settori specifici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 463/93

dell'on. Nereo Laroni (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1993)

(93/C 264/58)

Oggetto: Mancata concessione all'Italia dell'autorizzazione ad applicare misure di salvaguardia del mercato delle banane

L'interrogante chiede di conoscere per quali motivi la Commissione ha negato all'Italia l'autorizzazione ad applicare misure di salvaguardia (ex art. 115 del trattato di Roma) per la protezione del mercato delle banane a partire dal 1° gennaio 1993, dopo aver concesso la medesima autorizzazione alla Francia e alla Gran Bretagna. Non può infatti considerarsi un valido motivo per l'odierno diniego dell'autorizzazione l'assenza dal mercato italiano del tradizionale fornitore somalo, che perdura da oltre due anni, mentre la Commissione ha sempre autorizzato le misure di salvaguardia per l'Italia fino a tutto il 31 dicembre 1992. Esistono inoltre sul mercato italiano altri fornitori tradizionali ACP la cui presenza sul mercato permane ininterrotta.

Si chiede altresì quali motivi hanno indotto la Commissione a modificare, *solo per l'Italia*, un regime, stabilito da anni, in pendenza del nuovo regolamento sull'importazione delle banane; domanda inoltre alla Commissione quali provvedimenti intende adottare per rimediare all'evidente disparità

di trattamento e alle conseguenti distorsioni della concorrenza che si vengono a creare oggi tra gli importatori italiani via mare, soggetti ai pesanti vincoli derivanti dal regime del contingente, e gli importatori stranieri via terra, ammessi all'importazione senza limiti di alcun genere.

Risposta data da Sir Brittan in nome della Commissione

(21 giugno 1993)

La Commissione ha respinto la richiesta di autorizzazione presentata dal governo italiano onde potere applicare misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE, nei confronti delle importazioni di banane originarie di alcuni paesi terzi, detti della zona dollaro⁽¹⁾, commercializzate liberamente negli altri Stati membri, in quanto tale richiesta non rispetta le condizioni alle quali la decisione 87/433/CEE⁽²⁾, del 22 luglio 1987, subordina la concessione di tali misure.

Poiché derogano al principio fondamentale del trattato CEE sulla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, i provvedimenti a norma dell'articolo 115 del trattato CEE possono essere autorizzati soltanto in casi eccezionali.

Conformemente agli articoli 3 e 5 della decisione summenzionata, la Commissione ritiene e ha sempre ritenuto che, per quanto riguarda le banane, le misure di cui all'articolo 115 del trattato CEE possono essere autorizzate soltanto se si deve proteggere la produzione comunitaria di banane o di garantire, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 5 della convenzione di Lomé, lo smercio delle banane degli Stati ACP sui mercati tradizionali della Comunità ai sensi di detto protocollo.

Tali elementi non sono riuniti nella richiesta italiana, poiché l'Italia non produce banane e attualmente non è più rifornita dalla Somalia, l'unico paese ACP suo tradizionale fornitore ai sensi del protocollo n. 5 della convenzione di Lomé.

Per quanto concerne il contingentamento italiano delle importazioni di banane, messo in causa dall'onorevole parlamentare, è opportuno precisare che tale regime restrittivo non riguarda le banane originarie della zona dollaro.

La Commissione ricorda che il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 404/93⁽³⁾ relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, ha istituito un regime comune d'importazione che entrerà in vigore il 1° luglio 1993 e che implica la soppressione di tutte le misure nazionali all'importazione di banane, compreso il contingente italiano.

La soppressione del regime nazionale italiano è tra l'altro prevista dalla proposta della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 288/82⁽⁴⁾, in discussione al Consiglio.

Fino al 1° luglio 1993 e in mancanza dell'approvazione da parte del Consiglio della proposta della Commissione sopraindicata, spetta al governo italiano, se così intende

fare, prendere l'iniziativa di modificare il proprio regime contingentale in conformità della procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 288/82 ⁽⁵⁾.

(1) Bolivia, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Stati Uniti d'America, Venezuela.

(2) GU n. L 238 del 21. 8. 1987.

(3) GU n. L 47 del 25. 2. 1993.

(4) COM(92) 374 def.

(5) GU n. L 35 del 9. 2. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 466/93

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1993)

(93/C 264/59)

Oggetto: Eliminazione della zona di esclusione determinata dalla peste suina in Andalusia e Estremadura (Spagna)

La richiesta delle Comunità autonome dell'Estremadura e dell'Andalusia (Spagna) di abolire la cosiddetta «zona rossa» determinata dalla peste suina ripropone come tema d'attualità le difficoltà derivanti dalla limitazione della commercializzazione dei prodotti freschi provenienti dalla succitata zona di esclusione.

È evidente che i casi di peste suina si sono ridotti drasticamente e pertanto, secondo le autorità agrarie andaluse, non ha senso mantenere questa frontiera della peste suina che penalizza il maiale iberico, i cui prodotti — trattati — sono attualmente immessi in mercati estremamente rigorosi, come quello degli Stati Uniti.

È disposta la Commissione ad accogliere la richiesta delle suddette comunità autonome spagnole acciocché venga abolita la «zona di esclusione» determinata dalla peste suina in Spagna e si permetta la libera e totale commercializzazione in ambito comunitario dei prodotti del maiale iberico, in quanto la peste suina è praticamente scomparsa dalle zone di esclusione e i relativi prodotti sono sottoposti a un processo di trattamento che elimina ogni traccia della malattia?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(18 maggio 1993)

In base alle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di suini vivi, carni fresche di suini e prodotti a base di carne suina contenute nelle direttive 64/432/CEE ⁽¹⁾, 72/461/CEE ⁽²⁾ e 80/215/CEE ⁽³⁾, è fatto divieto a uno Stato membro nel cui territorio sia stata constatata la peste suina

africana da meno di dodici mesi di esportare suini vivi, carni fresche di suini e determinati prodotti a base di carne suina verso altri Stati membri. Tuttavia è possibile autorizzare una deroga al divieto di esportazione per una o più parti del territorio di uno Stato membro. In tal modo, mediante la decisione 89/21/CEE ⁽⁴⁾, 14 delle 17 regioni autonome spagnole sono state autorizzate a spedire verso altri Stati membri suini vivi, carni fresche di suini e determinati prodotti a base di carne suina. Tali spedizioni possono avere origine da qualsiasi parte del territorio delle regioni autonome in questione. Le regioni Andalusia, Estremadura e Castilla y Leon sono state però autorizzate a effettuare esclusivamente spedizioni provenienti da alcune zone ben delimitate indenni dalla peste suina africana, fermo restando il divieto di effettuare spedizioni dalle zone colpite dalla malattia («zona rossa»). Tuttavia nel 1991, mediante la decisione 91/112/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, sono state offerte delle opportunità commerciali addizionali ai produttori di suini di determinate parti della zona suddetta.

In virtù della direttiva 80/215/CEE del Consiglio, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni, i prodotti di carne suina provenienti da zone soggette a restrizioni dovute alla peste suina africana sono ammessi agli scambi intracomunitari solo se hanno subito trattamenti termici ben specificati. L'ammissione agli scambi intracomunitari dei prodotti di carne suina trattati provenienti da tali zone presupporrebbe dunque l'adozione di una modifica di questa direttiva da parte del Consiglio.

Raffrontando il tempo che richiederebbe la consultazione del comitato scientifico permanente, del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e degli Stati membri — condizione preliminare per l'adozione di una modifica alla direttiva 80/215/CEE — al tempo necessario ad eradicare definitivamente la peste suina africana dalla Spagna, ai fini dell'ammissione agli scambi di prodotti di carne suina trattati provenienti da zone colpite da questa malattia, appare sensato dare la priorità all'eradicazione della malattia rispetto a una modifica delle normative comunitarie vigenti.

Nel quadro globale della politica di polizia sanitaria della Comunità va rilevato il fatto che la presenza del virus della peste suina africana in determinate zone della Spagna rappresenta un rischio permanente non solo per la popolazione suina delle regioni spagnole non comprese nella «zona rossa», ma per l'intera popolazione suina della Comunità. L'obiettivo primario è l'eliminazione della peste suina africana dalla Comunità. A tal fine è stata adottata la decisione 86/650/CEE del Consiglio, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Spagna.

(1) GU n. L 121 del 29. 7. 1964.

(2) GU n. L 302 del 31. 12. 1972.

(3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980.

(4) GU n. L 9 del 12. 1. 1989.

(5) GU n. L 58 del 5. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 467/93

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1993)

(93/C 264/60)

Oggetto: Mancanza di servizi di interpretazione per lo spagnolo, il portoghese e il greco nelle riunioni Eurostat

Durante una riunione dell'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat), tenutasi a Lussemburgo dal 16 a 19 novembre 1992, non si è garantita l'interpretazione in spagnolo, portoghese e greco. Mentre i funzionari tedeschi, inglesi, irlandesi, italiani, lussemburghesi, belgi, francesi, olandesi e danesi si esprimevano nella propria lingua, ciascuno beneficiando di tre interpreti nelle rispettive cabine, gli spagnoli, i portoghesi e i greci non godevano di questo «privilegio» e dovevano ricorrere a qualunque altra lingua per partecipare ai lavori della suddetta riunione.

Le spiegazioni che i servizi della riunione hanno fornito ai funzionari discriminati facevano riferimento, tra l'altro, alle restrizioni di bilancio e alla possibilità di ricorrere alle cosiddette «lingue veicolari», vale a dire francese, inglese e tedesco.

Intende la Commissione rinnovare questa disparità di trattamento in prossime riunioni, in questo o altri campi, facendosi scudo delle limitazioni di bilancio o di qualunque altra giustificazione, permettendo che i funzionari lavorino in condizioni di inferiorità rispetto al resto dei colleghi comunitari?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(14 giugno 1993)

In ottemperanza al trattato di fusione ed alle relative disposizioni d'applicazione, il servizio interpretariato del Parlamento europeo è incaricato dell'assunzione e della programmazione nel suddetto settore, per far fronte alle necessità delle istituzioni e degli organi con sede a Lussemburgo. A causa delle restrizioni imposte dal bilancio, della gestione delle risorse disponibili e del mercato dell'interpretariato, e tenendo conto della domanda per le rispettive lingue, una tabella giornaliera di riferimento — stabilita di comune accordo — impone alcune restrizioni soprattutto all'Ufficio di organizzazione e coordinamento delle conferenze e delle questioni protocollari della Commissione.

In alcuni periodi di punta delle riunioni organizzate dai servizi e a seconda della combinazione dei profili linguistici richiesti, possono effettivamente verificarsi difficoltà del tipo di quelle cui allude l'onorevole parlamentare. La scelta di quale riunione non potrà disporre di copertura linguistica

completa viene quindi operata in base a diversi criteri e può riguardare una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità. Tali criteri sono, ad esempio, il carattere istituzionale della riunione, l'arbitrato all'interno stesso dei servizi organizzatori, ecc.

Visto che i limiti obiettivi succitati riguardano per lo più il mercato specifico degli effettivi dell'interpretariato (che per alcune lingue presenta un'offerta di interpreti di gran lunga inferiore alla domanda), le istituzioni interessate al problema si adoperano costantemente per migliorare la situazione, attuando una politica di aiuti alla formazione ed al perfezionamento linguistico nel settore dell'interpretariato.

A medio termine, quindi, esse potranno progressivamente rimediare alle attuali carenze di effettivi e di combinazioni linguistiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 473/93

dell'on. Christine Crawley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1993)

(93/C 264/61)

Oggetto: Condizioni di vita e di lavoro dei medici negli ospedali

La Carta sociale europea prende in considerazione le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti. Può far sapere la Commissione se in tale considerazione sono compresi anche i medici ospedalieri che spesso risiedono nell'ospedale al di fuori dell'orario lavorativo?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(8 giugno 1993)

La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente da dove vivano o lavorino. Si applica quindi anche ai medici negli ospedali. La Carta, che è stata firmata dai capi di Stato o di governo di 11 Stati membri in occasione della riunione del Consiglio europeo dell'8/9 dicembre 1989 a Strasburgo, costituisce una dichiarazione solenne e traccia i principi di base che sottendono il modello europeo di diritto del lavoro, e più in generale la posizione del lavoro nella società.

Al fine di tradurre nella prassi i diritti menzionati nella Carta, la Commissione ha preparato un programma d'azione relativo all'applicazione della Carta. In tale contesto si è fatto riferimento ad una serie di proposte di direttiva intese a conferire valore giuridico alle disposizioni della Carta in tutti i 12 Stati membri. Molte di queste direttive sono state successivamente adottate dal Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 474/93**di Lord O'Hagan (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(11 marzo 1993)**(93/C 264/62)***Oggetto:** Spese nazionali per il turismo

La Commissione sarà certo al corrente del fatto che gli Stati membri concedono sovvenzioni a varie regioni comprese nel loro territorio.

1. La Commissione ha preso in esame di recente la politica di assistenza al turismo condotta dal governo britannico all'interno del Regno Unito?
2. È consapevole la Commissione che le sovvenzioni e altre forme di assistenza vengono concesse secondo criteri non conformi alla politica regionale?
3. Intende la Commissione fare luce in merito alle discriminazioni operate dal governo britannico a favore di Scozia, Galles e Irlanda del Nord a danno dell'Inghilterra?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(2 giugno 1993)

1. La Commissione non ha intrapreso di recente alcun esame della politica di assistenza al turismo condotta dal governo britannico all'interno del Regno Unito.
2. La Commissione non ha alcun motivo per ritenere che le autorità britanniche concedano sovvenzioni o altre forme di assistenza su base non conforme alla politica regionale.
3. Qualunque diversità nel trattamento degli enti turistici regionali è una questione interna che non rientra nella giurisdizione della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 506/93**dell'on. Jean-Paul Benoit (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(12 marzo 1993)**(93/C 264/63)***Oggetto:** Negoziati del GATT e protezionismo americano

I negoziati del GATT, cui la Commissione ha partecipato a nome della Comunità, hanno attraversato non poche difficoltà e peripezie.

Il modo in cui la trattativa è stata condotta da due commissari che hanno dato l'impressione di voler conclu-

dere a tutti i costi senza una perfetta padronanza di tutto il dossier, è stato oggetto di vive critiche da parte sia del Parlamento sia di vari Stati membri.

Il Parlamento ha votato una risoluzione che condanna questa impostazione rammentando la necessità di addivenire a un accordo globale equilibrato che tuteli gli interessi legittimi degli europei.

La nuova amministrazione americana ha appena deciso unilateralmente di varare un pacchetto di provvedimenti protezionistici riguardanti la siderurgia e di limitare la possibilità per imprese estere, segnatamente europee, di accedere agli appalti pubblici. Questo comportamento contrario alle norme del GATT fa pesare una grave minaccia sull'Europa.

La reazione della Commissione non sembra essere all'altezza della posta in gioco e degli interessi in ballo. Ciò premesso:

Come e su quale base intende la Commissione riprendere i negoziati con gli Stati Uniti e gli altri paesi interessati in seno al GATT?

Con quali riflessioni ovvero con quali proposte è la Commissione in grado di far fronte all'atteggiamento americano?

Ventila la Commissione il varo di una vera e propria politica commerciale estera comune, dotandosi degli strumenti di salvaguardia indispensabili per affermare il ruolo e la capacità dell'Europa nel mondo?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(2 giugno 1993)

La Commissione ha condotto i negoziati nell'ambito dell'Uruguay Round in costante consultazione con il Consiglio e ha accuratamente informato il Parlamento e gli operatori economici europei di tutti i settori in merito all'andamento dei lavori.

La Commissione intende concludere i negoziati entro l'anno in corso, in base ad un pacchetto che può fiduciosamente raccomandare al Consiglio come globale, equilibrato e vantaggioso per gli interessi strategici dell'economia europea. Si intende infatti perseguire un risultato positivo per i cittadini europei sul piano della produzione, dei consumi e dell'occupazione. In considerazione del fatto che i negoziati si sono protratti per oltre cinque anni, sarebbe stato sorprendente se non si fossero levate critiche. La ricerca di

una politica commerciale comune non può comunque essere subordinata incondizionatamente alle richieste dei singoli gruppi di interesse a ogni riguardo.

La Commissione non può accettare le critiche rivolte ai precedenti negoziatori. Alla fine dell'anno scorso lo stesso Parlamento ha respinto le critiche espresse nei confronti dei risultati ottenuti dalla Commissione nell'ambito dei negoziati. Grazie all'impegno manifestato in passato, la Commissione ha ereditato una posizione di forza, dalla quale quest'anno è stato possibile attuare una strategia comunitaria aggressiva e ambiziosa. La nuova amministrazione degli Stati Uniti non è rimasta indifferente, come risulta dalla dichiarazione pubblica congiunta del presidente della Commissione e del presidente degli Stati Uniti rilasciata a Washington il 18 marzo.

Quanto alle relazioni tra la Comunità e gli USA, la Commissione ha reagito con grande fermezza, in nome della Comunità, a tutte le azioni attuate dagli Stati Uniti in campo commerciale. Questa impostazione è stata pienamente approvata nelle successive riunioni del Consiglio «Affari generali». L'intesa raggiunta il 21 aprile 1993 con il rappresentante del ministero statunitense del commercio in materia di appalti pubblici dimostra che la scelta della fermezza ha dato risultati positivi.

Sul piano più generale delle relazioni economiche internazionali, è evidente che, a condizione che l'Europa manifesti la necessaria volontà politica, il trattato offre già attualmente alla Commissione gli strumenti essenziali per portare a termine i compiti inerenti al negoziato. Nei casi in cui sembra necessario adeguare alcuni aspetti degli attuali meccanismi, per esempio riguardo alla semplificazione degli strumenti di politica commerciale, la Commissione ha presentato proposte al Consiglio. È ora necessaria una rapida decisione a questo proposito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 511/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1993)

(93/C 264/64)

Oggetto: Donazione di sangue nella Comunità

Considerando l'importanza che la donazione di sangue ha per la Comunità e gli Stati membri, nonché il fatto che l'ottemperanza ai principi fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità è possibile soltanto mediante l'applicazione di misure volte a promuovere la donazione gratuita di sangue, intende la Commissione chiedere che venga modificata la direttiva 89/381/CEE⁽¹⁾ nel senso di una graduale riduzione dei sistemi di trasfusione basati sulle donazioni a pagamento? Quali provvedimenti adotterà per assicurare l'autosufficienza in materia di sangue e di plasma umani?

(1) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 44.

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(7 luglio 1993)

1. La direttiva 89/381/CEE relativa ai medicinali derivati dal sangue o dal plasma umano è stata adottata nel 1989 all'unanimità dal Consiglio, visto il parere favorevole del Parlamento europeo. Tale direttiva disciplina gli emoderivati stabili e non il sangue, né il plasma né gli emoplasti.

2. L'obiettivo comunitario di autosufficienza di sangue ed emoderivati mediante donazione non retribuita è chiaramente espresso nella direttiva 89/381/CEE che impone agli Stati membri di prendere tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità mediante donazione di sangue volontario e non remunerato e di sviluppare la fabbricazione di medicinali a partire da tali donazioni. Essi devono notificare alla Commissione i provvedimenti presi in tal senso.

3. Su richiesta del Consiglio, la Commissione si è impegnata ad esaminare le misure necessarie per garantire il pieno effetto della direttiva 89/381/CEE relativa ai medicinali derivati dal sangue e dal plasma umano, in particolare dell'articolo 3 che chiede agli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie per promuovere l'autosufficienza della Comunità incoraggiando le donazioni di sangue volontarie e non remunerate.

4. La Commissione ha riunito a tale fine un gruppo di esperti degli Stati membri incaricati di relazionare sulla situazione di autosufficienza della Comunità in materia di sangue ed emoderivati e di elaborare i necessari provvedimenti di promozione delle donazioni di sangue a titolo volontario ed altri provvedimenti volti all'autosufficienza in materia. La Commissione ha già provveduto a trasmettere al Consiglio e al Parlamento una relazione su questi problemi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 515/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1993)

(93/C 264/65)

Oggetto: Gestione e conservazione del lago Bajkal

Considerando la Dichiarazione di Rio del 14 giugno 1992, che getta le basi di una cooperazione internazionale su temi ambientali di interesse mondiale, e i risultati di recenti studi intrapresi in Russia, secondo cui il lago Bajkal, che rappresenta il 20% del volume complessivo delle acque dolci del mondo, è minacciato dall'inquinamento, intende la Commissione sostenere un programma volto a gestire e a salvare il lago?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(21 giugno 1993)**

La Commissione è al corrente dei problemi del lago Bajkal ed è consapevole che una tra le più importanti riserve di acqua dolce del mondo è minacciata di grave inquinamento. La Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di aiuto da parte del governo russo, condizione preliminare per prendere in considerazione un programma di aiuto.

Qualora dovesse pervenire in futuro, tale richiesta sarà esaminata nell'ambito degli attuali programmi di aiuto a favore della Russia, in particolare del programma TACIS.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 519/93
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 marzo 1993)
(93/C 264/66)**

Oggetto: Prodotti alimentari e farmaci scaduti

Considerando che in tutta la Comunità si vendono prodotti alimentari e farmaci scaduti, intende la Commissione presentare una proposta di direttiva che preveda l'immediata distruzione di tali prodotti?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(11 maggio 1993)**

All'articolo 2 e 3 della direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano ⁽¹⁾, nonché all'articolo 43, punto 8 della direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari ⁽²⁾ è previsto l'obbligo di far figurare in modo chiaro sull'etichettatura dei medicinali per uso umano e veterinario la data di scadenza.

Quest'informazione permette al consumatore di verificare, al momento dell'acquisto del medicinale o al più tardi al momento della sua somministrazione, se la data di validità del medicinale non sia scaduta.

L'indicazione della data di scadenza sull'imballaggio dei medicinali permette ai farmacisti, grossisti o a qualsiasi altra persona abilitata a vendere medicinali di gestire il loro stock e di scartare i medicinali che hanno superato la data di scadenza, compiti che rientrano tra le loro responsabilità.

Per quanto concerne i prodotti alimentari, la direttiva 79/112/CEE ⁽³⁾ relativa all'etichettatura, modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE ⁽⁴⁾, prevede all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4 l'obbligo di fare figurare sull'etichettatura dei prodotti alimentari il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza.

Gli articoli 9 e 9 bis di questa direttiva precisano le modalità da seguire per tali indicazioni.

La direttiva non specifica che i prodotti alimentari devono essere ritirati dalla vendita quando siano superati il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.

Quest'informazione è destinata in primo luogo ai consumatori, che così hanno la possibilità di verificare, al momento dell'acquisto di un prodotto o al più tardi al momento del suo consumo, la sua freschezza.

Quest'indicazione permette anche ai commercianti di gestire il loro stock di merci. Rientra nelle loro responsabilità ritirare i prodotti i cui termini minimi di conservazione siano superati.

La questione sanitaria si pone solo per i prodotti considerati molto deperibili dal punto di vista microbiologico. In tale caso alcuni membri hanno adottato disposizioni che stabiliscono che questi prodotti devono essere ritirati dalla vendita non appena la data di scadenza venga superata. Queste disposizioni non fanno parte della legislazione comunitaria che non si pronuncia su questo punto.

Non è prevista nessuna modifica della legislazione comunitaria mirante a imporre la distruzione dei prodotti che abbiano superato le data di scadenza.

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981.

⁽³⁾ GU n. L 33 del 8. 2. 1979.

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 15. 2. 1991.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 523/93
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 marzo 1993)
(93/C 264/67)**

Oggetto: Situazione dei bambini nei paesi in via di sviluppo

Amnesty International segnala che nei paesi cosiddetti in via di sviluppo milioni di bambini di meno di 15 anni vengono torturati, messi in prigione e persino uccisi dalla polizia e dai militari senza che i governi muovano un dito. In questi paesi i bambini molto spesso sono costretti a svolgere lavori pesanti e poco salubri senza ricevere assistenza previdenziale. Fatta questa premessa, può dire la Commissione se, al

momento in cui vengono conclusi accordi di cooperazione commerciale, di associazione o d'altro tipo tra la Comunità e i paesi terzi, sia previsto, quale requisito indispensabile, il rispetto dei diritti dell'uomo e, più in particolare, il rispetto dei diritti dei minori? Può precisare inoltre se la Comunità europea collabora e a che livello con l'Organizzazione internazionale del lavoro nell'intento di umanizzare il lavoro dei bambini?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(28 giugno 1993)

La Commissione è consapevole delle precarie condizioni, talvolta intollerabili, in cui vivono i bambini in numerosi paesi del terzo mondo sia per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro, sia perché non ne sono rispettate le libertà fondamentali.

Considerato ciò, gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi contengono clausole estremamente esplicite in materia di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali che costituiscono gli elementi essenziali di tali accordi. È altrettanto vero tuttavia che tali clausole non riguardano specificamente la condizione dei bambini.

Nella risoluzione sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo, il Consiglio e gli Stati membri hanno assunto l'impegno di tenere in maggiore considerazione i diritti umani e la democrazia nell'ambito della politica della Comunità e degli stessi Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo. Tale impegno non riguarda specificamente la situazione dei bambini.

Ai fini dell'esecuzione della linea di bilancio B7-5053 (sostegno a favore dei diritti dell'uomo e della democrazia nei paesi in via di sviluppo), la Commissione ha contribuito alla realizzazione di azioni di promozione dei diritti dei bambini.

Nell'ambito delle relazioni con l'OIL, la Commissione valuterà in che misura le due istituzioni possono cooperare per rendere più umano il lavoro dei bambini.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 528/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1993)

(93/C 264/68)

Oggetto: Ruolo dei volontari nell'assistenza sociale

Riconoscendo l'importante ruolo che i volontari svolgono nel settore dell'assistenza sociale negli Stati membri, è disposta la Commissione ad elaborare, d'intesa con le autorità degli Stati membri, misure volte a sostenere questa attività?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(22 giugno 1993)

La Commissione è perfettamente consapevole del ruolo dei volontari nell'assistenza sociale negli Stati membri della Comunità europea. Tuttavia, come la Commissione ha già fatto presente all'onorevole parlamentare ⁽¹⁾, l'attività degli operatori sociali è di esclusiva competenza degli Stati membri.

Comunque, allo scopo di sostenere gli assistenti sociali, la Commissione intrattiene contatti con la Federazione internazionale degli operatori sociali e accorda un aiuto finanziario alle riunioni del comitato di collegamento per la comunità europea di tale federazione. Essa ha, per esempio, finanziato una riunione d'informazione con tale comitato di collegamento a Bruxelles nel novembre 1992.

La Commissione fa presente, per informazione dell'onorevole parlamentare, che il rappresentante per la Grecia del comitato esecutivo della Federazione è la «Greek Association of Social Workers», avenue Tositsa 19 GR-10683 Atene. Del resto, una riunione di questo comitato si è tenuta in Grecia a fine marzo 1993 e si è trattato di un evento che è stato una fonte di stimolo per il ruolo e l'efficacia degli operatori sociali in Grecia.

⁽¹⁾ Risposta all'interrogazione scritta n. 3517/92; GU n. L 145 del 25. 5. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 529/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1993)

(93/C 264/69)

Oggetto: Fisioterapia e inabili nella Comunità

Migliaia di cittadini si ammalano ogni anno nella Comunità di infermità che evolvono lentamente fino al punto da renderli inabili. Questi cittadini ricorrono spesso alla fisioterapia rieducativa nella speranza di far regredire il loro handicap o di guarire del tutto. Può dire la Commissione se, alla luce della direttiva CEE sulle professioni mediche e paramediche, sia possibile assimilare la fisioterapia alle altre prestazioni sanitarie per le quali esistono fra l'altro possibilità di esonero fiscale?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(10 giugno 1993)

La Comunità non è dotata di competenze che le consentano di stabilire quali prestazioni sanitarie gli Stati membri

debbano fornire, o gratuitamente nell'ambito dei sistemi sanitari nazionali, o con un rimborso da parte delle casse malattia legalmente riconosciute, oppure con riduzioni fiscali, come quelle cui si riferisce l'onorevole interrogante.

Lo scopo delle direttive applicabili alle professioni mediche e paramediche è quello di agevolare la libertà di stabilimento e le prestazioni di servizi per le persone che esercitano tali professioni. Le suddette direttive non forniscono però elementi che consentano una parificazione della fisioterapia alle prestazioni sanitarie per quanto riguarda il diritto fiscale o il diritto alla sicurezza sociale degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 556/93

dell'on. Laura González Álvarez (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 marzo 1993)

(93/C 264/70)

Oggetto: Rapporto Braun

La crisi che la siderurgia comunitaria attraversa, e che secondo la Commissione è dovuta a sovrapproduzione, è nota a tutti.

Per cercare di risolvere il problema, la Commissione ha incaricato il sig. Braun di verificare fino a che punto i produttori comunitari sarebbero disposti a ridurre volontariamente la loro capacità produttiva. Una volta raccolte le informazioni, il sig. Braun avrebbe dovuto presentare tempestivamente un rapporto che, dopo un esame da parte della Commissione, avrebbe fissato le condizioni e le scadenze relative al programma di arresto delle attività, secondo quanto precedentemente concordato con le società interessate.

Poiché è già scaduto il termine per la presentazione del suddetto rapporto e talune delucidazioni sul suo contenuto sono state già fornite a una rappresentanza di tutti gli Stati membri, inclusa la Spagna, e poiché anche la stampa ha già dato notizia di questo rapporto, intende la Commissione mettere a disposizione il rapporto Braun in cui si esaminano le ripercussioni per le aziende siderurgiche spagnole?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(29 giugno 1993)

L'onorevole parlamentare è pregato di rifarsi ai lavori della Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale del Parlamento e in particolare al documento di lavoro del relatore, sig. R. Speciale, al quale del resto è già stata trasmessa copia del rapporto dell'on. Braun.

Il rapporto dell'on. Braun ha dimostrato che è necessario trovare una rapida soluzione per l'eliminazione delle capacità in eccesso che costituisce il principale problema del settore. La Commissione, d'accordo con il Consiglio, conta adottare misure di accompagnamento al programma volontario di riduzione di capacità che le imprese devono presentare alla Commissione prima del 30 settembre di quest'anno.

La Commissione non può, per motivi di riservatezza, fornire dati articolati per società. Per quanto concerne la siderurgia spagnola, l'on. Braun ha tenuto conto nel suo rapporto delle sospensioni di attività proposte dal governo spagnolo nel quadro delle procedure di aiuti attualmente discusse.

Una copia delle conclusioni del Consiglio del 25 febbraio 1993 concernenti la ristrutturazione dell'industria siderurgica nella Comunità sarà inviata direttamente all'onorevole parlamentare come pure al segretariato generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 564/93

dell'on. José Lafuente López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 marzo 1993)

(93/C 264/71)

Oggetto: Soppressione dell'autorizzazione amministrativa preventiva per i licenziamenti collettivi

In taluni Stati membri, come la Spagna, per i licenziamenti collettivi è ancora obbligatoria l'autorizzazione amministrativa preventiva, la qual cosa continua a provocare tensioni naturali in un mercato del lavoro come quello spagnolo, che in numerose relazioni comunitarie è stato accusato di eccessiva rigidità.

Dato che la soppressione della soprammenzionata autorizzazione preventiva per i licenziamenti collettivi è una realtà nella stragrande maggioranza dei paesi comunitari, in determinati ambienti economici e imprenditoriali spagnoli ci si continua a chiedere se l'attuale obbligo di autorizzazione sia compatibile con le disposizioni comunitarie in materia.

Può la Commissione indicare in quali Stati membri continua a sussistere l'obbligo di autorizzazione amministrativa preventiva in caso di licenziamenti collettivi?

Qual è il contenuto delle disposizioni comunitarie vigenti nel quadro della normativa che disciplina i rapporti di lavoro nell'economia della nostra Comunità?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(23 giugno 1993)

L'intervento dei pubblici poteri nelle procedure che portano ai licenziamenti collettivi è una costante in tutti gli Stati

membri della Comunità e altrove. Tale intervento ha una duplice funzione: innanzitutto permette all'autorità pubblica responsabile per i problemi dell'occupazione di adottare le necessarie misure, nei settori di sua competenza, per fornire una soluzione ai problemi ai quali debbono far fronte i lavoratori licenziati (formazione, ricerca di un nuovo posto di lavoro, concessione di assegni di disoccupazione, ecc.); in secondo luogo, l'intervento si traduce talvolta in una verifica della legittimità, sotto il profilo economico, del licenziamento programmato.

La prima di queste due funzioni è espressamente prevista dalla direttiva comunitaria relativa ai licenziamenti collettivi (direttiva 75/129/CEE) ⁽¹⁾, la quale, peraltro, omette qualsiasi riferimento all'intervento delle autorità pubbliche in materia di controllo della legittimità dei licenziamenti.

Gli Stati membri sono quindi liberi di scegliere i metodi con cui esercitare tale controllo. I sistemi seguiti sono essenzialmente tre: il primo consiste nel permettere la valutazione giuridica dei motivi invocati, che potrà eventualmente portare alla nullità dei licenziamenti effettuati, ove il tribunale conclude che tali motivi non sussistono o non soddisfano le condizioni poste dalla legge per giustificare un licenziamento economico; il secondo fa subordinare i licenziamenti ad un accordo preventivo tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori; il terzo si traduce in un meccanismo di autorizzazione amministrativa preventiva.

Questi diversi sistemi non sono esclusivi, nel senso che nella maggior parte degli Stati membri possono cumularsi. Il sistema di autorizzazione amministrativa è attualmente in vigore in Spagna, nei Paesi Bassi e, in determinate situazioni di licenziamento collettivo, in Francia.

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 22. 2. 1975.

inglese della ditta Meyer ha ritenuto che i suoi rappresentanti sindacali non fossero «sufficientemente preparati o pronti a dare un contributo ad una riunione di quel livello».

Non pensa la Commissione che questo fatto costituisca una flagrante discriminazione da parte della Meyer International con la scusa della nazionalità e, in caso affermativo, quali azioni intende essa intraprendere per garantire che il Regno Unito adempia ai suoi obblighi che derivanti dal trattato europeo?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(9 giugno 1993)

La Commissione è del parere che buone procedure d'informazione e consultazione dei dipendenti siano della massima importanza per le grandi società (multinazionali). Ha pertanto presentato una proposta di direttiva relativa ad un consiglio europeo di azienda in quanto ritiene che i rappresentanti dei dipendenti di grandi società europee provenienti da vari Stati membri dovrebbero avere la possibilità d'incontrarsi e discutere degli sviluppi delle rispettive imprese.

Quanto gli sviluppi di Meyer International siano contrari a questo approccio è difficile per la Commissione giudicare. Per poter farsi un'idea corretta la Commissione dovrebbe disporre di informazioni esaurienti provenienti da entrambe le parti. Ma anche in tal caso occorre rammentare che al momento attuale non esiste alcuna legislazione europea relativa ai sindacalisti e che si può pertanto seguire soltanto la legislazione nazionale dei paesi interessati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 570/93

dell'on. Henry McCubbin (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(31 marzo 1993)

(93/C 264/72)

Oggetto: Libertà di movimento dei lavoratori

Il paragrafo 2 dell'articolo 48 del trattato CEE chiede l'abolizione di qualsiasi discriminazione tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di impiego.

Recentemente il sindacato «Mobilio, legno ed affini» ha dovuto ritirarsi dal partecipare ad un multiprogetto «Meyer International in Europa», progetto al quale sindacalisti di altri Stati hanno potuto partecipare, in quanto la direzione

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 578/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(31 marzo 1993)

(93/C 264/73)

Oggetto: Rinascita del nazionalismo e del nazismo in Europa

In questi ultimi mesi si è parlato molto nella Comunità della rinascita del nazionalismo e del nazismo. Come sottolineano molti cittadini, il cosiddetto «accecamento» nazionalista e fascista in primo luogo minaccia l'integrazione europea e, in secondo luogo, crea focolai di violenza e di scontri. Può dire la Commissione se considera la rinascita del nazionalismo e del nazismo in Europa un grave pericolo e, in caso affermativo, con quali mezzi è possibile farvi fronte efficacemente?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1111/93
 dell'on. Juan de Dios Ramírez Heredia (S)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (29 aprile 1993)
 (93/C 264/74)

Oggetto: Lotta contro il razzismo e la xenofobia

Con riferimento al fatto che il 21 marzo 1993 si è celebrata la Giornata europea della lotta contro il razzismo e la xenofobia, che ha visto la mobilitazione dei democratici di tutta Europa e ha fornito l'occasione per varie dichiarazioni di principio dei governi dei Dodici e delle istituzioni comunitarie, è la Commissione a conoscenza del livello di attuazione da parte degli Stati membri degli impegni assunti dal Parlamento europeo nella lotta contro il razzismo e la xenofobia?

Risposta comune data dal sig. Flynn
 in nome della Commissione
 alle interrogazioni scritte n. 578/93 e 1111/93
 (8 luglio 1993)

Si attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sull'intervento pronunciato al commissario Flynn davanti al Parlamento europeo nel corso della sessione plenaria del mese di aprile 1993, in occasione del dibattito intorno all'adozione della risoluzione sulla rinascita del razzismo e della xenofobia in Europa ⁽¹⁾; tale intervento risponde in pieno agli interrogativi dell'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 430 (aprile 1993).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 582/93
 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (31 marzo 1993)
 (93/C 264/75)

Oggetto: Bombola di idrazina caduta in mare nella regione delle Sporadi settentrionali

Considerando che il 26 novembre 1992 nella regione del Sporadi settentrionali, non lontano dal parco marino in cui vivono alcuni esemplari di foche, è caduta da un aereo greco da combattimento F-16 una bombola contenente una sostanza tossica, l'idrazina, e che sino ad oggi — come ha recentemente ammesso un rappresentante dell'Aeronautica militare greca — non è stata portata a termine alcuna ricerca per il suo ritrovamento, intende la Commissione indagare sugli eventuali rischi di inquinamento dell'ambiente marino

della regione, nonché sui rischi che correrebbero gli uomini?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
 in nome della Commissione
 (28 giugno 1993)

Dopo un incidente del tipo descritto, spetta allo Stato membro interessato verificare se il mare è stato inquinato.

Se esistono pericoli per la salute pubblica, spetta alle autorità competenti prendere i provvedimenti necessari al fine di ridurre ed eliminare tale rischio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 583/93
 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (31 marzo 1993)
 (93/C 264/76)

Oggetto: Erosione dei litorali a Kiato

La città di Kiato deve far fronte al problema dell'erosione. Come viene segnalato da varie parti della regione, interventi sconsiderati e perfino criminali in nome della civiltà contemporanea hanno portato ad una completa destabilizzazione dell'ecosistema (fiumi-spiagge-mare). Può dire la Commissione quali possibilità esistono, nel quadro della sussidiarietà, per aiutare il comune di Kiato nei suoi interventi di tipo ambientale, al fine di proteggere e ricostruire i litorali della regione?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
 in nome della Commissione
 (29 giugno 1993)

La Grecia non ha classificato la zona in questione come zona di protezione speciale in base all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Tale classificazione costituisce l'unica base giuridica a cui si può attualmente ricorrere per un intervento comunitario a favore della conservazione della natura. D'altra parte la zona in questione non è stata neanche classificata come zona di importanza comunitaria a norma della suddetta direttiva.

Pertanto, conformemente al principio di sussidiarietà (articolo 130 R, punto 4 del trattato) spetta alle autorità greche prendere i provvedimenti adeguati al fine di ricostruire e proteggere il litorale della città di Kiato.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 584/93**dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)****alla Commissione delle Comunità europee***(31 marzo 1993)**(93/C 264/77)***Oggetto:** Le sorgenti di Langavitsas in Tesprozia

Si è recentemente tenuta a Preveza una seduta del Consiglio provinciale dedicata esclusivamente al seguente tema «Informazione del Consiglio provinciale da parte di uno studioso sull'opera: Distribuzione al dipartimento di acqua proveniente dalle sorgenti di Langavitsas». Lo studioso in questione, sig. Serbis, ha presentato tabelle contenenti misurazioni relative alla quantità d'acqua distribuita e alla struttura della rete idrica, ma ha rivelato di non aver intrapreso alcuno studio sulle sorgenti di Ravenis, Pende Ekklisies e altre. I sindaci dei comuni presenti hanno naturalmente protestato contro la decisione di sfruttare le acque di Langavitsas e hanno proposto, da un lato, che fosse fatto entro breve tempo un inventario delle sorgenti, ad esclusione di quelle di Langavitsas, allo scopo di esaminare le concrete possibilità di sfruttamento delle loro acque, e, dall'altro, che fosse elaborata una relazione di impatto ambientale dell'opera proposta. Considerando la superficialità con la quale la prefettura di Tesprozia ha trattato il caso in questione, intende la Commissione interessarsi alla conservazione della sorgente, dell'ambiente e della regione?

Risposta data dal sig. Paleokrassas**in nome della Commissione***(22 giugno 1993)*

La legislazione comunitaria sull'ambiente acquatico concerne unicamente problemi di qualità e non di quantità. Spetta pertanto alle autorità greche prendere le misure ritenute necessarie per garantire un approvvigionamento idrico sostenibile. Esistono normative comunitarie intese a proteggere la qualità dell'acqua destinata alla produzione di acqua potabile, ma spetta alle autorità greche prendere le misure ritenute necessarie per garantire il rispetto degli obblighi loro imposti da queste normative.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 588/93**dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)****alla Commissione delle Comunità europee***(31 marzo 1993)**(93/C 264/78)***Oggetto:** Contributi a favore degli anziani europei

Considerando la risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio per una decisione relativa all'organizzazione dell'anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni (1993), approvata il 12 giugno 1992 ⁽¹⁾, intende la Commissione delle Comunità europee premere sulle

autorità degli Stati membri affinché si convincano della necessità di venire incontro alle esigenze degli anziani europei, mediante la concessione di congrue pensioni e la messa a disposizione di tutta una serie di servizi di qualità?

⁽¹⁾ GU n. C 176 del 13. 7. 1992, pag. 239.**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione***(22 giugno 1993)*

Nel 1993, Anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni, la Commissione sta considerando i più importanti problemi relativi al benessere degli anziani, in accordo con la decisione del Consiglio del 24 giugno 1992. Pertanto, in relazione alle entrate e servizi, la Commissione ha pubblicato una relazione elaborata dall'osservatore europeo per gli anziani, sulle politiche condotte in ciascuno Stato membro e sull'impatto di dette politiche sui cittadini anziani. Inoltre, sono state istituite due reti che collegano progetti pratici a beneficio diretto degli anziani. Tutto ciò ed altre attività analoghe sono progettate per promuovere la consapevolezza e la conoscenza attraverso tutti gli Stati membri, pur riconoscendo che la responsabilità per l'applicazione delle politiche di protezione sociale degli anziani incombono agli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 599/93**dell'on. Karel De Gucht (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(1° aprile 1993)**(93/C 264/79)*

Oggetto: Discriminazione in materia di assunzione di cittadini comunitari nella legislazione belga concernente i Centri pubblici di assistenza sociale (CPAS)

Può far sapere la Commissione se la decisione di un'autorità di tutela (provincia) è fondata quando annulla, sulla base dell'articolo 55, paragrafo 2 della nuova legge belga sui Centri pubblici di assistenza sociale, la decisione di un'autorità inferiore (amministrazione CPAS) che ha dichiarato aperto anche agli altri cittadini della Comunità il posto statutario di capo del servizio del personale infermieristico in un ospedale pubblico?

L'articolo in parola stabilisce che il Consiglio per l'assistenza sociale può procedere all'assunzione, nel quadro di un contratto di lavoro, di persone di nazionalità straniera per posti di livello non dirigenziale.

Non ritiene la Commissione che tale disposizione sia in contrasto con l'articolo 48 del trattato, in quanto da un lato esclude una nomina statutaria e dall'altro dà a tale articolo un'interpretazione più restrittiva rispetto alla Corte di giustizia, in quanto esclude anche i posti a livello dirigenziale

che non hanno nulla a che fare con l'esercizio dell'autorità pubblica?

Quali misure intende prendere la Commissione al riguardo?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(17 giugno 1993)

La legge del 5 agosto 1992 recante disposizioni relative ai Centri pubblici di assistenza sociale (CPAS) ha modificato l'articolo 55, paragrafo 2 della legge dell'8 luglio 1976 e prevede che il Consiglio per l'assistenza sociale può procedere all'assunzione, nel quadro di un contratto di lavoro, di persone di nazionalità straniera per posti di livello non dirigenziale.

La nozione di posti «dirigenziali» va intesa nel senso che essa comprende esclusivamente quelli le cui attribuzioni e responsabilità comportano una partecipazione all'esercizio di pubblici poteri e alla tutela degli interessi generali dello Stato (1). In applicazione di tali criteri, il posto di capo del servizio del personale infermieristico (nursing) di un ospedale pubblico non può, a parere della Commissione, essere considerato un impiego della pubblica amministrazione ai sensi del trattato CEE (articolo 48, paragrafo 4).

La legge precitata non disciplina peraltro la questione dell'accesso dei cittadini comunitari ai posti permanenti nei pubblici ospedali belgi per i quali si richiede la condizione della nazionalità belga.

L'intero problema è già stato oggetto di un parere motivato comunicato al Belgio in base alla procedura d'infrazione di cui all'articolo 169 del trattato CEE e che richiede che le disposizioni pertinenti della legislazione belga siano rese conformi alla normativa comunitaria sulla libera circolazione.

Per quanto concerne il caso particolare al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, gli interessati possono, se lo desiderano, rivolgersi contemporaneamente alle giurisdizioni belghe competenti al fine di far valere i propri diritti alla parità di trattamento in materia di accesso al lavoro.

(1) Vedi causa 307/84, *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1986, p. 1725.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 607/93

dell'on. Christine Crawley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° aprile 1993)

(93/C 264/80)

Oggetto: Minori in famiglie divorziate o separate

Con l'aumento della mobilità europea cresce il numero dei figli di genitori divorziati o separati che vivono con uno dei

due in un paese mentre l'altro genitore vive in uno Stato membro diverso. Nei casi in cui le relazioni tra i genitori si siano deteriorate, entrambi i genitori incontrano grandi difficoltà ad entrare in contatto con il figlio (o i figli), anche quando in tribunale siano state concordate ufficialmente le relative modalità.

Quali iniziative può prendere la Commissione per migliorare tale situazione? Si potrebbero compiere passi affinché gli accordi relativi al diritto di visita fissati da un tribunale siano applicati anche negli Stati membri diversi da quello in cui è stata presa la decisione? A quali altri interventi può pensare la Commissione per semplificare la situazione di tale gruppo di bambini?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione**

(11 giugno 1993)

L'interrogazione riguarda i seri ostacoli che l'esercizio del diritto di visita ai figli può incontrare laddove le relazioni tra i genitori si siano deteriorate. Si tratta di un problema estremamente delicato e non di rado complicato da fattori emotivi ed in pratica la Commissione non può far molto per alleviarlo. Tuttavia, nell'ambito del Gruppo europeo di cooperazione politica sui problemi giudiziari in questioni di diritto civile si sta discutendo la possibilità di ampliare al diritto di famiglia la Convenzione di Bruxelles ed è stato richiesto agli Stati membri di rispondere ad una serie di quesiti a questo proposito. Una volta che sia entrato in vigore il trattato sull'Unione europea la Commissione avrà il diritto di prendere l'iniziativa per quanto riguarda convenzioni od interventi comuni in questo campo, in forza dell'articolo K.1, punto 6 e dell'articolo K.3 di detto trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 617/93

dell'on. Víctor Manuel Arbeloa Muru (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° aprile 1993)

(93/C 264/81)

Oggetto: Clausola «fondement» e clausola «élément essentiel»

Qual è la differenza tra la clausola «fondement» e la clausola «élément essentiel», impiegate negli accordi di cooperazione della CEE con i PVS?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
in nome della Commissione**

(3 giugno 1993)

Le clausole che figurano negli accordi economici e di cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi si distinguono per le seguenti caratteristiche:

- la clausola «base» introdotta per la prima volta nel 1990 nell'accordo con l'Argentina su richiesta di tale paese stabilisce che «le relazioni di cooperazione si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne e internazionali» della Comunità e della parte (o delle parti) contraente(i);
- la clausola «elemento fondamentale» ricalca la clausola «base», con la seguente aggiunta «e che costituiscono un elemento fondamentale dell'accordo».

Tale clausola è stata introdotta negli accordi con il Brasile (29 giugno 1992), con i paesi del Patto andino (firmati il 23 aprile 1993) e con i paesi dell'America centrale (firmati il 23 febbraio 1993).

Essa offre alla Comunità una solida base giuridica per sospendere l'accordo in caso di gravi e persistenti violazioni dei diritti dell'uomo o di prolungate interruzioni del processo democratico, conformemente ai principi del diritto consuetudinario internazionale come stabilito dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.

Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che non esiste alcuna clausola che prevede la sospensione autonoma di un accordo. La decisione di sospendere un accordo è sempre oggetto di una valutazione preliminare quanto alla sua opportunità. Tale valutazione — che si svolge nell'ambito comunitario e della cooperazione politica europea — tiene conto della gravità della violazione e della situazione specifica del paese interessato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 650/93

dell'on. Mihail Papayannakis (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 aprile 1993)

(93/C 264/82)

Oggetto: Costruzione del catasto a Simi

Nell'isola di Simi (Dodecanneso) sono stati finora spesi per la costituzione del catasto circa 16 milioni di dracme su importo totale di 60 milioni. Poiché vi è il pericolo che questa importante iniziativa resti incompiuta in mancanza dei necessari finanziamenti e considerando l'incontestabile utilità del catasto ai fini della lotta alle infrazioni e agli abusi edilizi, della protezione dei boschi, ecc., si chiede alla Commissione se non riterrebbe opportuno considerare la

possibilità che la Comunità contribuisca a sostenere e a portare a compimento questo importante investimento.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(8 luglio 1993)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 2935/92 dell'on. Kostopoulos ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 195 del 19. 7. 1993, pag. 22.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 651/93

dell'on. Joaquim Miranda da Silva (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 aprile 1993)

(93/C 264/83)

Oggetto: Parità fisse tra le monete comunitarie — CEE a più velocità

Circolano voci secondo le quali il commissario Christophersen avrebbe ritenuto ammissibile, o addirittura auspicabile, che alcuni paesi comunitari stabilissero, nel breve termine, parità fissa fra le rispettive monete.

Se tale orientamento si concretizzasse — e sarebbe sicuramente limitato ad un nucleo ristretto di paesi in una congiuntura caratterizzata dalla crisi economica e dal disordine monetario, che vede i criteri di convergenza nominale stabiliti in vista della UEM di difficile se non addirittura impossibile attuazione, segnatamente a causa dei rischi per le economie più deboli — costituirebbe indubbiamente la consacrazione di una Comunità a due velocità oltre che un'anticipazione di Maastricht.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. Quali sono, di fatto, i suoi orientamenti in materia? Ha già formulato proposte onde rimediare a tale situazione?
2. Ritiene accettabile tale consacrazione di un'Europa comunitaria a due velocità?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(10 giugno 1993)

1. La Commissione ritiene che l'impostazione definita nel trattato sull'Unione europea sia l'unica che consente di progredire verso la realizzazione dell'UEM. Il trattato in questione è stato concepito nella prospettiva di un passaggio di tutti gli Stati membri alla fase finale dell'UEM, pur prevedendo un periodo supplementare di transizione per quelli tra essi che non siano pronti a compiere tale passo nel 1996. Il calendario è stato fissato allo scopo di consentire ad ogni paese di prepararsi per tempo; i programmi in materia di convergenza rappresentano strumenti efficaci per agevolare tale compito.

Gli avvenimenti verificatisi sui mercati valutari hanno dimostrato che perché lo SME possa funzionare in modo soddisfacente nel contesto di un'integrazione sempre più stretta delle nostre economie occorrono una convergenza soddisfacente ed un coordinamento rafforzato delle politiche economiche e monetarie. A norma di quanto disposto dal trattato sull'Unione europea la decisione che stabilirà se sia opportuno o no per la Comunità passare alla terza fase verrà presa entro la fine del 1996. La Commissione rileva che una decisione anteriore a tale data non è formalmente esclusa, purché sussistano le condizioni richieste; essa non ha peraltro formulato proposte in questo campo.

2. La Commissione ha sempre rifiutato l'idea di una Comunità a due velocità. Essa ritiene che le possibilità di deroga previste dalle disposizioni autorizzino all'occorrenza determinati Stati membri a rinviare la piena partecipazione all'UEM, pur ponendoli in condizioni tali da consentire loro di raggiungere il grado di convergenza necessario entro termini ragionevoli. Tale impostazione continua ad essere pienamente giustificata, anche in una situazione congiunturale difficile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 657/93

dell'on. Virginio Bettini (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 aprile 1993)

(93/C 264/84)

Oggetto: Armonizzazione del trattamento contrattuale dei docenti nel territorio CEE

La Commissione è al corrente che nelle università italiane per i lettori di lingua, docenti stranieri anche cittadini di paesi membri CEE, viene mantenuto il precariato, non più ammesso per i docenti nazionali?

Non vi intravede la Commissione una violazione del principio della libera circolazione delle persone e di stabilimento?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(22 giugno 1993)

I diritti dei lettori di lingue straniere nei confronti dello Stato italiano verranno stabiliti in via definitiva con la sentenza che la Corte di giustizia delle Comunità europee emetterà quanto prima a conclusione delle tre nuove cause pregiudiziali pendenti C-259, C-331 e C-332/91. Le conclusioni dell'avvocato generale al termine di tali cause sono state presentate nel corso dell'udienza tenuta dalla Corte di giustizia il 20 gennaio 1993 e sono favorevoli ai lettori.

Inoltre la Commissione ha informato lo Stato membro di ritenere incompatibile con l'articolo 48 del trattato CEE — e di conseguenza inapplicabile da parte delle università italiane — l'articolo 28 del decreto del presidente della Repubblica (DPR) n. 382/1980, il cui disposto costituisce il motivo diretto del trattamento discriminatorio riservato ai lettori di lingue straniere.

Infine, in considerazione dell'urgenza della questione (alcune università hanno informato i lettori di non potere garantire a lungo termine il versamento della loro retribuzione), la Commissione ha già informato i lettori stessi che essi potranno, parallelamente, adire personalmente le giurisdizioni italiane competenti, chiedendo loro di prescrivere i necessari provvedimenti a carattere provvisorio.

In tal modo la Commissione cerca di contribuire a porre termine a un lungo contenzioso che oppone già da molti anni i lettori di lingue straniere alle università italiane.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 682/93

dell'on. Bryan Cassidy (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 aprile 1993)

(93/C 264/85)

Oggetto: Attuazione nel Regno Unito della direttiva sugli uccelli

È la Commissione al corrente del nuovo sistema di «licenze generali» che il governo britannico ha introdotto a titolo della Sezione 16 della sua legge del 1981 sulla fauna e la flora selvatiche e la conservazione del paesaggio per consentire il controllo durante tutto l'anno di tredici specie di uccelli (compresi i corvidi e il colombaccio)?

Può la Commissione confermare che a suo avviso tale sistema è del tutto compatibile con la lettera e lo spirito dell'articolo 9 — «deroghe» — della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ «sulla conservazione degli uccelli selvatici»?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(28 giugno 1993)

La Commissione ritiene che gli emendamenti apportati alla legge del 1981 sulla fauna e la flora selvatiche e la conservazione del paesaggio (modifica degli allegati 2 e 3) ordinanza 1992 n. 3010 fanno sì che le parti emendate di tale legge siano conformi alla direttiva 79/409/CEE. Le autorità nazionali hanno avviato un'azione simile per modificare in tal senso la legislazione vigente nell'Irlanda del Nord.

La Commissione ritiene che il sistema di deroghe di cui alla sezione 16 della legge in questione, come descritto dalle autorità nazionali, è conforme alla direttiva in oggetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 692/93

dell'on. Jean-Pierre Cot (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 aprile 1993)

(93/C 264/86)

Oggetto: Proposte del governo danese in ordine alla ratifica del trattato di Maastricht

Qual è il parere della Commissione, custode dei trattati, sulle proposte del governo danese circa la ratifica da parte della Danimarca del trattato di Maastricht? Reputa essa che dette proposte siano compatibili con la nozione di una Unione europea fra gli Stati membri? Ritiene essa che il trattato di Maastricht possa essere applicato fra gli altri undici Stati membri? In tal caso, continuerebbe la Danimarca ad appartenere alla Comunità definita dal trattato di Roma?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(23 giugno 1993)

Il Consiglio europeo di Edimburgo del 12 dicembre 1992 ha ribadito il proprio interesse per il trattato sull'Unione europea.

Si è pronunciato sulle proposte avanzate dalla Danimarca in un documento dal titolo «La Danimarca in seno all'Europa».

Il Consiglio europeo ha fissato una serie di disposizioni in risposta alle richieste della Danimarca «prendendo atto del fatto che la Danimarca non ha intenzione di avvalersi di queste disposizioni per ostacolare una cooperazione più stretta e un'azione più sostenuta fra gli Stati membri in conformità del trattato e nel quadro dell'Unione e dei suoi obiettivi».

La Commissione rispetta la volontà popolare espressa dalla Danimarca e accettata dagli altri Stati membri. Ma, come ha

dichiarato il sig. Delors dinanzi al Parlamento europeo, «niente potrà intaccare la nostra volontà di agire per l'attuazione del nuovo trattato. Sarà questo uno degli impegni prioritari della nuova Commissione, oltre che l'espressione della nostra fede nel futuro».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 699/93

dell'on. Arthur Newens (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 aprile 1993)

(93/C 264/87)

Oggetto: Regolamentazione dei fuochi d'artificio

Intende la Commissione disciplinare, nel quadro di una direttiva generale, i requisiti di sicurezza per la vendita di fuochi d'artificio, prevedendo tra l'altro:

1. la garanzia che i fuochi d'artificio (esplosivi) che giungono nella Comunità europea da Taiwan, Cina, Brasile e altri paesi terzi siano controllati a fondo dalle autorità responsabili dei singoli Stati membri;
2. il divieto di importazione nella Comunità dei fuochi d'artificio che rientrano nella categoria 4 delle norme britanniche, giacché il loro stato chimico è instabile;
3. l'introduzione di licenze per l'acquisto di fuochi d'artificio, di qualsivoglia origine, da parte di pirotecnici;
4. l'obbligo di formazione specifica per tutti gli addetti ai fuochi d'artificio, sulla base del modello canadese, che ha funzionato in modo soddisfacente per quindici anni?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(18 giugno 1993)

La Commissione sta studiando la risposta da dare alla richiesta del Parlamento ⁽¹⁾ di una legislazione specifica sui fuochi di artificio.

Qualsiasi proposta comprenderà un elevato livello di protezione e si terrà conto delle preoccupazioni particolari espresse nell'interrogazione.

Per il momento non è ancora stata presa una decisione sulle condizioni di accettazione per l'immissione sul mercato di fuochi di artificio e altri articoli pirotecnici ma, chiaramente, saranno applicate le stesse regole ai prodotti comunitari e a quelli di paesi terzi.

La Comunità ha elaborato diversi strumenti legali comprendenti condizioni simili in base alle quali i produttori e gli

importatori sono responsabili delle condizioni di accettazione.

(1) Parere sulla proposta di direttiva sugli esplosivi — GU n. C 305 del 23. 11. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 703/93

dell'on. Ben Visser (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 aprile 1993)

(93/C 264/88)

Oggetto: Divieto di circolazione per gli autoveicoli pesanti in Svizzera

In tutti i paesi sono in vigore restrizioni alla circolazione degli autoveicoli pesanti durante i fine settimana, i giorni festivi e di notte. In casi eccezionali si può ottenere una deroga a tali divieti di circolazione, ad esempio nel caso di prodotti deperibili da trasportare rapidamente.

In Svizzera è in vigore un divieto di circolazione notturna per tutti i veicoli pesanti. Diversamente da quelle di moltissimi altri paesi, la normativa svizzera non prevede deroghe per il trasporto di prodotti deperibili, come risulta dalle informazioni fornite dagli autotrasportatori.

Nel quadro dei colloqui con le autorità svizzere, la Commissione è disposta a studiare la possibilità di deroghe al divieto di circolazione per casi eccezionali in cui si tratta di merci particolarmente deperibili?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(21 giugno 1993)

L'accordo tra la Comunità e la Svizzera relativo al trasporto di merci su strada e per ferrovia, in vigore dal 22 gennaio 1993, prevede una serie di misure dirette ad agevolare i trasporti su strada, comprese le esenzioni dal divieto di circolare di notte e di domenica in Svizzera (cfr. art. 10 e allegato 6 dell'accordo).

Il divieto di circolazione di notte e di domenica prevede le seguenti esenzioni:

Senza autorizzazione particolare:

- i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di catastrofi;
- i percorsi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di incidenti in servizio, in particolare nelle imprese di trasporti pubblici e nel traffico aereo.

Con autorizzazione speciale:

Per i trasporti di merci che, per la loro stessa natura, giustificano viaggi di notte e, per motivi veramente fondati, di domenica, vale a dire:

- prodotti agricoli facilmente deperibili (ad esempio bacche, taluni ortofrutticoli, fiori o succhi di frutta appena spremuti), dal 1° aprile al 31 ottobre;
- suini e pollame destinati alla macellazione;
- latte fresco e prodotti lattiero-caseari facilmente deperibili;
- materiale da circo, strumenti musicali di orchestra, accessori di teatro, ecc.;
- quotidiani comprendenti articoli redazionali e pacchi postali spediti nel quadro del mandato legale di prestazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 704/93

dell'on. Ben Visser (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 aprile 1993)

(93/C 264/89)

Oggetto: Furti di autoveicoli pesanti nella CE

Negli ultimi anni i furti di veicoli pesanti sono aumentati fino a rappresentare un grave problema e vengono commessi in modo sempre più sfrontato e spesso anche violento.

Una efficace e tempestiva registrazione dei furti, seguita da indagini immediate, non è purtroppo una pratica diffusa. Un documento europeo uniforme per la denuncia di furto potrebbe costituire un primo passo verso una lotta adeguata contro tali furti.

- 1) Concorda la Commissione sull'utilità di un documento unico per la denuncia di furto?
- 2) È disposta ad avanzare proposte su tale documento?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 705/93

dell'on. Ben Visser (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 aprile 1993)

(93/C 264/90)

Oggetto: Registrazione e ricerca degli autoveicoli pesanti in Italia

Dalle informazioni fornite, tra gli altri, dall'Associazione olandese per i trasporti su strada a temperatura controllata, Transfrigoroute, risulta che in Italia non esiste alcun sistema centralizzato di registrazione e di indagini nei casi di furto di autoveicoli pesanti.

- 1) Può la Commissione confermare che in Italia non esiste effettivamente un sistema centralizzato di registrazione e di indagine per i veicoli pesanti rubati?
- 2) Sa se anche in altri Stati membri non esiste tale sistema?
- 3) È disposta a chiedere alle autorità italiane la creazione di tale sistema centralizzato di registrazione e di indagine?

**Risposta comune data dal sig. Flynn
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 704/93 e 705/93
(15 giugno 1993)**

Prima d'ogni cosa va osservato che, in linea di massima, la Commissione non ha alcuna competenza diretta per quanto attiene alla lotta contro la criminalità. Essa non è quindi al corrente della situazione specifica esistente in alcuni Stati membri né può intervenire presso questi ultimi per esortarli a servirsi dei mezzi appropriati nel settore. Sarebbe pertanto preferibile, nella fattispecie, che l'onorevole parlamentare si rivolgesse alla presidenza.

Va ricordato inoltre che alcuni strumenti intergovernativi prevedono scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri per quanto attiene agli autoveicoli rubati, sottratti o smarriti. Altrettanto dicasi per la Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen e del progetto di convenzione inerente al sistema d'informazione europeo. Tali meccanismi potranno eventualmente essere ulteriormente sviluppati nel quadro della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, come prevede il Titolo VI del trattato sull'Unione europea, e a cui la Commissione sarà pienamente associata, in seguito all'entrata in vigore del trattato, senza tuttavia disporre del diritto d'iniziativa in materia di cooperazione a livello di polizia.

Queste nuove disposizioni costituiranno un quadro istituzionale unico che consentirà di garantire un miglior collegamento fra la cooperazione degli Stati membri e gli strumenti comunitari, laddove questi dovessero rivelarsi pertinenti, ad esempio per quanto attiene all'identificazione degli autoveicoli in materia di lotta contro la criminalità legata a questi ultimi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 727/93
dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 aprile 1993)
(93/C 264/91)**

Oggetto: Inadempienza delle direttive in materia di compatibilità elettromagnetica

La maggior parte degli Stati membri continua a non adempiere le direttive in materia di compatibilità elettroma-

gnetica, fra cui la direttiva 89/336/CEE ⁽¹⁾ e la direttiva 92/31/CEE ⁽²⁾.

Come giudica la Commissione il danno arrecato ai consumatori da tale inadempienza?

⁽¹⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 12. 5. 1992, pag. 11.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(1° luglio 1993)**

1. La direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica è entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Tuttavia, il 28 aprile 1992 il Consiglio ha adottato la direttiva 92/31/CEE al fine di fissare un periodo transitorio fino al 31 dicembre 1995. Durante il suddetto periodo il fabbricante potrà:

— commercializzare e/o mettere in servizio un prodotto conforme alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (in quel caso, la libera circolazione del prodotto è garantita ai sensi della direttiva), oppure

— commercializzare e/o mettere in servizio un prodotto conforme a una normativa nazionale in vigore alla data del 30 giugno 1992.

2. La maggior parte degli Stati membri ha già recepito e attuato le direttive in questione; per cinque Stati membri è in corso la procedura d'infrazione ex articolo 169 del trattato CEE. Periodicamente vengono organizzate riunioni con i rappresentanti degli Stati membri per rendere possibile un recepimento uniforme e coerente della direttiva.

3. Prima che venisse adottata la direttiva 89/336/CEE, i fenomeni elettromagnetici erano già disciplinati in parte da una serie di direttive comunitarie di armonizzazione parziale. In particolare, i radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi erano già disciplinati dalla direttiva 76/889/CEE ⁽¹⁾ e la soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter dalla direttiva 76/890/CEE ⁽¹⁾. Le suddette direttive sono state recepite negli Stati membri nei quali le misure d'attuazione nazionali rimangono applicabili durante il periodo transitorio. Molti materiali di largo consumo sono dunque regolamentati.

4. La Commissione ritiene pertanto che la mancata applicazione immediata della direttiva 89/336/CEE in alcuni Stati membri può senza dubbio avere conseguenze sul buon funzionamento di alcuni apparecchi poco schermati, ma l'esistenza di normative nazionali che recepiscono le vecchie direttive limita tali conseguenze, in attesa che la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica venga applicata totalmente.

⁽¹⁾ GU n. L 336 del 4. 12. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 733/93

dell'on. Christopher Beazley (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 aprile 1993)

(93/C 264/92)

Oggetto: Cooperazione tra le polizie europee, criminalità e giustizia

Può la Commissione fornire un elenco di tutti i progetti di ricerca e di tutte le conferenze relative alla cooperazione tra polizie in Europa, alla criminalità e alla giustizia, che abbia finanziato o stia finanziando a titolo dei bilanci 1992 e 1993?

Quali sono i servizi della Commissione responsabili di tali progetti e conferenze?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(8 luglio 1993)

È opportuno, innanzitutto, ricordare che, attualmente, la Commissione non ha competenze nelle materie evocate dall'onorevole parlamentare. Tuttavia, il titolo VI del trattato sull'Unione europea — che organizza la cooperazione degli Stati membri nel campo della giustizia e degli affari interni — prevede che la Commissione verrà pienamente associata a tale cooperazione, soprattutto per quanto riguarda la lotta alla tossicodipendenza, la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione tra le polizie.

Nella prospettiva dell'entrata in vigore di tali disposizioni, la Commissione ha dato, nel 1992 e 1993, un contributo finanziario a talune iniziative — cui hanno dato vita alcuni Stati membri o istituzioni in seno ad essi — al fine di predisporre ad assumere il proprio ruolo specifico all'interno di questo nuovo quadro istituzionale. Le iniziative finanziate sono:

- Rete europea di documentazione, coordinamento e ricerca, destinata alla lotta transfrontaliera contro la frode e la criminalità.
- Studio di fattibilità relativo ad una rete europea per la prevenzione della criminalità urbana e dell'uso di stupefacenti in zone urbane.
- Studio internazionale finalizzato alla comparazione e alla valutazione delle condizioni amministrative ed organizzative della cooperazione transfrontaliera tra organi di polizia.
- Dibattito sugli organi di polizia in Europa, organizzato dall'Institut des hautes études de sécurité intérieure (Francia).
- Seminario di formazione indirizzato ai formatori del personale incaricato di individuare falsi documenti.
- Corso di formazione europea della scuola di polizia di Schloss-Grimborn (Land Renania del Nord/Vestfalia).

Data la modestia dei mezzi finanziari disponibili e l'assenza di una adeguata struttura di bilancio, tali interventi non potevano avere, già in partenza, che una portata limitata.

L'insieme delle materie, oggetto del titolo VI del trattato sull'Unione europea, è attualmente competenza del segretario generale della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 735/93

dell'on. Dagmar Roth-Behrendt (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 aprile 1993)

(93/C 264/93)

Oggetto: Aspetti economici e sociali dei problemi ambientali

La ricerca in merito agli aspetti economici e sociali delle questioni ambientali è apparsa per la prima volta in un programma di ricerca ambientale della Comunità nel 1991 (decisione 91/354/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 7 giugno 1991), che prevedeva, per la soluzione dei problemi ambientali, un'impostazione multidisciplinare la cui necessità era molto sentita.

Nel documento «Per uno sviluppo durevole e sostenibile — Programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile» (COM(92) 23 def. — Volume II) del Quinto programma d'azione della Commissione a favore dell'ambiente l'accento è parimenti posto in modo corretto sulle più ampie dimensioni socioeconomiche dei problemi ambientali.

Nel documento di lavoro della Commissione riguardante il Quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1994-1998) (COM(92) 406 def.), gli aspetti economici e sociali non sono inseriti come unità tematica separata come nel Terzo programma quadro, ma quale parte del tema del cambiamento globale.

Può la Commissione confermare che gli aspetti economici e sociali delle questioni ambientali e le impostazioni multidisciplinari relative ai problemi ambientali riceveranno le risorse necessarie per garantire che il programma di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente 1994-1998 rispetti le priorità fissate nel Quinto programma d'azione della Commissione a favore dell'ambiente?

(¹) GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 29.

**Risposta data dal sig. Ruberti
in nome della Commissione**

(2 luglio 1993)

La ricerca sugli aspetti economici e sociali costituisce una parte importante e ricca di successi delle attuali attività di ricerca della Comunità nel quadro dei programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) nel settore dell'am-

biente per il periodo 1990-1994. Ovviamente la loro priorità relativa per il futuro sarà stabilita essenzialmente a livello del relativo programma di ricerca specifica, ma è certamente intenzione della Commissione proporre che, in uno spirito di integrazione degli aspetti ambientali nelle altre politiche, sia ad essi attribuito il giusto peso. Il secondo documento di lavoro della Commissione sul quarto programma quadro COM(93) 158, che completa il primo documento di lavoro dell'ottobre 1992, COM(92) 406, indica specificatamente il sostegno per lo sviluppo sostenibile come uno dei criteri per la selezione delle attività di RST della Comunità. In particolare la ricerca sull'ambiente deve sostenere le esigenze dello sviluppo sostenibile, ivi compresi gli aspetti economici e sociali, come stabilito nel quinto programma di azione in materia ambientale.

3. È pronta infine la Commissione, d'intesa con la delegazione dello Zimbabwe e gli esperti e le organizzazioni locali specializzate in riforestazione, a far condurre un'indagine indipendente volta a stabilire se sia possibile confermare gli aiuti a questo progetto di grande rilevanza sociale, sia pure con diverse modalità di gestione?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(11 giugno 1993)

La Commissione conferma di avere partecipato al finanziamento di un microprogetto in materia di riforestazione gestito dall'organizzazione non governativa ZIRRCON. Conferma altresì che alla luce delle insufficienze nella gestione e nella verifica del progetto da parte della ZIRRCON, stabilite da una relazione di una ONG olandese, la Commissione ha ritardato i pagamenti in attesa del completamento di corrette procedure di verifica. Ciò nonostante, i versamenti a favore della ZIRRCON sono stati ormai completati a concorrenza di un importo di 513 040 ZWD. L'ultimo versamento è stato effettuato il 9 novembre 1992. Di conseguenza, la Commissione ha pienamente onorato i suoi obblighi finanziari e, poiché il finanziamento e il progetto si sono conclusi, non sono più necessarie ulteriori indagini sull'efficienza della ZIRRCON.

Questo tipo di progetto beneficerà di un'ulteriore assistenza attraverso la ZIRRCON se lo Zimbabwe riterrà i progetti elaborati da tale ONG atti ad essere presentati alla Commissione per ottenere i finanziamenti. La Commissione è al corrente che è stata avanzata un'ulteriore proposta di finanziamento ma che lo Zimbabwe non ritiene di poter sottoporre all'attenzione del FES in quanto non sembra rispondere ai criteri di validità e di sostenibilità. La Commissione è disposta ad esaminare qualsiasi progetto presentato dalle autorità dello Zimbabwe.

Dai termini dell'interrogazione presentata dall'onorevole parlamentare sembra che la Commissione si opponga ad ulteriori finanziamenti che coinvolgano la ZIRRCON quale diretta conseguenza della valutazione relativa alla sua ultima prestazione. Non è così. In primo luogo, la Commissione non ha facoltà di intervenire in tal senso dal momento che le richieste di finanziamento devono essere inoltrate attraverso l'ordinatore nazionale (il secondo progetto presentato dalla ZIRRCON non rientra nella categoria dei microprogetti). In secondo luogo, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che la delegazione di Harare ha informato la ZIRRCON di una serie di opzioni per eventuali futuri finanziamenti, esclusi i microprogetti.

È evidente che la Commissione sostiene progetti in materia di riforestazione. Tuttavia, si invita l'onorevole parlamentare a tener conto del fatto che sono circa 3 000 i microprogetti attualmente in corso di esecuzione in Zimbabwe e quasi il doppio quelli che si è dovuto purtroppo

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 759/93

dell'on. Maartje van Putten (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 aprile 1993)

(93/C 264/94)

Oggetto: Microprogetto patrocinato in Zimbabwe dall'Istituto per la ricerca religiosa e la tutela della natura (ZIRRCON)

È noto che sono emersi problemi riguardo al microprogetto nel cui ambito la CE ha prestato assistenza finanziaria alla riforestazione ad opera delle comunità locali, sotto gli auspici della ZIRRCON, organizzazione con sede nello Zimbabwe. In relazione alla conduzione dell'iniziativa da parte della CE si chiede alla Commissione:

1. a) Quali obblighi finanziari ha essa contratto in relazione al progetto e a quali di essi si è già fatto fronte?
- b) Può confermare la notizia che la CE non ha onorato i suoi ultimi obblighi finanziari?
- c) È disposta la Commissione ad onorare gli eventuali impegni non ancora soddisfatti? In caso affermativo, quando?
2. a) È esatta la notizia che sulla fase I del progetto è stato approntato un rapporto consuntivo, che la Commissione non ha accettato, e che successivamente non vi è stato un secondo rapporto?
- b) Se tale notizia è esatta non ritiene la Commissione che gli interessati abbiano diritto a un parere esperto che offra una solida base di valutazione per il progetto, dando alla ZIRRCON l'opportunità di dire la sua?
- c) È disposta la Commissione a far eseguire tale valutazione?

respingere. In Zimbabwe, non sono pochi i progetti potenzialmente validi e sostenibili ma i problemi di organico rendono difficile l'ottimale esecuzione dei finanziamenti comunitari in risposta a tutte le priorità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 765/93
dell'on. Bartho Pronk (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 aprile 1993)
(93/C 264/95)

Oggetto: Libera circolazione delle persone

1. Come si spiega che all'aeroporto di Copenaghen i passaporti dei passeggeri in arrivo provenienti da altri paesi della CE vengono controllati due volte, prima immediatamente all'uscita del velivolo, poi al momento di lasciare l'aeroporto?
2. Sono le due procedure compatibili con l'articolo 8A del trattato CEE?
3. È disposta la Commissione a contattare il governo danese al fine di consentire che in ogni caso la libera circolazione non sia ostacolata da controlli supplementari sulle persone?

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione
(16 luglio 1993)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito posto dall'onorevole parlamentare.

Essa non mancherà di comunicargli il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 766/93
dell'on. Henry Chabert (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 aprile 1993)
(93/C 264/96)

Oggetto: Crediti all'esportazione

Secondo alcune informazioni certi organismi di credito legati a alcuni Stati membri accorderebbero a taluni paesi terzi, soprattutto dell'America latina, condizioni di pagamento di beni strumentali non rispettose delle norme OCSE.

È la Commissione al corrente di tali pratiche? Può essa dire cosa intende fare affinché la concorrenza tra costruttori

europei sia assicurata in condizioni normali e siano evitate discriminazioni di tale natura?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(18 giugno 1993)

La Commissione non ha ricevuto alcuna denuncia, né dispone di informazioni riguardanti eventuali infrazioni alla normativa OCSE in materia di finanziamento all'esportazione di beni strumentali a destinazione dell'America latina.

La Comunità ha aderito nel 1978 a ciò che viene definito il consenso OCSE. Si tratta di orientamenti generali a cui gli aderenti si sono impegnati ad attenersi e che stabiliscono, ad esempio, la durata massima dei crediti in funzione dei diversi paesi debitori, i tassi di finanziamento minimo altresì in funzione dei vari paesi debitori e le norme in materia di finanziamenti non rimborsabili.

Il complesso di tali orientamenti generali è stato introdotto nella legislazione europea e gli Stati membri sono pertanto tenuti a conformarvisi.

Se dovesse ricevere informazioni più dettagliate circa l'esistenza delle pratiche cui fa riferimento l'interrogazione, la Commissione non mancherà di esaminarle con la massima attenzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 771/93
dell'on. Hugh McMahon (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 aprile 1993)
(93/C 264/97)

Oggetto: Quotazione dei valori mobiliari

La Commissione, nel contesto della direttiva 79/279/CEE⁽¹⁾ concernente il coordinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri sull'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale delle borse valori, può precisare il senso del termine «investitori» e informare gli Stati membri se gli azionisti sono compresi o meno in tale definizione?

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 16. 3. 1979, pag. 21.

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione
(9 giugno 1993)

La direttiva 79/279/CEE disciplina l'ammissione alla quotazione ufficiale dei valori mobiliari in generale, quindi non soltanto delle azioni (schemi A e C), ma anche degli strumenti del debito (schemi B e D).

Non contenendo la direttiva una definizione del termine «investitori», quest'ultimo è da intendersi in senso generale

e comprende pertanto sia i piccoli investitori che gli investitori professionali e gli investitori istituzionali. Esso abbraccia inoltre non solo gli investitori attuali effettivi (azionisti e portatori di obbligazioni) ma anche gli investitori potenziali.

Occorre infine tener presente che talune disposizioni della direttiva si riferiscono esclusivamente a coloro che sono attualmente azionisti (per esempio lo schema C.2) o portatori di obbligazioni (per esempio lo schema D.1).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 794/93

dell'on. Barry Desmond (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 aprile 1993)

(93/C 264/98)

Oggetto: Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

In riferimento all'interrogazione scritta n. 2083/92 ⁽¹⁾ dell'on. Sotiris Kostopoulos, non concorda la Commissione sul fatto che, pur non esistendo un precedente giuridico o una base formale per sostenere la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, la Comunità europea dovrebbe in ogni caso intervenire su questioni di tanto fondamentale importanza? Non ritiene che incoraggiando gli Stati membri a ratificare tale convenzione essa potrebbe inviare un messaggio positivo sulle priorità fondamentali della CEE per quanto riguarda i bambini, tanto vulnerabili nella nostra società, in particolare alla luce degli obiettivi più ampi del trattato di Maastricht?

⁽¹⁾ GU n. C 47 del 18. 2. 1993, pag. 16.

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(15 giugno 1993)

La ratifica della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo rientra fra le competenze degli Stati membri. Nelle presenti condizioni, la Commissione non può proporre agli altri Stati membri di ratificarla.

Per converso, tramite la concessione di sovvenzioni relative ad azioni a favore del fanciullo (per esempio, studio comparativo franco-britannico sulle politiche e le pratiche concernenti la tutela dell'infanzia, videofilm sulla sistemazione dei bambini ...) o dell'organizzazione di seminari quale quello sull'adozione di recente organizzato dalla Commissione nel marzo 1993, quest'ultima contribuisce a sostenere le priorità e i valori fondamentali, nonché la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 815/93

dell'on. Peter Crampton (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 aprile 1993)

(93/C 264/99)

Oggetto: Auspicabilità di una moneta europea unica per il settore della pesca

Visti i deplorabili atti di violenza commessi recentemente in taluni porti francesi da pescatori che manifestavano la loro rabbia per le importazioni di pesce a basso prezzo del Regno Unito, non conviene la Commissione che questi incidenti probabilmente non si verificherebbero se ci fosse una moneta europea unica?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(21 giugno 1993)

Gli incidenti descritti evidenziano come il mancato progresso verso l'Unione economica e monetaria possa mettere a repentaglio la stabilità del mercato interno che richiede invece l'adozione di tassi di cambio stabili e, a lungo termine, di una moneta comune europea. Fino a quando non verrà completata l'Unione economica e monetaria, sussisterà sempre il rischio di distorsioni della concorrenza dovute a variazioni dei tassi di cambio nominali. La Commissione concorda che probabilmente in una Unione economica e monetaria a pieno titolo l'incidenza di fatti del tipo di quelli menzionati si ridurrebbe notevolmente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 833/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 aprile 1993)

(93/C 264/100)

Oggetto: Accordo di mattonifici olandesi

Quando si prevede che verrà approvato dalla Commissione l'accordo generale tra i membri della federazione olandese dei mattonifici, per consentire l'eliminazione di un'eccedenza produttiva dell'ordine di 217 milioni di mattoni?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(24 maggio 1993)

L'accordo per la ristrutturazione e il risanamento del settore dei laterizi nei Paesi Bassi, concluso il 25 agosto 1992, è stato notificato alla Commissione il 10 settembre 1992. Dopo

aver esaminato il piano di ristrutturazione la Commissione ha reso nota la propria intenzione di non opporsi all'attuazione dell'accordo in una comunicazione adottata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾, ed ha invitato i terzi interessati a farle pervenire le loro osservazioni.

Trascorso il termine stabilito a favore dei terzi per presentare le osservazioni, la Commissione non ha ricevuto alcun parere sfavorevole da parte dei concorrenti e/o di altri operatori economici eventualmente interessati.

Stando così le cose la Commissione intende accelerare la procedura per concludere il caso nel senso indicato nella comunicazione citata.

⁽¹⁾ GU n. C 34 del 6. 2. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 848/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 aprile 1993)
(93/C 264/101)

Oggetto: Situazione dell'industria automobilistica europea

Visto che l'industria automobilistica europea nel 1992 ha prodotto circa 15 milioni di veicoli con un calo, rispetto al 1991, di circa 1 milione di veicoli, intende la Commissione predisporre quanto prima una direttiva comunitaria di sostegno all'industria automobilistica comunitaria sul mercato europeo, come pure per la conquista dei vari mercati esteri?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(15 giugno 1993)**

Le previsioni relative allo sviluppo della produzione comunitaria dei veicoli a motore non corrispondono alle cifre citate dall'onorevole parlamentare, in quanto mettono in evidenza una produzione stabile o addirittura in leggera crescita nel 1992 rispetto al 1991.

La Commissione è comunque consapevole della difficile situazione in cui viene a trovarsi l'industria automobilistica. Nella sua comunicazione ⁽¹⁾ «L'industria europea dei veicoli a motore: situazione, prospettive e proposte di azione» la Commissione ha proposto misure concrete destinate a facilitare l'adattamento dell'industria in questione, misure che sono in corso di attuazione.

In un'ulteriore comunicazione che sarà presentata nel corso dell'anno, il Parlamento europeo verrà informato in dettaglio sui progressi avvenuti nella suddetta attuazione.

⁽¹⁾ COM(92) 166 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 849/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 aprile 1993)
(93/C 264/102)

Oggetto: Programmi di sostegno del settore tessile greco

Il settore tessile greco è uno dei settori tradizionali direttamente interessato dalla recessione, dalla contrazione del reddito disponibile e, soprattutto, dalla concorrenza da parte di paesi dai bassi costi, rispetto ai quali le differenze sono davvero enormi.

Visto che la modernizzazione è l'unica strada da percorrere per le industrie del settore e che un ruolo importante possono avere i programmi finalizzati alla formazione del personale, può la Commissione riferire se ritiene soddisfacenti i programmi comunitari di sostegno al settore tessile greco attualmente in vigore?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(11 giugno 1993)**

La Commissione segue con grande interesse gli sforzi di adattamento del settore tessile comunitario alle nuove condizioni industriali e commerciali per i prossimi anni. In proposito, la Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare sul ruolo fondamentale della formazione professionale nel processo di adattamento di tale settore industriale in piena trasformazione.

Tuttavia, la Commissione sottolinea che attualmente non è in fase di attuazione alcun programma della Comunità che riguardi specificamente il sostegno dell'industria tessile in Grecia. I programmi che integrano l'attuale quadro comunitario di sostegno ed i programmi integrati mediterranei hanno lo scopo di promuovere e sostenere gli sforzi di modernizzazione di tutti i settori dell'industria in Grecia, compreso quello tessile. Attualmente sono in corso le azioni di valutazione dell'impatto di tali programmi.

Infine, la Commissione ricorda che dovrebbe prendere avvio tra breve il programma RETEX, avente lo scopo di migliorare il know-how e di sviluppare la cooperazione relativamente a tutti i settori dell'industria, compreso quello tessile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 852/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 aprile 1993)

(93/C 264/103)

Oggetto: Giovani tossicodipendenti arruolati nelle forze armate dei paesi della Comunità

Per i giovani arruolati o che svolgono servizio di leva nelle forze armate, i quali prima della chiamata alle armi facevano uso di sostanze stupefacenti e che possano dimostrare di aver completato un ciclo di disintossicazione presso comunità o unità terapeutiche intende la Commissione, interponendo i suoi buoni uffici, assumere una qualche iniziativa intesa a far sì che le autorità nazionali degli Stati membri — una volta concluso l'addestramento di base o specialistico — ne dispongano l'assegnazione presso presidi delle forze armate dislocati in prossimità di comunità o unità terapeutiche?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(8 luglio 1993)

La Commissione non è competente per trattare il problema posto dall'onorevole parlamentare; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 865/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 aprile 1993)

(93/C 264/104)

Oggetto: Vendite di armi da parte del governo russo

Considerando che il governo russo ha recentemente firmato con alcune ditte produttrici di materiale militare una serie di contratti relativi all'esportazione, nel 1993, di armi per un valore di 2 miliardi di dollari, e che il vicepresidente della commissione di Stato russa per il Complesso militare-industriale, sig. Iennadi Yabolski, ha apertamente dichiarato che il volume delle vendite di armi aumenterà in misura sostanziale nel corso dell'anno, intende la Commissione far presente alle autorità russe l'esigenza di vietare tali vendite nelle regioni in cui sono in corso conflitti armati, quali ad esempio quelli in corso nel territorio dell'ex Jugoslavia?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
in nome della Commissione**

(1° luglio 1993)

Una iniziativa come quella prospettata dall'onorevole parlamentare non potrebbe essere decisa isolatamente dalla

Commissione, sia in ragione delle proprie competenze attuali che per motivi di opportunità politica.

La Commissione opera a titolo preventivo per limitare, nel tempo, il ricorso a tale tipo di esportazioni. In effetti, dal 1992, nell'ambito del programma TACIS ⁽¹⁾, essa opera per la riconversione delle industrie militari all'interno della Comunità di Stati indipendenti.

Finora, la Commissione ha concesso 14,6 Mio di ECU per 15 iniziative ripartite su tre repubbliche: Russia, Ucraina e Bielorussia. Essa sviluppa il proprio servizio di assistenza tecnica in due direzioni: da un lato, aiutando i governi («advisers group») ad individuare le principali esigenze in ciascuna delle tre repubbliche, dall'altro, contribuendo alla creazione di programmi specifici per le imprese. A titolo d'esempio si può menzionare l'aiuto fornito al costruttore aeronautico Mig per metterlo in grado di adeguarsi alle normative europee in previsione della sua partecipazione alla produzione o alla coproduzione di aerei civili.

La Commissione desidera evidenziare che la determinazione dei tempi tecnici, come pure l'adozione delle decisioni, sono lasciate ai beneficiari.

⁽¹⁾ Programma di assistenza tecnica della Comunità europea alla Comunità di Stati Indipendenti ed alla Georgia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 874/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 aprile 1993)

(93/C 264/105)

Oggetto: Sicurezza dei giocattoli

La maggior parte dei genitori come pure dei commercianti è del tutto ignara del contenuto della direttiva comunitaria 88/378/CEE ⁽¹⁾ riguardante la sicurezza dei giocattoli. Intende la Commissione segnalare ciò alle autorità elleniche e chiedere che facciano in modo di informare i cittadini attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa, onde si possa disporre sul mercato di giocattoli che non pregiudichino la salute, la sicurezza e neanche la mente dei bambini?

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(11 giugno 1993)

La direttiva CEE sui giocattoli (88/378/CEE) è stata recepita in tutti gli Stati membri. È responsabilità dei governi di garantire che tutti gli interessati siano messi al corrente delle relative disposizioni nazionali.

La Commissione ha tuttavia un ruolo da svolgere in sede di diffusione delle informazioni a livello comunitario in quanto la direttiva sui giocattoli ne riflette in parte la politica dei consumatori.

La Commissione ha pertanto prodotto un opuscolo informativo sull'argomento nel 1991, destinato ai genitori e ad altri adulti responsabili dell'infanzia. Circa 26 000 copie della versione greca dell'opuscolo sono state distribuite dall'Ufficio di Atene della Commissione.

Il tema della sicurezza dei giocattoli verrà inoltre inserito nel programma delle azioni di informazione sulla politica comunitaria dei consumatori che la Commissione organizza attualmente negli Stati membri.

Per quanto riguarda la Grecia, la seconda di una serie di riunioni di briefing tenutasi ad Atene alla fine di aprile trattava vari aspetti della sicurezza dei prodotti. Documentazione in materia, ivi compresa la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, è stata resa disponibile agli organismi interessati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 889/93

dell'on. Roberto Formigoni (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 aprile 1993)

(93/C 264/106)

Oggetto: Posizione della Commissione riguardo ai finanziamenti del governo italiano alla FIAT per la costruzione dello stabilimento di Melfi

L'interrogante chiede di sapere sulla base di quali considerazioni, e a quali condizioni, la Commissione ha espresso parere favorevole circa i finanziamenti del governo italiano all'azienda FIAT per la costruzione dello stabilimento di Melfi.

In particolare, e facendo riferimento a voci e notizie che vengono alimentate nell'opinione pubblica italiana, chiede di sapere se corrisponde a verità il fatto che la Commissione avrebbe subordinato il proprio parere favorevole all'impegno che avrebbe preso la FIAT di smantellare un alto numero di posti di lavoro nelle aziende del proprio gruppo site nel Nord Italia, in corrispondenza dell'apertura dello stabilimento di Melfi, e se e in che modo in questa operazione sono coinvolte decisioni presenti o future circa gli stabilimenti Alfa Lancia di Arese e Chivasso.

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione

(14 giugno 1993)

L'analisi della Commissione che ha portato all'approvazione dell'aiuto erogato dal governo italiano alla FIAT per la costruzione di un nuovo stabilimento a Melfi ha tenuto conto dei due aspetti seguenti:

1. L'intensità dell'aiuto è giustificata dalle difficoltà socioeconomiche che la FIAT incontrerà nel Mezzogiorno.

Considerato che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica riconosce che l'insediamento di nuovi impianti di produzione di autoveicoli e componenti, in regioni svantaggiate, offre un valido contributo allo sviluppo regionale, la Commissione ha condotto un'analisi costi-benefici del piano FIAT per stabilire fino a che punto l'aiuto di cui alla legge n. 64/86 sia proporzionato ai problemi regionali che si propone di alleviare.

Nella sua analisi, la Commissione è giunta alla conclusione che il costo netto degli svantaggi strutturali derivanti alla FIAT dal suo insediamento nel Mezzogiorno sarà di poco inferiore al 30 % dell'investimento ammissibile. Per quanto riguarda il principio della proporzionalità l'entità dell'aiuto regionale notificato di cui alla legge n. 64/86 risulta accettabile in quanto rappresenta il 30,5 % dell'investimento ammissibile, valore appena superiore agli handicap strutturali netti che si prevede che la FIAT dovrà superare nel Mezzogiorno.

Secondo l'analisi della Commissione, inoltre, il piano dovrebbe creare 9 400 nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno, salvaguardandone 8 000 e stimolandone altri 21 000 nell'indotto.

2. L'aumento netto della capacità automobilistica della FIAT è compatibile con l'evoluzione del mercato.

La Commissione è molto cauta nell'esame delle proposte relative ad aiuti a progetti che comportino nuova capacità produttiva nel settore automobilistico. Per quanto riguarda il programma FIAT nel Mezzogiorno ed il suo probabile impatto sull'industria automobilistica comunitaria, la Commissione ha rilevato che il gruppo FIAT aveva deciso di chiudere gli impianti di montaggio di Desio e Chivasso nel Nord d'Italia e di ridurre del 50 % la capacità dello stabilimento di Lambrate. Secondo la lettera inviata dal governo italiano il 17 novembre 1992, tali chiusure, che sono state confermate, comporteranno per il gruppo FIAT nel 1996 — anno di piena operatività dello stabilimento di Melfi — un'eccedenza di capacità sicuramente non superiore di 70 000 unità rispetto a quella del 1990. La Commissione ritiene che un aumento della capacità FIAT a livello comunitario del 3 % (equivalente allo 0,2 % della capacità comunitaria) non possa produrre effetti negativi sul settore, visto che si prevede per il 1996 un'espansione del mercato automobilistico comunitario del 3 % rispetto al 1990.

Queste informazioni sono contenute nella lettera della Commissione del 31 dicembre 1992 con la quale si chiudeva la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (1).

(1) GU n. C 37 dell'11. 2. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 897/93

dell'on. José Lafuente López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 aprile 1993)

(93/C 264/107)

Oggetto: Legalizzazione delle agenzie di assunzione temporanea in Spagna

Dato il particolare carattere di precarietà dell'occupazione che caratterizza attualmente il mondo lavorativo spagnolo, diventano sempre più importanti le agenzie di assunzione temporanea a carattere multinazionale.

Va tuttavia detto che tali agenzie, pur non essendo vietate in Spagna, non sono tuttavia legalizzate, il che rende opportuna una loro sollecita regolarizzazione.

Può la Commissione far sapere se esiste una normativa comunitaria che disciplini l'attività delle agenzie di assunzione temporanea nell'insieme dei paesi membri, indicando altresì i meccanismi giuridici comunitari di cui deve tener conto il legislatore spagnolo per disciplinare le loro attività nel mercato del lavoro del paese, in modo da potersi adeguare alla suddetta normativa comunitaria?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(1° luglio 1993)

Non esiste uno strumento comunitario che disciplini il riconoscimento delle agenzie di assunzione temporanea.

Tuttavia, vi sono obblighi che tali agenzie devono rispettare e che sono indicati nella direttiva 91/383/CEE del Consiglio del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale⁽¹⁾. La direttiva avrebbe dovuto essere recepita negli Stati membri entro il 31 dicembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 29. 7. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 905/93

dell'on. Giuseppe Rauti (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 aprile 1993)

(93/C 264/108)

Oggetto: Possibile disastro ambientale in Nigeria, causato da errate scelte da parte della «cooperazione internazionale»

La Commissione è a conoscenza della drammatica situazione sociale ed ecologica che si sta determinando nella

regione lacustre di Hadeja-Nguru, in Nigeria. Dove — come documentato da un servizio apparso sul supplemento illustrato del *Corriere della Sera*, in data 4 marzo scorso — la costruzione di una serie di dighe, finanziate dalla «cooperazione internazionale», sta avendo gravissime conseguenze sull'equilibrio ambientale e sulla possibilità di vita di 1 milione di persone?

Ciò premesso, può la Commissione far sapere se davvero gli aiuti internazionali e della stessa CEE stanno trasformando un'oasi naturale, dove siccità e carestie erano ancora sconosciute, in un deserto?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(1° giugno 1993)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che nella regione di Hadejia non si sta attuando né è mai stato realizzato alcun progetto o programma del Fondo europeo di sviluppo né è stata finanziata la costruzione di dighe o sbarramenti sul fiume Hadejia.

La Commissione è perfettamente consapevole della vitale importanza di un corretto utilizzo delle risorse idriche per lo sviluppo di qualsiasi nuova attività nel nord-est della Nigeria. Gli interessi opposti degli Stati della Nigeria che utilizzano il sistema fluviale Hadejia-Katagum-Yobe-Komadugu e Jamaare devono essere risolti a livello federale. Viste le conseguenze negative della costruzione di dighe sulle piene stagionali, fonte di sussistenza per gran parte della popolazione degli Stati di Yobe e di Borno, la Commissione sensibilizza le autorità federali competenti nei confronti del fabbisogno delle comunità interessate dall'attuale progetto finanziato dal FES «Programma di sviluppo per le zone aride del nord-est» del valore di 35 Mio di ECU, e attira la loro attenzione sulle ripercussioni a livello ambientale causate dalla costruzione di dighe sui fiumi a monte dell'area in oggetto.

Per informazione dell'onorevole parlamentare, la Comunità partecipa, in Nigeria, a numerosi progetti di conservazione approvati recentemente (con il 7° FES) quali quello del parco nazionale di Oban Hills (16,5 Mio di ECU), e quello del parco nazionale di Okwango (4,1 Mio di ECU) entrambi situati nello Stato di Cross River della Repubblica Federale di Nigeria, come pure il programma per la zona arida di Katsina, nella regione settentrionale del paese (25 Mio di ECU).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 913/93

dell'on. Michael Welsh (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 aprile 1993)

(93/C 264/109)

Oggetto: Applicazione delle direttive sull'amianto

Può la Commissione illustrare il livello di recepimento negli ordinamenti nazionali delle direttive sull'amianto, con

particolare riferimento alla direttiva 83/477/CEE ⁽¹⁾ modificata dalla direttiva 91/382/CEE ⁽²⁾, alla direttiva 76/769/CEE ⁽³⁾ modificata dalla direttiva 91/157/CEE ⁽⁴⁾ e alla direttiva 90/394/CEE ⁽⁵⁾ nella misura in cui quest'ultima è applicabile all'amianto?

È convinta la Commissione che tali direttive siano applicate correttamente a livello nazionale e quali passi intende compiere per rimediare ad eventuali deficienze?

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 29. 7. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1979, pag. 201.

⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**
(21 giugno 1993)

Le direttive sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, ai sensi dall'articolo 118 A del trattato CEE, prevedono prescrizioni minime che gli Stati membri possono, qualora lo desiderino, rafforzare con misure di prevenzione e protezione più cogenti.

La direttiva 83/477/CEE è stata interamente recepita in tutti gli Stati membri, mentre la direttiva di modifica 91/382/CEE, nella quale i valori limite sono stati abbassati, è stata recepita in sei Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito).

La direttiva 90/394/CEE, che contempla la protezione dall'amianto in quanto classificato agente cancerogeno, è stata recepita in un solo Stato membro (Regno Unito).

La direttiva 91/157/CEE non riguarda l'amianto ma le batterie e gli accumulatori contenenti talune sostanze pericolose. Se l'onorevole interrogante si riferisce alla direttiva 91/659/CEE ⁽¹⁾, che adatta al progresso tecnico la direttiva 76/769/CEE, essa non è stata recepita in alcuno Stato membro.

La Commissione ha avviato procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE contro tutti gli Stati membri che non hanno ancora recepito le direttive precitate.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 917/93
dell'on. Anita Pollack (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 aprile 1993)
(93/C 264/110)

Oggetto: Sicurezza dei mobili imbottiti con materiale espanso

Visto che il mercato unico è ormai in vigore e che non esiste ancora una legislazione comunitaria adeguata in materia di sicurezza dei mobili imbottiti con materiale espanso, può far sapere la Commissione per quale motivo nel suo programma di lavoro non figura una proposta al riguardo e quando è lecito attendersi la presentazione della proposta in parola?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**
(21 giugno 1993)

Il lavoro di normalizzazione sta proseguendo e si prevede che la ricerca prenormativa concernente il comportamento dopo l'ignizione sarà completata verso la fine del 1994. Da uno studio sulla presunta tossicità ed ecotossicità dei prodotti ignifughi risulta che il loro utilizzo in mobili imbottiti e in articoli analoghi è compatibile con la tutela della salute e dell'ambiente.

La Commissione ha inoltre ricevuto una comunicazione da parte dei settori industriali interessati che ne illustra l'intenzione di adottare un programma facoltativo in base al quale i mobili imbottiti e gli articoli analoghi devono poter resistere alle bruciature di sigaretta. Questa iniziativa dovrebbe migliorare la situazione che attualmente si registra nei dieci Stati membri che non dispongono di un sistema obbligatorio né facoltativo.

La Commissione auspica di essere presto in grado di comunicare i risultati dell'esame del problema, attualmente in corso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 932/93
dell'on. Mary Banotti (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 aprile 1993)
(93/C 264/111)

Oggetto: Diritti umani in Iran

Può la Commissione far sapere se sono stati compiuti passi avanti presso le autorità iraniane in relazione alle violazioni dei diritti umani perpetrate contro i seguaci del bahaismo? Può la Commissione confermare che in occasione del prossimo incontro bilaterale con il governo iraniano verrà dato particolare risalto alla situazione dei seguaci di questo movimento?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
in nome della Commissione
(1° luglio 1993)**

La Commissione è a conoscenza dei problemi dei Baha'i in Iran. Il problema viene regolarmente sollevato dalla Commissione a tutti gli incontri bilaterali con le autorità iraniane. È comunque difficile valutare la situazione a causa delle scarse informazioni provenienti in proposito da tale paese.

In occasione del Consiglio di Edimburgo dello scorso dicembre, i capi di Stati e di governo hanno convenuto che, vista l'importanza dell'Iran nella regione, deve essere mantenuto il dialogo con il governo iraniano. Tuttavia sarà bene far presente le preoccupazioni suscitate dal comportamento dell'Iran e chiedere miglioramenti su un certo numero di questioni, in particolare i diritti umani, la pena di morte pronunciata mediante una fatwa dell'ayatollah Khomeini nei confronti dello scrittore Salman Rushdie e il terrorismo. Tali miglioramenti sono importanti per determinare in quale misura possano essere instaurate relazioni più strette, improntate alla fiducia.

Come negli anni precedenti, la Comunità e i suoi Stati membri hanno presentato una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Iran alla 49ª seduta della Commissione dei diritti umani (Ginevra, 1° febbraio-12 marzo 1993).

Fino a quando continueranno le notizie della violazione dei diritti umani nel paese nei contatti bilaterali con le autorità iraniane, la Commissione continuerà a sottolineare la difficile situazione dei Baha'i e di altri gruppi oppressi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 947/93
dell'on. Cristiana Muscardini (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 aprile 1993)
(93/C 264/112)**

Oggetto: Etichettatura delle bevande alcoliche

La direttiva 79/112/CEE ⁽¹⁾ relativa all'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari prevede una modifica per poter prescrivere regole comunitarie specifiche per l'etichettatura di vini e bevande alcoliche.

Considerando l'urgenza di regole comunitarie specifiche applicabili al comparto dei vini e delle bevande alcoliche, può la Commissione riferire quali misure intende intraprendere per armonizzare il settore, abrogando le disposizioni

nazionali non conformi e poter quindi ovviare alla confusione esistente a livello di produzione, commercializzazione e mercati?

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(3 giugno 1993)**

La Commissione ha adottato il 7 aprile 1992 una proposta di direttiva ⁽¹⁾ volta a modificare la direttiva 79/112/CEE relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari. L'obiettivo principale di tale proposta è di stabilire procedure che permettano di adottare le modalità di etichettatura degli ingredienti delle bevande alcoliche. Per il vino e le altre bevande alcoliche che formano oggetto di una normativa comunitaria specifica, si propone di adottare dette modalità nel quadro di tale normativa, mentre alle altre bevande si dovrebbe applicare la procedura del comitato permanente per i prodotti alimentari.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento del fascicolo, il parere del Parlamento europeo in prima lettura è atteso per il mese di luglio.

⁽¹⁾ GU n. C 122 del 14. 5. 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 961/93
dell'on. Gerd Müller (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 aprile 1993)
(93/C 264/113)**

Oggetto: Programmi PHARE e TACIS per gli Stati della CSI

La Commissione può indicare con precisione come sono stati distribuiti gli stanziamenti 1991-1992 nell'ambito dei programmi PHARE e TACIS e fare un elenco dei progetti che sono stati sostenuti, se possibile ripartiti per Stato membro (in particolare la Germania)?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(6 luglio 1993)**

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 973/93
dell'on. Alexander Langer (V)
alla Commissione delle Comunità europee
 (29 aprile 1993)
 (93/C 264/114)

Oggetto: Violazione dell'embargo ONU contro il Sudafrica da parte della Sadepan Chimica di Viadana (MN) — Italia

Dal dicembre del 1989 la Sadepan Chimica SpA, con sede a Viadana (MN) in Italia, ha fornito per diverso tempo sostegno finanziario, materiale tecnologico e personale addestrato alla Formalchem (Pty) Ltd, con sede a Berlin nella provincia di Eastern Cape nella Repubblica del Sudafrica, per produrre formaldeide, una sostanza altamente tossica con sospetto di cancerogenicità.

1. Questo comportamento della Sadepan violava l'embargo ONU contro il Sudafrica? In caso affermativo, ha la CE intrapreso iniziative per fermare queste violazioni e per denunciarle alle autorità competenti o intende ancora farlo? Esiste un rapporto sulle violazioni dell'embargo contro il Sudafrica da parte di ditte di paesi della CE e sulle iniziative prese al riguardo dalle autorità?
2. È conciliabile con la legislazione europea e con le convenzioni concernenti firmate dai paesi della CE l'esportazione di sostanze pericolose, di cui ancora non si conoscono i reali rischi, come la formaldeide, o il know how per produrle? In caso contrario, è previsto per il futuro di adeguare la legislazione comunitaria?

Risposta data dal sig. Van den Broek
in nome della Commissione
 (21 giugno 1993)

1. La formaldeide non figura tra i prodotti che hanno formato oggetto di misure commerciali restrittive adottate dalla Comunità e dai suoi Stati membri nei confronti del Sudafrica.

La Commissione non è in grado di verificare se il comportamento dell'azienda in questione, come descrive l'onorevole parlamentare, avrebbe potuto costituire un caso di violazione del divieto di effettuare nuovi investimenti in Sudafrica. Tale divieto, ormai abrogato, non formava oggetto di una misura comunitaria e la sua applicazione (nonché i relativi controlli) avveniva soltanto a livello degli Stati membri.

2. Sul piano interno, la formaldeide (caso n. 50-00-0) non è sottoposta alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio ⁽¹⁾ relativa alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi, che istituisce un sistema comune di notifica e di informazione per le esportazioni verso paesi terzi. Tale sostanza non forma oggetto di nessuna disposizione legisla-

tiva comunitaria di divieto o di limitazione d'uso nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 251 del 29. 8. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 985/93
dell'on. Gérard Deprez (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
 (29 aprile 1993)
 (93/C 264/115)

Oggetto: Studio riguardante gli acquisti transfrontalieri nelle regioni frontaliere della Comunità

Con la sua richiesta di offerta pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾, la Commissione intende commissionare uno studio sugli acquisti transfrontalieri nelle regioni frontaliere della Comunità.

1. La Commissione ha già fatto eseguire altri studi sugli acquisti transfrontalieri?
2. In caso affermativo, qual è stato il costo di questi studi e quali regioni e che tipi di acquisti si sono esaminati?
3. Che uso si è fatto del risultato di questi studi?
4. Per quale motivo gli acquisti effettuati nelle regioni frontaliere come quelle tra Spagna e Portogallo, Spagna e Francia, Francia e Italia non sono stati presi in esame? Qualora queste regioni fossero state in passato o saranno in futuro oggetto di studio, in che modo sarà possibile raffrontare i dati con i risultati dello studio odierno?

⁽¹⁾ GU n. C 63 del 5. 3. 1993, pag. 15.

Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
 (1° luglio 1993)

Per quanto riguarda le motivazioni che spingono agli acquisti transfrontalieri, l'Istituto europeo interregionale del consumo di Lille ha effettuato nel 1990 uno studio per conto della Commissione nelle regioni frontaliere dei seguenti paesi: Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Svizzera. Lo studio ha riguardato una serie di beni di consumo durevoli e non durevoli e di servizi. I risultati sono utilizzati soprattutto dalle organizzazioni dei consumatori delle regioni interessate, allo scopo di migliorare l'informazione dei propri membri.

Inoltre dal 1986 è stata realizzata in tutte le regioni della Comunità una ventina di studi di prezzi riguardanti gli stessi tipi di acquisti. Anche in questo caso i risultati vengono pubblicati dalle organizzazioni dei consumatori, le quali se ne avvalgono nelle campagne a favore dei consumatori delle regioni frontaliere, informandoli su prezzi e qualità dei prodotti disponibili, perché possano beneficiarne.

Non è stato possibile includere tutte le regioni della Comunità nello studio pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾, considerato il costo notevole di una tale indagine approfondita per la quale sono state intervistate 500 famiglie per regione.

Tuttavia, le regioni non incluse nel presente studio formeranno oggetto di studi analoghi in un secondo momento. Ciò non costituisce un inconveniente di rilievo in quanto trattasi di studi del comportamento specifico dei consumatori di ogni regione frontaliere interessata che non debbono pertanto formare oggetto di studi concomitanti.

⁽¹⁾ GU n. C 63 del 5. 3. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1012/93
di Lord O'Hagan (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 maggio 1993)
(93/C 264/116)

Oggetto: Purezza dell'acqua

Ritiene la Commissione che la legislazione della Comunità europea sulla purezza dell'acqua sia attuata coscienziosamente in tutti gli Stati membri?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione
(2 luglio 1993)

Nell'ultimo decennio sono stati raggiunti in tutta la Comunità notevoli miglioramenti della qualità dell'acqua, ma ciò nonostante ci sono stati casi in cui la Commissione ha ritenuto necessario deferire alla Corte di giustizia evidenti inosservanze della pertinente legislazione.

Si possono ricavare ulteriori particolari dalla consultazione della decima relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ COM(93) 320.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1019/93
dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 maggio 1993)
(93/C 264/117)

Oggetto: Edificio della Commissione europea a Bruxelles

Uno studio di architetti di Barcellona ha presentato un progetto per un edificio volto a sostituire l'attuale palazzo Berlaymont, secondo quanto pubblicato lo scorso 10 marzo sul giornale *El Pais* di Madrid. Si tratta di un immobile a forma di torre, alto 1 chilometro e con circa mezzo milione di m² di superficie edificata. Lo studio, denominato L35, ritiene che la nuova sede dovrebbe essere un edificio non solo funzionale ma anche «emblematico».

Qualora lo abbia ricevuto o ne sia venuta a conoscenza, la Commissione ha valutato tale progetto? In ogni caso, in quale fase è il processo decisionale volto a dotare la Commissione della sua sede definitiva, alla luce degli accordi del Consiglio europeo di Edimburgo?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(10 giugno 1993)

La Commissione ha appreso dalla stampa, come l'onorevole parlamentare, dell'esistenza di un progetto per un grattacielo alto 1 km da costruire sull'area del Berlaymont.

Essa ha smentito formalmente di essere coinvolta in un qualche modo in questa proposta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1020/93
dell'on. Anita Pollack (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 maggio 1993)
(93/C 264/118)

Oggetto: Accesso alla giustizia

Non pensa la Commissione che, nel mercato unico, i consumatori necessitino di quel tipo di tutela — oggi assente — che è data dalla possibilità di ricorso alla giustizia? Concorda pertanto che dovrebbe esistere un sistema di assistenza legale su tutto il territorio della Comunità che garantisca ai cittadini quell'accesso alla giustizia, che altrimenti sarebbe loro precluso?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1152/93

dell'on. Kenneth Collins (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 maggio 1993)

(93/C 264/119)

Oggetto: Assistenza legale

Non pensa anche la Commissione che, se si vogliono mettere le persone in grado di esercitare il diritto di adire la Corte di giustizia, deve essere messo a punto in tutti gli Stati membri un sistema volto a fornire un sostegno finanziario per le azioni civili?

Non pensa anche la Commissione che negli Stati membri dovrebbe essere messo a punto tale sistema di «assistenza legale»? In caso affermativo, intende affrontare il problema nel previsto libro verde sull'«Accesso alla giustizia»?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1183/93

dell'on. Mary Banotti (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1993)

(93/C 264/120)

Oggetto: Ufficio di consulenza giuridica comunitaria

La Commissione europea potrebbe farmi sapere se sarebbe disposta a creare un ufficio europeo di assistenza giuridica europea cosicché tutti i cittadini comunitari possano essere sicuri che i loro diritti saranno garantiti in tutte le istanze nazionali?

Risposta comune data della sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1020/93, 1152/93
e 1183/93

(13 luglio 1993)

Il diritto di ricorrere alla giustizia, riconosciuto come uno dei diritti fondamentali dall'articolo 6.1 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, implica il diritto all'assistenza giudiziaria per le persone che non hanno la possibilità di sostenere le spese della rappresentanza legale ⁽¹⁾.

I diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, come è stato sempre riconosciuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ⁽²⁾.

Piena adesione a questo orientamento si trova espressa nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 5 aprile 1977 ⁽³⁾, nonché nel terzo paragrafo del preambolo dell'Atto unico europeo ⁽⁴⁾.

Inoltre, la legislazione comunitaria perderebbe gran parte del suo significato, se i cittadini non potessero far valere effettivamente i diritti che essa riconosce loro (il che implica anche poter beneficiare di un'assistenza giudiziaria, quando ciò sia necessario per ottenere il rispetto di tali diritti).

La Commissione condivide pertanto l'opinione che il diritto di accesso alla giustizia comporti l'esistenza di un sistema di assistenza giudiziaria nei riguardi sia della Corte di giustizia delle Comunità europee, sia delle giurisdizioni nazionali.

Per i procedimenti davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il regolamento di procedura della Corte ⁽⁵⁾ prevede la possibilità di beneficiare del gratuito patrocinio.

Per i procedimenti davanti alle giurisdizioni nazionali, l'assistenza giudiziaria è regolamentata dalle leggi degli Stati membri, le quali non possono violare il principio di non discriminazione (articolo 7 del trattato CEE).

La Commissione è a conoscenza delle rilevanti differenze che esistono tra le legislazioni nazionali per quanto riguarda sia le condizioni di ammissione all'assistenza giudiziaria, sia l'ambito della sua applicazione (esempio: la rappresentanza legale di fronte ai tribunali amministrativi).

La Commissione constata con preoccupazione il fatto che nessuna delle convenzioni internazionali concernenti l'assistenza giudiziaria nelle cause transfrontaliere è stata ratificata da tutti gli Stati membri, mentre la relativa disposizione della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (articolo 44) si applica soltanto alla procedura di esecuzione.

Preoccupazioni analoghe sono state espresse dal Council of the Bars and Law Societies nella risoluzione del 25 ottobre 1991, che chiede l'applicazione della risoluzione del Consiglio d'Europa n. (78)8 sull'assistenza giudiziaria.

Poiché questo stato di fatto è tale da pregiudicare l'efficacia del diritto comunitario, la Commissione affronterà il problema nel suo Libro verde su «Accesso alla giustizia e risarcimento dei consumatori», come suggerito dall'onorevole deputato.

⁽¹⁾ Diritto a un «equo processo», secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo: Airey contro Irlanda, (1979) 2 EHRR 305.

⁽²⁾ Si vedano, tra le altre, la causa 222/84, Johnston contro Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1986, pag. 1651 e la causa 249/86, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania, *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1989, pag. 1263.

⁽³⁾ GU n. C 103 del 27. 4. 1977.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1987.

⁽⁵⁾ GU n. 349 del 21. 3. 1959, pag. 59/59, e successive modifiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1024/93

dell'on. Alex Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1993)

(93/C 264/121)

Oggetto: Gruppo di esperti sulle questioni nucleari istituito in base all'articolo 31

Con riferimento alla risposta data alla mia interrogazione scritta n. 2847/92 ⁽¹⁾ del 5 febbraio 1993, può la Commis-

sione far sapere il nome, il luogo abituale di lavoro e le competenze specifiche di ciascun membro del gruppo di esperti sulle questioni nucleari istituito in base all'articolo 31, dalla data della sua costituzione?

(1) GU n. C 145 del 25. 5. 1993, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(8 luglio 1993)

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta n. 2847/92 dell'onorevole parlamentare, la Commissione non è tenuta a specificare le qualifiche dei membri del Gruppo, dal momento che sono nominati dal comitato scientifico e tecnico dell'Euratom.

All'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento sarà inviato un elenco dei membri attuali del Gruppo insieme agli indirizzi a cui ciascun membro del Gruppo desidera che venga recapitata la corrispondenza relativa alle attività del Gruppo.

L'onorevole parlamentare ed il segretariato generale del Parlamento riceveranno inoltre un elenco di tutti gli esperti che hanno fatto parte del Gruppo dalla data della sua istituzione, verso la fine degli anni cinquanta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1033/93

dell'on. Alex Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1993)

(93/C 264/122)

Oggetto: Programma TACIS

Può la Commissione trasmettere un elenco suddiviso per singolo Stato membro delle organizzazioni o imprese cui sono stati aggiudicati contratti di consulenza nel quadro del programma TACIS?

**Risposta data dal sig. Leon Brittan
in nome della Commissione**

(1° luglio 1993)

Sì. La Commissione prevede di informare con regolarità gli Stati membri e il Parlamento sull'aggiudicazione dei contratti nell'ambito del programma TACIS.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1039/93

dell'on. Teresa Domingo Segarra (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1993)

(93/C 264/123)

Oggetto: Sviamento di fondi dell'Eurostat da parte dell'Istituto nazionale di statistica spagnolo

Qual è il parere della Commissione in merito al fatto che l'Istituto nazionale di statistica spagnolo impiega per fini diversi da quelli previsti i fondi percepiti da Eurostat in virtù del contratto-convenzione di collaborazione?

Quali misure intende la Commissione prendere in merito?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(1° luglio 1993)

L'onorevole parlamentare fa riferimento a notizie apparse nella stampa spagnola che sono state successivamente rettifiche sia dal presidente che dal consiglio di direzione dell'INE.

Il presidente dell'INE ha precisato quanto segue in una lettera inviata al direttore del giornale *El Mundo*:

«Per quanto riguarda la gestione dei contratti di collaborazione tra l'INE e l'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) riguardanti la realizzazione di lavori statistici comunitari non inclusi nel bilancio preventivo dell'INE, La informo che, come prescritto, il contributo comunitario è stato destinato esclusivamente all'esecuzione di nuovi progetti statistici come è prassi corrente in tutti gli Stati membri. Questi lavori sono stati realizzati da personale dell'INE e da altri organismi dell'amministrazione pubblica.»

Il consiglio di direzione ha precisato quanto segue in una nota pubblica diretta ai lavoratori dell'INE:

«I lavori realizzati per Eurostat nel 1990 e le retribuzioni a cui hanno dato luogo hanno sono stati autorizzati dagli uffici direttivi competenti del ministero dell'Economia e delle Finanze e in ogni caso con la preventiva verifica da parte dei servizi di controllo competenti. Si tratta di 11 lavori accettati e pubblicati da Eurostat per i quali Eurostat ha versato all'INE 153 Mio di PTA. Il consiglio di direzione dell'INE ha versato per questo lavoro straordinario alle 713 persone che lo hanno realizzato 86 Mio di PTA, integrando al tesoro i restanti 67 milioni».

Da parte sua Eurostat può assicurare all'onorevole parlamentare che il lavoro per il quale sono stati utilizzati i fondi

comunitari è stato realizzato in conformità con quanto stipulato nel contratto con l'INE e a piena soddisfazione di Eurostat.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1043/93

dell'on. Christine Oddy (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 maggio 1993)
(93/C 264/124)

Oggetto: Procacciatori di vendite di multiproprietà («time-share»)

È al corrente la Commissione delle continue molestie di cui sono oggetto i turisti da parte dei procacciatori di vendite di multiproprietà?

Intende la Commissione modificare la proposta relativa alla tutela degli acquirenti nei contratti di timeshare, in modo da imporre restrizioni a metodi di vendita eccessivamente aggressivi?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
(30 giugno 1990)**

La Commissione è al corrente dei problemi che incontrano i turisti riguardo ai beni immobili in regime di multiproprietà e pertanto ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva per proteggere gli acquirenti nei contratti di multiproprietà. Attualmente essa viene discussa in Parlamento dove alla direttiva vengono apportati miglioramenti in cooperazione con la Commissione.

La proposta prevede numerose norme per evitare che ditte poco scrupolose inducano le persone a lanciarsi in transazioni avventate di cui talvolta si pentono. Queste norme obbligherebbero ad esempio le ditte a fornire ai potenziali acquirenti ampie informazioni sui costi complessivi di tali transazioni, una completa descrizione della villa, appartamento o di altro immobile offerto all'acquisto e sui costi aggiuntivi da sopportare.

In base a queste norme verrebbe concesso agli acquirenti un periodo minimo di 28 giorni per recedere da un contratto di multiproprietà all'estero e di 14 giorni qualora l'immobile sia situato nel proprio paese.

La Commissione ritiene che questi provvedimenti consentiranno agli acquirenti nei contratti di multiproprietà di effettuare una scelta razionale, restando inteso che gli Stati membri possano adottare disposizioni più favorevoli a tutela degli interessi dell'acquirente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1046/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 maggio 1993)
(93/C 264/125)

Oggetto: Programma LEADER e organizzazioni degli agricoltori

Poiché le organizzazioni degli agricoltori sono escluse dalla gestione di iniziative tipo programma LEADER, come pensa la Commissione di porre rimedio a tale lacuna che almeno per quanto riguarda la Grecia è da considerarsi grave?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(11 giugno 1993)**

La Commissione non condivide il parere dell'onorevole parlamentare sulla partecipazione delle organizzazioni agricole alla gestione del programma LEADER. Infatti, la compartecipazione interna di tutti i gruppi LEADER approvati per la Grecia è costituita, essenzialmente, da organizzazioni agricole di interesse economico, di rappresentanti dell'amministrazione locale e di associazioni diverse di interesse collettivo.

Il programma LEADER è uno degli esempi per eccellenza nei quali tanto per l'elaborazione, quanto per la gestione delle azioni attraverso gruppi locali è stata attuata la procedura di partecipazione «dal basso verso l'alto».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1063/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 maggio 1993)
(93/C 264/126)

Oggetto: Necessità di estendere i programmi a favore delle donne

Vuol la Commissione far sapere se verranno tra breve estesi i vigenti programmi e le iniziative a favore delle donne (IRIS, NOW e ILE), nonché il programma operativo?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione
(24 giugno 1993)**

I programmi IRIS, NOW e ILE sono tre strumenti specifici della politica comunitaria in materia di pari opportunità tra donne e uomini, il cui obiettivo è il miglioramento della situazione delle donne sul mercato del lavoro.

Detti programmi si inseriscono nel quadro del terzo programma d'azione a medio termine per le pari opportunità 1991-1995, ma la loro attuazione non segue necessariamente questo calendario.

La rete IRIS, volta a promuovere i programmi di formazione professionale specifici per le donne, entrerà nella seconda fase a partire da gennaio 1994. Il successo dei lavori attuati all'interno di questa rete IRIS durante il periodo 1988-1993, sia grazie al contributo fornito alla creazione di partnerships per i progetti NOW, sia grazie allo sviluppo degli scambi e delle partnerships tra progetti della rete (nel 1993, 500 progetti), giustifica ampiamente la prosecuzione di questo programma con alcuni nuovi orientamenti.

Il programma ILE volto ad incoraggiare le donne nel campo dell'imprenditoria, registra da due anni un notevole successo, considerati i mezzi disponibili. Tra il 1991 e il 1992 sono state presentate circa 6 000 candidature. La Commissione si è impegnata in una riflessione per riorientare questo programma per il periodo 1994/1995, in modo da definire chiaramente gli obiettivi di promozione della «imprenditorialità» femminile nel settore dell'innovazione economica o sociale.

In ordine alla proroga dell'iniziativa NOW, è ancora troppo presto perché la Commissione possa informare con precisione l'onorevole parlamentare sull'attuazione di nuove iniziative comunitarie «Risorse umane», ma è certo che l'aspetto «pari opportunità» occuperà un posto importante nel loro contesto e che le esperienze innovatrici sviluppate nel quadro dell'iniziativa NOW saranno prese in considerazione al momento di formulare le future azioni del FSE.

Inoltre, nel quadro della nuova riforma dei Fondi strutturali, la Commissione ha incluso la promozione delle pari opportunità come uno dei compiti del Fondo sociale europeo nelle proposte di regolamenti. Ciò permetterebbe, dopo l'adozione da parte del Consiglio, di prendere in considerazione in maniera più concreta la partecipazione delle donne all'insieme delle azioni del FSE e di adottare programmi operativi destinati specificamente alle azioni a favore delle donne.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1064/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 maggio 1993)

(93/C 264/127)

Oggetto: Conceria ubicata nelle immediate vicinanze di un plesso scolastico

In località Iteon, a pochi metri di distanza dalla più grande conceria dell'Attica, si trova un plesso scolastico (asilo nido,

scuola elementare, ginnasio e liceo) che ospita 700 alunni. Il puzzo è insopportabile e gli scolari spesse volte sono costretti a non uscire dalla classe per la ricreazione a causa del cattivo odore proveniente dalla conceria. Si fa notare che tale impianto inquinante è da tempo destinato ad essere dislocato nella zona industriale di Patrasso, ma per una serie di ragioni è finora rimasto dove si trova.

Trattandosi di proteggere gli scolari dal puzzo insopportabile, intende la Commissione chiedere alle autorità competenti di trasferire immediatamente la conceria nella zona industriale prescelta, dove esiste già l'infrastruttura necessaria?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(1° luglio 1993)

I problemi sollevati dall'onorevole parlamentare sono di competenza dello Stato membro in questione, al quale spetta giudicare la gravità dei fatti e porre in essere le soluzioni più adeguate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1134/93

dell'on. Christine Crawley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 aprile 1993)

(93/C 264/128)

Oggetto: Legge a sostegno del fanciullo nel Regno Unito

È la Commissione a conoscenza del fatto che la legge britannica a sostegno del fanciullo (che entrerà in vigore nell'aprile 1993) opera una discriminazione nei confronti delle ragazze madri che rifiutano di rendere nota l'identità del padre dei loro figli al fine di godere dell'assegno di sostentamento? Infatti tale rifiuto potrebbe comportare una notevole riduzione dei benefici di previdenza sociale, determinando quindi gravi problemi per le donne che abbiano subito violenza o altre forme di abuso e potrebbero perciò non essere disposte a fare il nome del padre.

Intende la Commissione spiegare se, nell'ambito della legislazione comunitaria sulle pari opportunità per donne e uomini e particolarmente della direttiva del 1978 sulla parità di trattamento tra gli uomini e donne in materia di sicurezza sociale, questa norma britannica sia in contrasto con la legislazione comunitaria?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(1° luglio 1993)

Le questioni inerenti al godimento delle pensioni alimentari da parte delle ragazze madri nel Regno Unito, come previste

e risolte dal Child Support Act, sono di esclusiva competenza del Regno Unito. La Comunità non ha alcuna competenza in materia.

Inoltre la direttiva del Consiglio del 1978 sulle pari opportunità per donne e uomini riguarda unicamente i problemi della sicurezza sociale e non il percepimento delle pensioni alimentari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1142/93

dell'on. Thomas Megahy (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 maggio 1993)
(93/C 264/129)

Oggetto: Stanziamenti FSE

Quali stanziamenti FSE sono stati erogati alle contee metropolitane di Kirklees, Wakefield nel Yorkshire occidentale e di Barnsley nel Yorkshire meridionale nel 1992?

Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione
(1° luglio 1993)

Le contee metropolitane di Kirklees, Wakefield e Barnsley rientrano nel programma dell'obiettivo n. 2 Yorkshire e Humberside, che prevede sia il FSE che il FESR.

Uno stanziamento pari a 6,2 Mio di ECU è stato erogato dal FSE per questo programma a titolo di spesa per il 1992. Non è possibile per la Commissione di individuare gli importi esatti spesi in determinate parti di una regione. L'autorità competente — il ministero del lavoro a Londra — dovrebbe disporre di informazioni più dettagliate al riguardo.

Le contee precitate beneficeranno inoltre di stanziamenti FSE nel contesto degli obiettivi 3 e 4. I programmi 3 e 4 sono gestiti sul piano nazionale dal ministero del lavoro, che potrà quindi fornire maggiori informazioni.

L'indirizzo di quest'ultimo è:

ESF Unit
Department of Employment
Level One
236 Grays Inn Road
UK-London WC1X 8HL

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1164/93

degli onn. Claudia Roth, Alexander Langer (V) e Georg Jarzembowski (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 maggio 1993)
(93/C 264/130)

Oggetto: Prevista pubblicazione di una rivista dal titolo «Migrazione e partecipazione»

Nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è annunciata la pubblicazione di una rivista dal titolo «Migrazione e partecipazione» ⁽¹⁾.

1. Ha ricevuto nel frattempo la direzione generale della Commissione «Occupazione, relazioni industriali e affari sociali», divisione «Libera circolazione e politica migratoria» offerte per la pubblicazione dell'edizione e, in caso positivo, quali?
2. Per quale motivo la pubblicazione della rivista, che secondo il bando di gara avrebbe dovuto cominciare già nel 1992, è stata posticipata e quando sarà pubblicata la prima edizione?

⁽¹⁾ GU n. C 161 del 27. 6. 1992, pag. 30.

Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione
(8 luglio 1993)

Il bando di gara avente per oggetto «Migrazione e partecipazione» è stato pubblicato al fine di costituire un elenco di istituti che rispondessero ai requisiti del progetto in questione e per conoscerne i costi.

La Commissione ha ricevuto venti offerte, quattro delle quali rispondevano a tutti i criteri stabiliti. La selezione finale non ha avuto luogo in quanto sono emerse successivamente altre considerazioni, in particolare legate alla situazione del bilancio, che hanno indotto la Commissione a sospendere il progetto. Attualmente è in via di esame un progetto riveduto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1175/93

dell'on. John Bird (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(13 maggio 1993)
(93/C 264/131)

Oggetto: Raccomandazione e guida sull'assistenza e la custodia dei bambini

Nel dicembre del 1992 il Consiglio dei ministri ha approvato la raccomandazione sull'assistenza e la custodia dei bambini. Purtroppo, la Commissione ha deciso di ignorare gli emendamenti presentati dal Parlamento in merito a tale raccomandazione cosicché questi non sono stati sottoposti al Consiglio.

Intende la Commissione comunicare che tipo di misure sono state prese per verificare e controllare gli effetti della raccomandazione?

Quando verrà redatta la prima relazione della Commissione sull'esecuzione della raccomandazione?

Ritiene la Commissione che sarebbe necessaria una direttiva sull'assistenza e la custodia dei bambini?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(8 luglio 1993)

L'articolo 7 della raccomandazione 92/241/CEE ⁽¹⁾ sulla custodia dei bambini adottata nel marzo 1992 chiede agli Stati membri di informare la Commissione, entro tre anni dalla data di adozione, delle misure prese per attuarla, in modo da permettere alla Commissione di elaborare una relazione sull'attuazione della raccomandazione.

È in fase di produzione il codice di buona prassi inteso a completare la raccomandazione e che figura nel terzo programma d'azione sulla parità di opportunità per le donne e gli uomini, 1991-1995.

La Commissione spera che la sua proposta di direttiva del 1983 sui congedi parentali e sui congedi per motivi familiari ⁽²⁾ possa essere ulteriormente esaminata e quindi adottata. La direttiva proposta rafforzerebbe considerevolmente la capacità dei genitori che lavorano di combinare le rispettive responsabilità familiari e di lavoro.

Data l'esistenza della raccomandazione e della nuova proposta di direttiva sui congedi parentali, la Commissione non prevede l'elaborazione di una direttiva sulla custodia dei bambini.

⁽¹⁾ GU n. L 123 dell'8. 5. 1992.

⁽²⁾ COM(84) 631 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1272/93

dell'on. Barbara Dührkop Dührkop (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 maggio 1993)

(93/C 264/132)

Oggetto: Azioni prioritarie per la gioventù

Nel bilancio per l'esercizio 1992 il Parlamento europeo ha creato una nuova linea di bilancio destinata alle azioni prioritarie per la gioventù (B3-1012). Una volta superate le difficoltà iniziali di avvio delle differenti azioni, e con l'incremento di un 30,4% per il 1993 rispetto all'esercizio passato, la Commissione potrebbe delineare gli orientamenti di attuazione e le previsioni per il corrente anno?

**Risposta data dal sig. Ruberti
in nome della Commissione**

(29 giugno 1993)

È sulla base delle conclusioni delle azioni condotte nel 1992 che la Commissione ha stabilito le proprie priorità operative per l'impegno dei crediti approvati dall'autorità di bilancio per il 1993 e che ammontano a 5,5 Mio di ECU, con un aumento quindi di 0,5 Mio di ECU rispetto al 1992.

Il primo consuntivo delle azioni prioritarie mostra che nonostante la tardiva realizzazione pratica la reazione dei giovani, animatori giovanili e responsabili delle azioni a favore delle gioventù è stata incoraggiante. Risulta inoltre necessario uno sforzo particolare e sostenuto di coordinamento a livello europeo ai fini di uno sviluppo equilibrato, fra tutte le regioni della Comunità, delle reti di cooperazione «giovani». Alcuni Stati membri mancano infatti di esperienza in taluni tipi di attività (formazione di animatori, iniziative per i giovani, servizio volontario, ecc.). Ampliare e diversificare la partecipazione delle organizzazioni di giovani, consolidare lo sviluppo di reti europee, sia sul piano delle relazioni fra amministrazioni locali, regionali e nazionali e Agenzie nazionali che fra formatori di animatori e organizzazioni giovanili di tutti gli Stati membri rimane un compito importante per i prossimi due anni, specialmente nell'ottica della partecipazione dei paesi EFTA. La Commissione prepara attualmente una comunicazione specifica sulle questioni relative alla gioventù e prevista dal documento di lavoro della Commissione relativo agli «Orientamenti dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione».

Le iniziative «giovani» (azione 3) hanno incontrato un notevole successo in quanto si rivolgono ai giovani a livello locale. Tuttavia, dato il carattere innovativo di questo tipo di progetti la reazione è stata ineguale a seconda degli Stati membri.

Gli scambi di giovani con i paesi terzi comportano al presente stadio principalmente attività di sostegno agli scambi intese a sviluppare reti europee di compartecipazione nel campo della formazione di animatori e delle organizzazioni giovanili.

La Commissione trasmette all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo i seguenti documenti:

- il progetto di bilancio delle azioni prioritarie nel 1992;
- l'elenco delle organizzazioni candidate alle azioni prioritarie nel 1992;
- la ripartizione del numero di progetti, delle sovvenzioni assegnate e del numero di partecipanti per Stato membro e per azione nel 1992;
- la ripartizione dei progetti e delle sovvenzioni per Stato membro e per azione a seguito della prima selezione del 1993;

— nonché la ripartizione delle spese per il 1992 e dei crediti per il 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1304/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° giugno 1993)
(93/C 264/133)

Oggetto: Produzione di strumenti di tortura nel territorio comunitario

Un recente rapporto di Amnesty International punta il dito contro l'Inghilterra per il fatto che talune società operanti nel suo territorio si sono specializzate nella produzione di strumenti di tortura che vengono esportati in vari paesi soprattutto del terzo mondo. Secondo Amnesty International ai servizi segreti e a speciali reparti militari verrebbero dati strumenti e know how per torture speciali.

Quando la Commissione provvederà a vietare la produzione di strumenti di tortura nel territorio comunitario?

**Risposta data dal sig. van den Broek
in nome della Commissione
(1° luglio 1993)**

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 664/92 dell'on. Wayne ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 247 del 21. 9. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1374/93

degli onn. Laura Gonzalez Álvarez e Alonso Puerta (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 giugno 1993)
(93/C 264/134)

Oggetto: Rete europea di vigilanza costiera

La rete europea di vigilanza costiera («Coastwatch Europe Network») elabora e fornisce alla Commissione dati statistici sugli indicatori di inquinamento di coste e litorali di 20 paesi europei.

Può la Commissione far sapere come utilizza tali informazioni nelle sue analisi e nelle azioni di tutela dell'ambiente?

Qual è il giudizio della Commissione sulle attività della rete europea di vigilanza costiera?

La Commissione pensa di ottenere in futuro ulteriori dati da tale rete?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione
(30 luglio 1993)**

La Commissione si prega di rinviare gli onorevoli parlamentari alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-530/93 posta dall'on. Bandres Molet nell'ora delle interrogazioni della sessione di maggio 1993 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 431 (maggio 1993).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1379/93

di Lord Inglewood (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 giugno 1993)
(93/C 264/135)

Oggetto: Pubblicità del tabacco

Conviene la Commissione che né i trattati attualmente in vigore, né le modifiche che ad essi saranno apportate dal trattato di Maastricht, conferiscono alla Comunità il potere giuridico di vietare la pubblicità del tabacco per motivi di sanità pubblica?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione
(8 luglio 1993)**

La Comunità non interviene per vietare la pubblicità del tabacco per motivi di sanità pubblica. La Comunità persegue un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore nella misura richiesta da un adeguato funzionamento del mercato interno. A tal fine, la proposta della Commissione intende garantire la libera circolazione di beni e servizi in connessione con la pubblicità del tabacco. Tale posizione non subirà modifiche all'atto di entrata in vigore del trattato sull'Unione europea.

Consapevole delle differenze fra le leggi degli Stati membri in materia di pubblicità del tabacco, la Commissione ha basato la sua proposta di direttiva del Consiglio, relativa ad un divieto della pubblicità del tabacco, sull'articolo 100 A del trattato CEE, che completa inoltre la direttiva 89/552/CEE ⁽¹⁾ sulle trasmissioni televisive in vigore fin dall'ottobre 1991 e che vieta qualsiasi forma di pubblicità del

tabacco alla televisione. Le diverse disposizioni in vigore negli Stati membri, come pure il crescente numero di lamentele relative alla circolazione dei beni e servizi interessati sono una convincente riprova della necessità di una rapida adozione della direttiva sul divieto di pubblicità del tabacco e quindi dell'eliminazione degli ostacoli al commercio.

È autoevidente che nel formulare le sue proposte relative alle direttive summenzionate la Commissione, ai sensi dell'articolo 100 A del trattato CEE, si è ispirata al principio di un elevato livello di protezione.

(¹) GU n. L 298 del 17. 10. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1384/93
dell'on. Viviane Reding (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 giugno 1993)
(93/C 264/136)

Oggetto: Infanzia abbandonata in Guatemala

All'interrogazione H-1018/92 (¹) dell'on. David:

«Per via delle cause intentate contro militari e agenti di polizia per la tortura e l'omicidio di bambini abbandonati in Guatemala, il personale della "Casa Alianza", un istituto che offre rifugio a oltre 500 bambini abbandonati, è stato bersaglio di rappresaglie di ogni tipo tra cui assalti a mano armata, rapimenti e minacce di morte. Siccome la "Casa Alianza" è finanziata dalla CE, è disposta la Commissione a chiedere al governo del Guatemala di garantire la sicurezza del suo personale, in modo che possa continuare la propria lotta per proteggere i bambini abbandonati da coloro ai quali in realtà spetterebbe proteggerli?»

la Commissione rispondeva:

«La Commissione è a conoscenza di casi di violenza perpetrati ai danni di alcune ONG, fra cui la Casa Alianza. Ciononostante essa non ha ricevuto alcuna richiesta di intervento. Nel caso ricevesse una siffatta richiesta, la Commissione si consulterebbe con i

rappresentanti degli Stati membri, in loco, al fine di definire un atteggiamento appropriato.»

Potrebbe la Commissione accogliere una richiesta formale di intervenire concretamente in materia?

(¹) *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-423 (ottobre 1992).

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(1° luglio 1993)

Diversi parlamentari hanno chiesto un intervento della Commissione a proposito delle minacce di cui è stato oggetto il sig. Harris, direttore della ONG «Casa Alianza».

In precedenza, i servizi comunitari avevano già preso contatto con le rappresentanze diplomatiche della CEE in Guatemala e, in particolare, con l'ambasciatore del Regno Unito dal momento che il sig. Harris è un cittadino britannico. A tale proposito, va sottolineato che la tutela degli interessi dei cittadini stranieri che soggiornano in un determinato paese spetta anzitutto ai rappresentanti diplomatici ivi accreditati.

Stando alle informazioni raccolte in loco, il sig. Harris non risiede più in via permanente in Guatemala e si limita a recarvisi periodicamente.

Di conseguenza, spetterà all'ambasciatore britannico valutare l'opportunità di avviare un'iniziativa specifica a cui la Commissione potrà essere invitata ad associarsi.

In tale contesto, va tuttavia rilevato che, tenuto conto del moltiplicarsi di episodi di violenza nel paese, le minacce nei confronti del sig. Harris non possono considerarsi un caso isolato. A tale riguardo, non sussistono elementi per ritenere che la posizione dell'interessato sia attualmente più a rischio di quella di altri cittadini stranieri o nazionali impegnati nella realizzazione di programmi umanitari.

Si ritiene opportuno ricordare a tale riguardo che la Commissione e gli Stati membri hanno reiteratamente protestato contro l'impunità di cui continuano a fruire i responsabili di una lunga serie di atti di violenza perpetrati in Guatemala.

In ogni caso e indipendentemente dal paese interessato, è chiaro che l'azione di qualsiasi organismo non governativo è soggetta a limiti obiettivi. Tali limiti sono più o meno ampi a seconda del clima di tolleranza che vige nel paese in questione.